

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato media e minori, sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi 78

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 gennaio 2014.

Audizione di rappresentanti del Comitato media e minori, sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	79
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver rivolto a tutti i commissari gli auguri per il nuovo anno, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione da parte dei relatori delle due Commissioni e

che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, che dovrebbe essere espresso il prossimo 16 gennaio.

Pertanto, non potendo le Commissioni riunite pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, e ricordato altresì che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014, chiede al Governo se è disponibile a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento prima che sia stato espresso il parere parlamentare.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA assicura che il Governo non procederà alla definitiva emanazione del decreto legislativo prima che le competenti Commissioni parlamentari abbiano proceduto alla deliberazione del parere di competenza.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore per la XII Commissione*, pur prendendo atto del fatto che le Commissioni non possono addivenire all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna, fa tut-

tavia presente di aver predisposto una bozza di parere con delle condizioni che tengono conto dei principali rilievi emersi nel corso del dibattito relativamente all'articolo 286-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto, con riferimento alla necessità di inserire, tra i soggetti interessati, tutti gli operatori sanitari che a qualunque titolo nel settore ospedaliero e sanitario operano o manipolano con strumenti da tagli o da punta, nonché di richiamare espressamente i lavoratori aventi un rapporto a durata determinata ovvero di lavoro interinale, oltre all'attuazione di particolari ed efficaci forme di controllo nelle strutture sanitarie private.

Fa presente, inoltre, di aver formulato un'ulteriore condizione riferita all'articolo 286-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto anch'esso dall'articolo 1 del provvedimento in esame, in quanto ritiene che le sanzioni ivi previste debbano essere elevate negli importi al fine di produrre un efficace e concreto effetto deterrente.

Si riserva, quindi, di presentare formalmente la preannunciata proposta di parere nel corso della prossima seduta delle Commissioni riunite, che avrà luogo dopo che sarà pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, in attesa di valutare le considerazioni che saranno svolte in sede di Conferenza Stato-regioni, ritiene opportuna una riflessione su una possibile incidenza del provvedimento in esame nei confronti delle strutture accreditate dalle regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, considerato che tali strutture non sembrerebbero al momento contemplate nel testo e che potrebbe risultare importante individuare una forma di recepimento della direttiva europea, di cui allo schema in discussione, anche nell'ambito dei protocolli di accreditamento definiti a livello regionale. Si riserva, in ogni caso, di approfondire con il relatore per la XII

Commissione tutte le questioni aperte, al fine di offrire al Governo spunti che possano contribuire al miglioramento del provvedimento.

Salvatore CAPONE (PD) evidenzia come sarebbe a suo avviso opportuno rivedere l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto, in quanto nel testo vengono richiamati espressamente i luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, escludendo, ad esempio, gli operatori che svolgono assistenza sanitaria domiciliare, dal momento che quest'ultima viene effettuata al di fuori di strutture ospedaliere.

Paola BINETTI (PI), riferendosi alle considerazioni svolte da ultimo dal deputato Capone, fa presente che occorre fornire un chiarimento in merito all'ambito di applicazione delle misure predisposte in materia di protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, in quanto sembrerebbero escluse non solo le prestazioni che si svolgono a livello domiciliare, ma anche l'attività di volontariato, avente carattere non professionale, che ha luogo in contesti diversi da quelli citati dal testo del provvedimento.

Richiamando, poi, il « divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture », previsto tra le misure di prevenzione specifiche, osserva che tale divieto contrasta con la prassi generalmente seguita fino ad oggi nelle strutture sanitarie.

Cesare DAMIANO, *presidente della XI Commissione*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo offerto al dibattito, auspica che il lavoro delle Commissioni riunite possa proseguire, anche nel nuovo anno, nel segno di un proficuo spirito di collaborazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Emendamenti C. 631-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	81
AVVERTENZA	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Emendamenti C. 631-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli

emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e l'emendamento 2.100 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE di modifica

della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Esame emendamenti C. 631 ed abb./A 83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (*Deliberazione*) 83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
Audizione di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, e di rappresentanti Unione delle camere penali italiane (*Svolgimento e rinvio*) 83

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 gennaio 2014.

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
Esame emendamenti C. 631 ed abb./A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 7 gennaio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del de-

creto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Avverte che nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto del disegno di legge e di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, e di rappresentanti Unione delle camere penali italiane.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giovanni TAMBURINO, *Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*, e Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione delle camere penali italiane*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLteni (LNA), Andrea COLLETTI (M5S), Alfonso BONAFEDE (M5S), Alessandro PAGANO (NCD) e Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

Risponde quesiti posti Giovanni TAMBURINO, *Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*.

Interviene Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione delle camere penali italiane*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	85
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che, a decorrere dal 21 dicembre 2013, il deputato Andrea Causin, del gruppo di Scelta Civica per l'Italia, è entrato a far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Intervengono i deputati Gian Piero SCANU (PD), Michele PIRAS (SEL), Massimo ARTINI (M5S), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Elio VITO, *presidente*, a più riprese.

Il deputato Gian Piero SCANU (PD) svolge, quindi, un ulteriore intervento, cui replica Elio VITO, *presidente*.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 86

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 94

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Nuovo testo C. 1843. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 94

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 95

INTERROGAZIONI:

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni 96

ALLEGATO (Testo della risposta) 97

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e

provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ema-

nato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Osserva che essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Rileva che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, tra cui, in particolare: l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. Evidenzia che la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine, segnala che la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL), nonché dell'ISTAT. Rammenta che le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva che viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di

relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere. Ricorda che i termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni erano stati inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuto essere determinati nel seguente modo: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i bisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa – riferita a tutti i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014).

Con riferimento ai Comuni, fa presente che il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale.

Ricorda che, al momento, risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Oltre allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame segnala che nel mese di luglio la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

Per quanto riguarda, più in particolare, il contenuto del provvedimento, ricorda che il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei Comuni e delle Province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL. Osserva che, in particolare, nel caso dei comuni i fabbisogni sono stati calcolati elaborando questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei seguenti macro-servizi in cui è stato possibile suddividere le attività svolte nell'ambito di questa funzione: 1) Servizi di Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali (FC01A); 2) Servizi di Ufficio tecnico (FC01B); 3) Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (FC01C); 4) Altri servizi generali (FC01D). Segnala che ciascuna nota metodologica sottolinea come il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ovvero agli impegni di spesa di quell'anno di riferimento, al netto degli « Interessi passivi e oneri finanziari diversi », degli « Oneri straordinari della gestione corrente » e degli « Ammortamenti di esercizio ». Facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, i fabbisogni

standard stimati in ciascuna Nota non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione della fase transitoria con la stima dei fabbisogni standard per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Fa presente che ogni nota è composta da una relazione che illustra l'ambito di riferimento di ciascun servizio considerato, la descrizione delle fonti utilizzate per la raccolta dei dati, la struttura di ciascun questionario messo in rete (« somministrato ai comuni »), le informazioni relative alla rilevazione dei dati da parte dei comuni, anche con aggregazioni per classe dimensionale e articolazione per aree e regioni, nonché dei modelli organizzativi tra comuni (gestione associata in unione di comuni, in comunità montana, in convenzione). Le relazioni contengono inoltre numerose indicazioni tecniche di carattere statistico-metodologico, nonché diversi allegati tecnici. Rammenta infine che ogni nota riporta l'indicazione per ciascun comune (esposto per regione, provincia) del coefficiente di riparto relativo al fabbisogno standard in oggetto, espresso in dodici cifre decimali e che tale coefficiente sarà utilizzato quando, nel prosieguo, verrà stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a ciascuna funzione. Sottolinea altresì come il fabbisogno per ciascun comune sarà determinato dividendo tale ammontare per il coefficiente relativo a ciascun ente. Rileva che, oltre alle quattro Note in esame, è stata altresì trasmessa una nota metodologica contenente il Documento riepilogativo relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni, articolate nelle quattro note suddette, da cui risulta che la spesa di parte corrente considerata, tratta dai certificati di conto consuntivo 2009, ammonta a 8,8 miliardi di euro. Segnala che la Nota pone a raffronto per ciascun comune il coefficiente di riparto aggregato relativo

alla spesa storica contabilizzata nei certificati di conto consuntivo del 2009 e il coefficiente di riparto aggregato dei fabbisogni standard, mentre analoghi dati sono aggregati per classe dimensionale degli enti, per area territoriale e per regione, evidenziando lo scostamento tra i due valori considerati. Evidenzia altresì che tali considerazioni valgono anche per la Nota relativa alle analoghe funzioni delle Province (FP01U). Ricorda infine che per le Province saranno oggetto di analisi le seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio; funzioni nel campo della tutela ambientale; funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del mercato del lavoro).

In conclusione, attesa la notevole rilevanza del provvedimento in esame, ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento della tematica relativa all'adozione dei costi e dei fabbisogni standard per comuni e province. Propone quindi lo svolgimento, anche in tempi ravvicinati, di un ciclo di audizioni di rappresentanti degli organismi interessati dall'elaborazione dello schema di decreto, quali, ad esempio, la S.O.S.E. s.p.a., la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e l'ISTAT. Invita quindi il rappresentante del Governo a riproporre i dati che furono forniti in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo in materia di riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali – poi di venuto decreto legislativo n. 244 del 1997 – che prevedeva meccanismi di riequilibrio, peraltro mai attuati, dell'entità dei trasferimenti erariali tra enti sovradotati ed enti sottodotati – in funzione della rispettiva capacità impositiva – che si sarebbero dovuti sviluppare in un arco temporale di dodici anni. Tali elementi infatti, a suo avviso, potrebbero essere utilmente raffrontati con quelli che emergono dal nuovo riparto delle risorse che

dovrebbe risultare dall'attuazione del nuovo sistema dei fabbisogni e dei costi standard.

Rileva inoltre come l'introduzione dei costi e fabbisogni standard non possa prescindere dal riconoscimento di una effettiva autonomia impositiva in capo agli enti locali, onde scongiurare eventuali effetti sperequativi. Infine, con particolare riguardo alle province segnala l'opportunità di coordinare l'attuazione dello schema di decreto in esame con il quadro normativo di riferimento di prossima definizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, attesa la rilevanza del provvedimento in esame, esprime la piena disponibilità del Governo ad avviare un confronto di merito sulle questioni richiamate dal relatore, riservandosi di fornire ogni utile chiarimento nel prosieguo della discussione.

Fabio MELILLI (PD) richiama preliminarmente la necessità di procedere in sintonia con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale nella seduta del 17 dicembre 2013 ha già svolto, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, l'audizione di rappresentanti di COPAFF, S.O.S.E. s.p.a. e IFEL. Con riferimento al contenuto specifico del provvedimento, ritiene essenziale procedere ad una valutazione dei concreti effetti che lo stesso appare suscettibile di produrre sulla complessiva tenuta finanziaria degli enti locali, settore peraltro già oggetto, anche di recente, di interventi normativi. Attesa la diretta incidenza delle misure contenute nello schema di decreto sui meccanismi di riparto ed allocazione delle risorse previste dai fondi di solidarietà, ritiene inoltre necessario che l'intervento prospettato sia accompagnato dalla predisposizione di adeguati percorsi di riequilibrio economico-finanziario tra i singoli enti locali, a tal fine avvalendosi anche delle informazioni presenti nelle banche dati nella disponibilità del Governo.

Laura CASTELLI (M5S), nell'auspicare che la Commissione proceda in sintonia

con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni, con particolare riferimento ai rappresentanti della società S.O.S.E. s.p.a., anche al fine di verificare le ragioni dello slittamento dei termini relativi all'attuazione dei compiti ad essa assegnati.

Giuseppe DE MITA (PI), nel condividere l'esigenza di approfondimento delle questioni recate dal provvedimento, ritiene necessario procedere ad una verifica della effettività dei costi dei servizi erogati in ragione delle specifiche condizioni dei singoli enti territoriali, onde scongiurare il rischio di un sistema basato su una nozione astratta di costi e fabbisogni standard. Tale vizio è, a suo parere, rinvenibile anche in alcune disposizioni del cosiddetto disegno di legge Delrio in materia di città metropolitane, province ed unioni e fusioni di comuni, approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2013 ed ora all'esame del Senato, dal momento che, contrariamente ad altri provvedimenti del Governo, non sono state prese in debita considerazione le esigenze delle aree interne del Paese, rischiando in tal modo di giungere ad una definizione eccessivamente rigida di fabbisogni e costi standard, che non tiene ad esempio conto della distanza dell'ente territoriale dal centro di produzione del servizio erogato.

In considerazione della rilevanza della materia oggetto del provvedimento, ritiene quindi necessario adottare un approccio serio e rigoroso alle questioni da esso implicate, procedendo altresì allo svolgimento di un ciclo di audizioni sull'argomento.

Guido GUIDESI (LNA), ferma restando l'esigenza di procedere ad un supplemento di istruttoria sullo schema di decreto in esame, auspica che ciò non produca inutili sovrapposizioni rispetto al lavoro già svolto sul medesimo tema dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onde scongiurare il rischio di un differimento dei tempi di

esame di un provvedimento che appare invece, tanto più alla luce delle inefficienze riscontrabili nel sistema vigente, connotato da particolare urgenza. A suo giudizio, appare comunque opportuno che tutti gli enti locali ispirino la propria condotta finanziaria al principio della responsabilità. Ritiene altresì che nel dibattito complessivo sul tema oggetto dello schema di decreto debba trovare adeguato spazio anche l'analisi del rapporto esistente tra il numero del personale posto alle dipendenze dei singoli enti locali e quello dei suoi abitanti.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide le osservazioni dei colleghi in merito all'esigenza di approfondimento della questione dei costi e fabbisogni standard, allo scopo procedendo anche allo svolgimento di un ciclo di audizioni. Pur considerando non più differibile il tentativo di procedere ad una definizione dei fabbisogni standard per comuni e province, manifesta tuttavia il proprio scetticismo circa le effettive probabilità di successo degli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame. A suo avviso, il problema della disparità dei costi a fronte dei medesimi servizi erogati dai singoli centri di spesa non è più eludibile, come dimostrato dai più recenti dati relativi alle spese sostenute dagli enti locali, che registrano rilevanti e ingiustificati incrementi, ma dovrebbe essere affrontato, prima ancora che con il sistema dei fabbisogni e dei costi standard, mediante l'introduzione di un sistema basato sull'obbligatorietà, per tutte le pubbliche amministrazioni, delle convenzioni Consip per la fornitura di beni e servizi, in modo da assicurare significativi risparmi di spesa per le casse dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce del dibattito testé svoltosi, ritenendo che le questioni sollevate dal relatore e dai colleghi intervenuti appaiano meritevoli della dovuta considerazione, rinvia alle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione la puntuale definizione delle modalità organizzative più appropriate per

lo svolgimento dell'attività conoscitiva richiesta nel corso della discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, la rideterminazione della misura e delle modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ricorda che l'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 ha previsto la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che abbiano già ricevuto indennizzi ai sensi della legislazione vigente per beni perduti in Libia, nonché la possibilità di riesame, da parte di una commissione interministeriale, delle pratiche respinte per carenza di documentazione. A tal fine, la legge ha disposto l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, rimettendo la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Le risorse del fondo in riferimento sono state incrementate di ulteriori 50 milioni di euro, per il 2012, per effetto dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 che ha prorogato al 2012 l'impegno

di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 7 del 2009. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnico-illustrativa non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 1, concernente la misura di corresponsione dell'indennizzo, rileva che il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennizzo in riferimento, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 5, della summenzionata legge, è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato articolo 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo, in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Il decreto prevede, altresì, che, qualora, a conclusione dell'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo 4 un incremento del summenzionato coefficiente non inferiore a 0,05, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto. La norma, al fine di ridistribuire le risorse residue del fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009, come incrementato dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 216 del 2009 – stabilisce la misura dell'indennizzo da corrispondere a coloro che avendo subito misure ablatorie o limitative del proprio patrimonio in Libia, a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto, a riguardo, indennizzi in virtù di precedenti leggi. Tale indennizzo integrativo è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,6 le somme già erogate a titolo d'in-

dennizzo in base a precedenti leggi in materia, comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con l'esclusione di somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazioni monetarie.

Segnala come la relazione tecnica affermi che ad oggi i parametri possono essere aggiornati secondo le modalità di seguito illustrate.

In particolare, con riferimento al valore del monte-indennizzi, pari all'ammontare degli indennizzi erogati in base alle leggi precedenti, lo stesso, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, è stato stimato in 205 milioni di euro. Il monte-indennizzi accertato, relativo al 95 per cento delle pratiche per le quali, come detto, è stato possibile effettuare la quantificazione, è pari a circa 198 milioni di euro, per un ammontare di indennizzi da corrispondere pari a circa 59,5 milioni di euro. Ad oggi, sono stati erogati poco meno di 50 milioni di euro e le restanti quote sono in corso di erogazione. Il suddetto monte-indennizzi di 198 milioni di euro comprende anche le somme erogate dal 2009 ad oggi ai sensi delle precedenti leggi, anche in esecuzione delle sentenze nel frattempo sopravvenute, nonché le somme – complessivamente pari ad alcune decine di migliaia di euro da erogare a tale titolo previa deliberazione della competente Commissione, nei casi in cui il diritto all'indennizzo non appaia dubbio e i beni da indennizzare siano già stati valutati dal competente organo tecnico.

Relativamente all'incremento del monte-indennizzi conseguente all'esito positivo delle istanze di riesame e di primo esame presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, lo stesso è stato prudenzialmente stimato in 41 milioni di euro, con copertura a valere sul fondo istituito dalla richiamata legge, come puntualizzato nelle premesse del decreto ministeriale 7 ottobre 2010. Tuttavia, a seguito del decorso del termine di

decadenza di 60 giorni previsto dall'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto attuativo per la presentazione da parte degli interessati di nuova documentazione, il numero di pratiche ammissibili al riesame è risultato notevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Inoltre, un certo numero di istanze impropriamente presentate a titolo di riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009, sono invece risultate mere reiterazioni di istanze già tempestivamente presentate ai sensi delle precedenti leggi ma su cui non vi era stato un pronunciamento da parte della competente commissione interministeriale. Pertanto, in mancanza del requisito del previo rigetto per carenza di documentazione richiesto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009 ai fini del riesame, in caso di esito positivo di tali istanze, gli indennizzi riconosciuti non possono essere posti a carico del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, dovendo trovare copertura a valere sulle risorse ordinariamente previste per la corrispondenza di indennizzi ai sensi delle leggi precedenti. Rileva che ad oggi vi sono complessivamente circa 60 fascicoli da sottoporre all'esame della Commissione, per i quali non è ragionevolmente possibile valutare le probabilità di esito positivo né quantificare l'ammontare dell'indennizzo eventualmente riconosciuto. In via prudenziale, si può stimare che per tali fascicoli saranno deliberati indennizzi a titolo di riesame, a valere sulle risorse del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, per complessivi 5 milioni di euro, nonché indennizzi a titolo di « primo esame » per 1 milione di euro.

Con riferimento all'incremento del monte-indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, in sede di determinazione del coefficiente 0,30, lo stesso è stato prudenzialmente stimato in 113 milioni di euro, somma pari all'ammontare complessivo delle somme richieste a titolo di indennizzo dalle parti attrici nei relativi atti di citazione, con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Attual-

mente, a seguito della definizione di alcune di tali cause con esito tra l'altro in tutto o in parte positivo per l'Amministrazione di alcuni contenziosi di elevato valore e tenuto altresì conto dell'alea connessa all'esito dei successivi gradi di giudizio per le cause già definite in primo grado, l'incremento del monte indennizzi conseguente alla definizione delle liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009 e non ancora definite con sentenza passata in giudicato può essere stimato in complessivi 10 milioni di euro.

Riguardo al calcolo del coefficiente, le risorse stanziare dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, così come incrementate dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, sono pari a complessivi 200 milioni di euro (50 milioni di euro annui per gli anni 2009-2012). Nel calcolare il coefficiente occorre tener conto che una parte delle risorse del fondo, quantificata in 5 milioni di euro, dovrà essere impiegata per il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'eventuale esito positivo del riesame previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 7 del 2009.

In merito ai profili di carattere finanziario rileva infine che il decreto ministeriale in esame disciplina l'attribuzione di ulteriori indennizzi, mediante la rideterminazione del coefficiente moltiplicativo da applicare ai fini del loro computo, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure patrimoniali limitative da parte delle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, e da liquidare, presumibilmente, nel 2014. Tale attribuzione viene effettuata nell'ambito delle risorse a tal fine stanziare dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 e dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011 (200 milioni di euro riferiti al quadriennio 2009-2012), senza che sia nel frattempo intervenuta una proroga legislativa di tale impegno di spesa sul 2014, analogamente a quanto effettuato per il 2012, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Sul punto, pur preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa, ritiene opportuno che il

Governo confermi che l'attribuzione di tali indennizzi, come ricalcolati ai sensi del decreto ministeriale in esame, verrà eseguita nell'ambito delle risorse a tale fine stanziare a legislazione vigente ed effettivamente disponibili al netto degli importi già liquidati ed impegnati. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 7 del 2009, come rifinanziato dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, è previsto in bilancio uno specifico fondo per il pagamento degli indennizzi ai cittadini italiani per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti delle autorità libiche. Tali risorse sono iscritte in bilancio nel capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca, nell'anno 2014, residui pari a 49,9 milioni di euro.

Infine, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se nel monte-indennizzi, pari a 198 milioni di euro, siano state considerate anche le richieste di riesame, di cui fa menzione la relazione tecnica, coperte sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anziché sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009. Sottolinea infatti che, per effetto della riduzione dell'ammontare dei riesami (che passa da 41 a 5 milioni di euro) dovrebbe determinarsi un corrispondente incremento, di pari importo, del monte-indennizzi, giacché gli indennizzi relativi ai riesami, per quanto coperti nel loro importo originario con risorse già presenti a legislazione vigente, dovrebbero comunque essere oggetto di incremento e beneficiare, al pari degli altri indennizzi, del riparto del fondo di cui alla legge n. 7 del 2009. Segnala che, qualora tale incremento non fosse stato computato nel monte-indennizzi, considerate le modalità di calcolo del coefficiente risultanti dalla relazione tecnica, si determinerebbe una sovrastima del coefficiente stesso, con conseguente rischio di incapienza delle risorse del fondo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, e dell'emendamento 2.100 della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 10 dicembre 2013, ha espresso nulla osta sul nuovo testo delle proposte di legge C. 631 e abbinata, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Fa presente che, nella medesima sede, la Commissione ha espresso nulla osta anche sul fascicolo n. 1 degli emendamenti. Fa presente inoltre che successivamente l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, il quale contiene ulteriori proposte emendative non ricomprese nel precedente fascicolo, e l'emendamento 2.100 della Commissione. Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative rivestono carattere essenzialmente ordinamentale, in quanto volte a modificare talune disposizioni del codice

di procedura penale, e come tali non sembrano dunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene pertanto opportuno acquisire conferma da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 631 e abb.-A, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 2.100;

esprime

NULLA OSTA. »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Nuovo testo C. 1843.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il nuovo testo della proposta di legge C. 1843, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha esaminato, in data 23

ottobre 2013, la proposta di inchiesta parlamentare n. 13, concernente l'istituzione di una Commissione, composta di soli deputati, avente il medesimo oggetto della presente. Nella stessa seduta la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Rammenta che, successivamente, la Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 10 dicembre 2013, ha deciso di abbandonare l'esame della citata proposta, in quanto anche la Commissione affari costituzionali del Senato aveva proceduto all'approvazione, in sede referente, di un'analoga Commissione composta di soli senatori (doc. XXII n. 11), e di procedere nel senso di esaminare la proposta di legge C. 1843 volta all'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale. Osserva che la proposta di legge in esame riprende il testo del menzionato documento parlamentare n. 13, con alcuni adattamenti conseguenti alla diversa natura della Commissione che si propone di istituire. Il testo, composto da otto articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenti al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini svolte. Rileva che, ai sensi dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi volti a integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro, nonché eventuali responsabilità di apparati, strutture e organizzazioni, comunque denominati, in merito a tali fatti. La Commissione, composta da venti senatori e venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita, può, tra l'altro, compiere audizioni a testimonianza e richiedere copie di atti e documenti relativi ad altri procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali

di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – pari a complessivi 60.000 euro, di cui 35.000 euro per il 2014 e 25.000 per il 2015 – siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Sul punto ricorda che la proposta di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati n. 13 prevedeva una spesa complessiva di 55.000 euro, mentre la proposta di inchiesta parlamentare del Senato n. 11 non quantificava la relativa spesa, limitandosi a porne gli oneri a carico del bilancio interno del Senato. Rilevando l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, ritiene apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni in cui la Commissione è istituita, volto a introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria della Commissione di inchiesta. Nel far presente che il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che in data 5 dicembre 2013 la VII Commissione cultura ha adottato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professionisti dei beni culturali e istituzione di elenchi nazionali di detti professionisti, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione medesima. Rammenta che sul precedente testo del provvedimento la Commissione bilancio – acquisita la relazione tecnica del Governo, richiesta nella seduta del 18 settembre 2013 – ha espresso in data 16 ottobre 2013 parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, finalizzata a prevedere l'introduzione di una specifica clausola di neutralità finanziaria con riferimento alle attività correlate all'istituzione e all'alimentazione degli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. Osserva che l'ulteriore nuovo testo del provvedimento, nel recepire, al comma 4 dell'articolo 2, la predetta clausola di neutralità finanziaria, reca inoltre talune circoscritte modifiche di carattere essenzialmente formale. Nel rilevare che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene comunque opportuno acquisire conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, considerato il carattere formale delle modifiche richiamate dal relatore, ritiene che

il provvedimento non presenti profili problematici sul piano finanziario.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10.

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara, anche a nome dei cofirmatari dell'interrogazione in titolo, soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In data 12 dicembre 2013 il Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha fatto formale richiesta a questo Ministero di procedere all'erogazione a favore delle Regioni delle risorse oggetto di precedente accantonamento, poiché il complesso delle misure di contenimento dei costi della politica regionale poste in essere risulta in linea con la *ratio* della normativa di riferimento.

Ciò posto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dopo aver accertato che è stata completata la verifica istruttoria per tutte le Regioni coinvolte ha già provveduto a disaccantonare i trasferimenti erariali interessati, i quali attualmente risultano pertanto disponibili per la gestione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	103
5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ...	100
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, che mira a verificare la volontà del Governo di assumere iniziative normative finalizzate ad armonizzare la legislazione nazionale vigente in materia di benefici fiscali alla normativa dell'Unione europea.

Evidenzia, infatti, come la decisione 2013/678/UE, recentemente assunta dal Consiglio dell'Unione europea, preveda la possibilità per l'Italia di ampliare il numero dei beneficiari del regime di esenzione IVA per i soggetti con volume d'affari annuo non superiore a 65.000 euro annui e come in tale contesto sarebbe opportuno ampliare il novero dei contribuenti in favore dei quali sono previste semplificazioni e agevolazioni tributarie.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta fornita, evidenziando come la facoltà lasciata agli Stati membri dalla normativa europea potrebbe costituire l'occasione per introdurre misure di stimolo in favore delle iniziative imprenditoriali, in particolare per sostenere le imprese nella fase di *start-up*. Auspica, quindi, che il Governo muti il suo orientamento, introducendo strumenti agevolativi tributari nel senso indicato dall'atto di sindacato ispettivo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, integrando la risposta, evidenzia come essa abbia carattere meramente tecnico – amministrativo, essendo incentrata sulla problematica relativa alla perdita di gettito che deriverebbe dall'adeguamento della legislazione nazionale alle nuove normative europee, lasciando comunque aperta la possibi-

lità di adottare in futuro le misure di sostegno auspiccate dall'interrogazione.

5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, sottolineando come essa sottoponga alla valutazione del Governo un'ipotesi di modifica della disciplina IRPEF relativa alla concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei buoni pasto che consentirebbe di contemperare gli interessi dei lavoratori dipendenti e quelli dei gestori di un importante settore produttivo quale è quello della ristorazione. Ricorda che la questione è già stata oggetto di dibattito nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014, e costituisce dunque un importante spunto per ulteriori iniziative normative in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Rileva altresì come la risposta abbia volutamente carattere eminentemente tecnico, senza pregiudicare le decisioni politiche che potranno essere eventualmente assunte in materia.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Governo per aver fornito dati quantitativi precisi e puntuali riguardo al tema posto dall'interrogazione. Fa, tuttavia, presente come il valore dei buoni pasto forniti ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, pari a 5,29 euro, sia fermo da circa otto anni, laddove ad, esempio, in Francia tale quota non imponibile è fissata in 7 euro.

Auspica, dunque, che nel prossimo futuro si riescano a reperire le risorse necessarie a compensare l'innalzamento del valore esente di tali buoni fino a 7 euro, così da equipararli al valore defiscalizzato dei buoni previsto dall'ordinamento tributario francese.

5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende chiarire alcuni aspetti attuativi del regime IMU, con particolare riguardo all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto – legge n. 201 del 2013, concernente la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, rilevando come essa faccia altresì chiarezza su quali siano le responsabilità facenti capo ai Comuni nella materia affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende fare chiarezza sul regime IMU applicabile agli immobili di proprietà di enti non commerciali aventi utilizzazione mista.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando come, alla luce degli elementi forniti dal Governo, dovrebbe ritenersi superato il problema relativo alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di im-

mobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali, in parte ad attività non commerciali, da parte di enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'IMU. Evidenzia, quindi, come da ciò dovrebbe conseguire la possibilità, per i Comuni, di recuperare il gettito IMU dovuto dagli enti non commerciali proprietari di tali immobili anche per l'anno fiscale 2013.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha formulato una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, sul quale non è peraltro ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Pertanto il parere della Commissione sullo schema di decreto non potrà aver luogo prima della prossima settimana.

In tale contesto, nel ricordare come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento, nonché sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55) e sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60), scada lunedì 13 gennaio prossimo, chiede al rappresentante del Governo di esprimere l'impegno dell'Esecutivo ad attendere il parere della VI Commissione, anche oltre lo spirare del predetto termine, prima di procedere all'approvazione definitiva dei decreti legislativi, in considerazione del fatto che la Commissione stessa ha finora potuto disporre di poco tempo per approfondire tre provvedimenti piuttosto articolati, nonché della circostanza, già richiamata in precedenza, che su uno di essi non è stato ancora espresso il parere della Conferenza unificata.

Sottolinea, del resto, come la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, competente ad esaminare i provvedimenti presso l'altro ramo del Parlamento, non abbia ancora potuto avviarne l'esame ed abbia pertanto richiesto analoga disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

Marco CAUSI (PD) concorda con l'esigenza, segnalata dal Presidente, che il Governo attenda il parere parlamentare anche oltre il termine previsto prima di procedere all'adozione definitiva degli schemi di decreto legislativo in esame, considerando altresì opportuno che l'Esecutivo si renda disponibile a rispondere a eventuali quesiti che dovessero essere posti in merito al contenuto dei citati provvedimenti, pur rilevando come essi non sembrano presentare particolari aspetti pro-

blematici, costituendo atti dovuti di recepimento di direttive europee in vigore.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA considera comprensibile la richiesta avanzata dal Presidente, dichiarando la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, nonché sugli schemi di decreto n. 55 e n. 66, anche oltre il termine fissato per il 13 gennaio prossimo, pur ritenendo necessario che il parere venga espresso nella prossima settimana.

Segnala quindi l'opportunità che eventuali richieste di chiarimento in ordine al contenuto dello schema di decreto, ovvero al contenuto degli altri schemi in esame, siano formulate preventivamente, in modo da consentire al Governo di fornire alla Commissione più compiuti elementi di valutazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Richiamandosi alle considerazioni già espresse in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 43, e nes-

sun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'Assogestioni ha inviato una

nota sullo schema di decreto legislativo, nella quale si formulano alcune considerazioni sul contenuto del provvedimento. Ritiene quindi utile porre tale documento a disposizione di tutti i componenti della Commissione, al fine di disporre di maggiori elementi di valutazione ai fini dell'espressione del parere sullo schema di decreto che, come già accennato in precedenza, avrà luogo nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame si chiede « se e quali provvedimenti legislativi siano stati adottati per armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, così da ampliare il numero dei contribuenti per i quali sono oggi previste semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali, come l'esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell'acconto sull'imposta sul valore aggiunto, e se sia stata valutata altresì la possibilità di estendere tale regime di vantaggio sia alle imposte dirette che all'IRAP, attraverso la previsione di un'aliquota di vantaggio, sia ai contribuenti minimi ai quali oggi si applica il limite dei 30.000 euro, così da sostenere maggiormente il rilancio dell'attività di impresa ».

Al riguardo, si rileva che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 316/37, del 27 novembre 2013, è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/678/UE del 15 novembre 2013, riguardante la proroga dell'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul

valore aggiunto, con contestuale innalzamento della relativa soglia a 65.000 euro.

La proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2016, salvo entrata in vigore precedente di norme comunitarie relative che modifichino gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA. Inoltre né l'articolo, né i considerando prevedono limiti al campo di applicazione della deroga. Inoltre, all'articolo 1 è previsto un innalzamento della soglia a 65.000 euro.

Con riguardo, poi, al quesito dell'Onorevole interrogante, al fine di sostenere il rilancio dell'attività d'impresa, di armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, incrementando la soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, regime che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota pari al 5 per cento, si fa presente che tale richiesta sarebbe suscettibile di comportare una perdita di gettito di circa 29 milioni di euro su base annua, nonché bisognerebbe di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 2

5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver premesso che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino a un valore complessivo giornaliero di 5,29 euro, lamenta che in Italia, negli ultimi quindici anni, non è stato effettuato alcun adeguamento del valore di suddetta franchigia. Pertanto, chiede di sapere « quale sia l'onere per il bilancio dello Stato dell'attuale agevolazione corrispondente alla franchigia del valore del buono pasto pari a 5,29 euro e a quanto ammonterebbe il minor gettito derivante dall'incremento del valore a 7 euro, anche considerando l'opportunità di prevedere un adeguamento annuale in base all'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai ».

Al riguardo, sentiti il Dipartimento delle finanze e la Ragioneria Generale dello Stato si riferisce quanto segue.

Dai dati riportati nel Conto annuale 2012 a fronte di un spesa complessiva di 725 milioni di euro per l'agevolazione in esame, si è determinato un onere in termini di indebitamento netto pari a 627 milioni di euro.

Con riguardo alla richiesta avanzata dall'Onorevole interrogante di incrementare la quota esente fino a 7 euro su base giornaliera, l'onere da coprire per tutta la Pubblica Amministrazione, in termini di indebitamento netto, è stimato nell'ordine di 44 milioni di euro.

Invece, gli effetti finanziari in termini di minor gettito IRPEF derivanti dall'incremento auspicato dell'importo da esentare, sono stati valutati dal Dipartimento delle finanze in 31 milioni di euro per il 2014, in 36,4 milioni di euro per il 2015, ed in 36,3 milioni di euro se la modifica diventerà a regime.

ALLEGATO 3

5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti manifestano l'opportunità di emanare una circolare ministeriale interpretativa al fine di includere nell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, anche gli edifici industriali che abbiano subito danni tali da renderli di fatto inutilizzabili.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Il citato comma 3, dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera *b*), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'ultimo periodo della disposizione suindicata stabilisce, inoltre, che « i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

Tale disposizione ha la finalità di demandare al fatto regolamentare dei Comuni stessi l'ambito di applicazione dell'agevolazione in argomento.

Pertanto, il Dipartimento delle finanze sottolinea che i regolamenti comunali, di cui si fa menzione nell'interrogazione in esame, sulla base dei quali « vengono rigettate le domande presentate presso i comuni ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, sono adottati in base ad una specifica norma di legge che attribuisce ai comuni medesimi tale potestà regolamentare e non possono essere superati con un documento di prassi amministrativa ma solo con uno specifico intervento normativo che modifichi tale disposizione.

In ogni caso, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare che, laddove i comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari, il contribuente, in alternativa all'apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 » per avvalersi dell'agevolazione in argomento, poiché rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), *d*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (« interventi di restauro e di risanamento conservativo », « interventi di ristrutturazione edilizia », « interventi di ristrutturazione urbanistica »).

ALLEGATO 4

5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta l'esistenza di un problema interpretativo in ordine alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di immobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali e in parte ad attività non commerciali, da parte degli enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente che il problema interpretativo paventato dall'Onorevole interrogante deve ritenersi superato dal momento che è in fase di elaborazione il modello di dichiarazione IMU dovuta dagli enti non commerciali, corredato dalle relative istruzioni, la cui definizione deve essere adeguata alle recenti disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 719 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Occorre aggiungere che nel corso del 2013 sono state emanate, da parte del Dipartimento delle finanze, diverse risoluzioni per fornire chiarimenti in merito all'esatto adempimento dell'IMU da parte degli enti in argomento.

In particolare, con la risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013, è stato precisato che «sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali dovrà es-

sere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.

Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa ».

A quest'ultimo proposito si deve sottolineare che l'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, fissando al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU il termine di presentazione della dichiarazione, ivi compresa quella relativa agli enti non commerciali.

Occorre anche precisare che l'applicazione dell'IMU sulla base del criterio dell'utilizzazione mista dell'immobile è stata prevista dall'articolo 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2013; pertanto, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014.

L'impianto dichiarativo, succintamente delineato, non ha comunque prodotto ripercussioni negative sul sistema del versamento dell'IMU dovuta dagli enti in questione, che viene di regola effettuato

nello stesso anno di riferimento dell'imposta, costituendo la dichiarazione uno strumento di verifica dell'esatto adempimento del tributo.

Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, il Dipartimento ritiene opportuno richiamare il comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, innanzi citata, il quale prevede che il

versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in « tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente ...e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	117
Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	112
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
AVVERTENZA	116

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica inoltre che sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, si resta in attesa del parere della V Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, chiede di valutare l'opportunità di fissare una seduta per il prosieguo dell'esame del provvedimento nella giornata di domani, durante la quale ha l'intenzione di presentare degli emendamenti – peraltro già

anticipati ai colleghi in via informale — che recepiscono le condizioni espresse dalle Commissioni di merito in sede consultiva ed in particolare dalla I Commissione. Resta in attesa dell'espressione del parere della V Commissione, pur ritenendo che il testo in esame non presenti aspetti finanziari problematici.

Giancarlo GALAN, *presidente*, concorda con quanto testé proposto dalla relatrice e, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.4 Brescia, 1.5 Luigi Gallo, 1.6 D'Uva, 1.8 Marzana, 1.9 Vacca, 1.12 Brescia, 1.13 Luigi Gallo, 1.14 Simone Valente, 1.15 Brescia, 1.16 e 1.11 D'Uva, 1.10 Luigi Gallo, 1.17 Brescia, 1.20, 1.18 e 1.21 Luigi Gallo, 1.27 Di Benedetto, 1.25 Luigi Gallo, 1.31 Di Benedetto, 1.32 Vacca, 2.2 e 2.7 Battelli, 2.8 Luigi Gallo, 2.13 e 3.4 Simone Valente, 3.7 Luigi Gallo, 3.9 Battelli, 3.11 D'Uva, 4.2 Vacca e 4.3 Brescia.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 1 del provvedimento e ai relativi emendamenti.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA conferma il suo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati e non ritirati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 1.1 del

relatore, l'emendamento Rampi 1.3 e l'emendamento 1.2 del relatore. Approva successivamente l'emendamento Marzana 1.19 (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento Simone Valente 1.22, di cui è co-firmatario, raccomandandone l'approvazione. Segnala che lo stesso è ispirato ai principi di trasparenza e meritocrazia, in linea con il contenuto dell'emendamento 1.19, appena approvato dalla Commissione.

Simone VALENTE (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.22, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il loro parere contrario sullo stesso.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, osserva che il contenuto della predetta proposta emendativa Simone Valente 1.22 presenta dei profili problematici di rispetto della *privacy*, in quanto verrebbero comunicate delle valutazioni riguardanti i singoli candidati magari esclusi e non relative ai criteri di scelta degli stessi.

Ilaria CAPUA (SCpI) rileva come lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle procedure di abilitazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia abbia reso pubbliche, tra l'altro, le motivazioni per le quali taluni candidati non sono stati dichiarati idonei. Sottolinea quindi come il *trend* sembri andare nel senso di far conoscere anche i motivi di un giudizio non positivo su una singola persona in procedure di selezione pubblica.

Nicola FRATOIANNI (SEL) concorda con quanto appena affermato dalla collega Capua, valutando quindi favorevolmente l'emendamento Simone Valente 1.22. Chiede conseguentemente al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) con riferimento all'emendamento 1.22, suggerisce

risce di sostituire il riferimento al sito della Presidenza del Consiglio dei ministri ove pubblicare le informazioni, con quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oppure, ove esistente, con quello della fondazione Di Vagno.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, accogliendo la proposta della collega Piccoli Nardelli, esprime parere favorevole a condizione che il presentatore riformuli l'emendamento 1.22, nel senso di sostituire il riferimento al sito della Presidenza del Consiglio dei ministri con quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Maria MARZANA (M5S) chiede conferma in merito al mantenimento del restante contenuto dell'emendamento Simone Valente 1.22.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, assicura che la modifica da lui proposta concerne solo il sito ove pubblicare le informazioni, restando inalterato il resto della proposta emendativa.

Simone VALENTE (M5S) accogliendo la proposta del relatore, riformula conseguentemente il suo emendamento 1.22 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Simone Valente 1.22, così come riformulato (*vedi allegato*).

Maria MARZANA (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.23 e dell'emendamento Brescia 1.24, di cui è cofirmataria, chiedendo al relatore e al Governo di riconsiderare il loro avviso negativo sugli stessi.

Irene MANZI (PD) rileva come eliminare o ridurre il premio destinato a giovani ricercatori, che tra l'altro concorrono

in modo trasparente, non fa altro che pregiudicare gli stessi anziché la fondazione Di Vagno.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 1.23.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 1.24, volto ad introdurre una riduzione dell'entità del premio, anche secondo quanto affermato dai rappresentanti del gruppo SEL.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Brescia 1.24.

Francesco D'UVA (M5S) illustra il suo emendamento 1.26, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento D'Uva 1.26.

Simone VALENTE (M5S) illustra il suo emendamento 1.28, sottolineando come la fondazione Di Vagno abbia già ottenuto il 31 agosto 2012 un finanziamento triennale di 25.000 euro annuali dal 2012 al 2014. Non comprende quindi la motivazione di destinare ulteriori 100.000 euro alla predetta fondazione. Ricorda quindi come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità del 2014 il deputato Di Gioia abbia anch'egli sollevato la questione dei criteri per l'assegnazione di risorse alle fondazioni culturali, le quali devono essere finanziati ordinariamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si dichiara soddisfatta della discussione che si è aperta oggi in Commissione concernente il capitolo importante, anche se « doloroso », concernente il finanziamento delle fondazioni culturali. Rileva quindi che la cultura italiana, a partire dalla scuola e dall'università, viva un profondo travaglio che vede coinvolte anche le fondazioni culturali le quali hanno una natura sia privata che pubblica, consentendo ciò alle stesse di avere un'adeguata flessibilità

nella gestione. Dopo aver richiamato l'importanza della legge n. 534 del 1996 recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, osserva come siano molto poche le fondazioni culturali con archivi e biblioteche allocate nel sud dell'Italia, le quali vanno invece in qualche modo sostenute.

Nicola FRATOIANNI (SEL) dichiara il suo avviso contrario sull'emendamento Simone Valente 1.28, e su quelli analoghi che tendono a ridurre i finanziamenti alla fondazione Di Vagno. Rileva quindi come il contributo *una tantum* previsto nella proposta di legge in esame sia vincolato ad alcune necessità specifiche connesse al riordino e alla fruizione del patrimonio archivistico e bibliotecario della fondazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Simone Valente 1.28.

Luigi GALLO (M5S) illustra il suo emendamento 1.29, segnalando che il suo gruppo è contrario non nel merito, bensì nel metodo di attribuzione di finanziamenti a singole fondazioni culturali. Ricorda come la recente legge di stabilità abbia attribuito un milione di euro ad un'orchestra in realtà non esistente, l'orchestra del Mediterraneo facente capo al Teatro San Carlo di Napoli, sottolineando l'indignazione con cui tutte le altre orchestre italiane hanno accolto la notizia. Ricorda quindi come il suo gruppo abbia chiesto una nota tecnica dettagliata sui singoli enti da finanziare, peraltro mai fornita dal Governo. Ritiene quindi che se si dovessero erogare risorse per la fondazione Di Vagno bene farebbero le altre fondazioni culturali a reclamare di essere state escluse dal medesimo beneficio. In conclusione, ribadisce che se si vogliono prevedere finanziamenti per la fondazione in questione, si dovrebbero aumentare i fondi complessivi da destinare anche ad altre fondazioni.

Roberto RAMPI (PD) si dichiara in linea di principio d'accordo con lo spirito

dell'intervento del collega Gallo, anche se rileva una incongruenza nel fatto di voler ridurre l'entità del premio: se si è contrari allo stesso, si dovrebbe puntare esclusivamente alla sua soppressione. Rivendica poi la capacità della Commissione cultura di valutare, compiendo una scelta, se la fondazione Di Vagno meriti o meno l'assegnazione di determinate risorse. Aggiunge che nella legge di stabilità di recente approvata dal Parlamento è stato disposto un aumento del Fondo unico per lo spettacolo che non è stato per nulla pubblicizzato. Ribadisce quindi che la selezione di alcuni finanziamenti invece di altri, non significhi di per sé il disinteresse per le realtà non previste, ma una semplice valutazione di priorità, pienamente legittima.

Simone VALENTE (M5S) intervenendo sull'emendamento 1.29, chiede al Governo di chiarire come mai lo stesso non abbia ritenuto in passato di aumentare gli stanziamenti a favore della fondazione Di Vagno.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA dopo aver evidenziato come sia di difficile valutazione il presente, e quindi ancor più il passato, rileva come vi sia stato nei tempi trascorsi una prevalenza del criterio dell'opportunità su quello dell'oggettività nella scelta di soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici. Sottolinea però come il criterio oggettivo stia attualmente prevalendo su quello dell'opportunità. Il ministero che rappresenta sta quindi cercando di definire una serie di criteri oggettivi, sui quali si può discutere, ma che rappresentano comunque un'inversione di tendenza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Luigi Gallo 1.29.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.**C. 1363 Galan e C. 1405 Sbroolini.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, si resta in attesa del parere della V Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 13.05.**Sui lavori della Commissione.**

Luisa BOSSA (PD) tiene a commemorare il ricordo dell'onorevole Alessandra Siragusa, già componente della Commissione cultura nel corso della XVI legislatura, dando notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa. Aggiunge con vibrante commozione che la deputata, già protagonista della primavera di Palermo negli anni Novanta, eletta nelle file del Partito democratico, si è sempre distinta per la sua attività parlamentare competente ed umana, rivolta al sostegno delle esigenze dei più deboli.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si associa alla commozione espressa dalla collega Bossa, che ringrazia per avere informato della dolorosa notizia la Commissione tutta.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) si unisce alle considerazioni svolte dal presidente Galan e conferma di essere stato colto anch'egli di sorpresa dalla comunicazione dell'evento luttuoso, rispetto al quale esprime profonda vicinanza nei confronti dei familiari della deputata scomparsa.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.*(Parere alla VIII Commissione).**(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge n. 136 del 10 dicembre 2013 è stato indicato dalla stampa come il provvedimento del Governo sulla Terra dei fuochi. In realtà, sottolinea che esso contiene norme anche su questioni inerenti l'inquinamento delle terre, sempre in Campania, il dissesto idrogeologico e l'Ilva di Taranto. Rileva, tuttavia, che è sulla grave emergenza ambientale legata ai roghi di rifiuti tra Napoli e Caserta che si concentrano parti significative delle misure che illustrerà. Precisa al riguardo che quando si parla di Terra dei fuochi si fa riferimento, nello specifico, ad un fenomeno drammatico e ben delineato, quello dei falò di rifiuti che periodicamente, e con notevole frequenza purtroppo, vengono appiccati in molti luoghi dell'area metropolitana di Napoli. Sono roghi a scopo di lucro: spesso servono ad occultare lo smaltimento illegale di rifiuti tossici, come vernici, stoffe, residui industriali; altre volte vengono appiccati per recuperare materiali vendibili dai rifiuti come il rame. In tutti i casi, evidenzia che rappresentano una fonte allarmante di inquinamento ambientale, che ha indubbe ricadute sulla salute pubblica; anche perché vengono appiccati a ridosso di centri abitati. Aggiunge che, purtroppo, sul tema dei rifiuti in Campania spesso si fa con-

fusione: vengono messi nello stesso discorso i roghi tossici e le discariche, i siti di trattamento dei rifiuti e gli sversatoi abusivi, gli scarichi fuorilegge e gli impianti legali, gli interessi criminali della camorra e gli errori dello Stato. Si costruisce, nell'emergenza, un solo calderone dove diventa, a volte, difficile distinguere il problema dall'opinione, l'emergenza vera dalla posizione ideologica. In realtà, bisogna cominciare a guardare alla questione ambientale facendo le differenze e inquadrando i temi nelle loro specificità. Rileva che ci sono drammi veri, e ci sono opinioni legittime; ci sono mobilitazioni sacrosante legate ad esasperazione e dolore, e altre che hanno, invece, obiettivi politici. Distinguere e differenziare è necessario per capire e inquadrare adeguatamente il tema.

Osserva che la terra dei fuochi, quindi, va definita nel suo perimetro e nelle sue caratteristiche. Quando si usa questa espressione si parla dei roghi di rifiuti, così come sono stati descritti in precedenza. Evidenzia che il provvedimento in esame si concentra su questo argomento ma non solo; affronta anche il problema dell'interramento dei rifiuti tossici, compiuto negli anni scorsi in modo selvaggio e fuorilegge, soprattutto dalla camorra, che ha determinato un grave inquinamento della vecchia Campania *felix*, un duro colpo all'agricoltura locale, un rischio enorme per cittadini e consumatori. E affronta il tema delle bonifiche, di queste ed altri luoghi devastati dal traffico dei rifiuti.

Terre inquinate e roghi tossici non sono i soli aspetti dell'emergenza ambientale campana; quindi il provvedimento in esame certamente non esaurisce tutto il tema ma introduce novità interessanti e utili su un segmento specifico. Aggiunge che il decreto legge in oggetto è in corso d'esame in sede referente – in prima lettura – presso la Commissione ambiente, che ne ha competenza diretta. Precisa che le norme di competenza della VII commissione sono poche e limitate: si riferiscono ad alcuni brevi passaggi presenti nell'articolo 2, commi 1 e 2, e nell'articolo

7, comma 1, lettera e). Si riserva di illustrare tali disposizioni in seguito nel dettaglio; intanto ritiene utile effettuare una ricognizione sull'intero provvedimento, in modo da avere una visione organica e complessiva dell'iniziativa.

Sottolinea che il decreto si compone di dieci articoli, inclusa l'entrata in vigore disciplinata dall'ultimo articolo, e reca, come detto, disposizioni concernenti diverse emergenze ambientali ed industriali, non solo in Campania. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6). Osserva che si tratta di misure necessarie per proteggere la buona agricoltura e per difendere, al tempo stesso, i consumatori nel loro diritto a sapere e ad essere tutelati. L'articolo 2 disciplina l'istituzione di un Comitato interministeriale e di una Commissione (commi 1-2), con l'obiettivo, il primo, di determinare gli indirizzi e la seconda di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione, nello specifico, è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. Con riferimento all'organo di indirizzo per l'individuazione o il potenziamento delle suddette azioni e interventi, in base all'articolo 2, comma 1, il Comitato interministeriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal

Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2 dello stesso articolo. Precisa quindi che il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede poi che sulla base degli indirizzi stabiliti dal predetto Comitato interministeriale, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del provvedimento in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, sia istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Segnala come, sia al comma 1 dell'articolo 2, sia al comma 2 del medesimo articolo si faccia ancora riferimento, rispettivamente, al Ministro e al Ministero « per i beni e le attività culturali », anziché al Ministro e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come ormai è stato denominato questo dicastero dal giugno scorso. Si rende opportuno sottolinearlo non solo per produrre una correzione lessicale, ma

anche per tornare ad indicare una riflessione politica, utile probabilmente anche in questo caso, visto che la questione ambientale si collega a quella del turismo, e del turismo della cultura in Campania.

Aggiunge che l'articolo 3, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente assente dall'ordinamento. Si rende necessaria proprio per colpire in maniera diretta il fenomeno dei roghi tossici. Il nuovo articolo 256-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2 a 5 anni, specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede poi la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate. Ricorda quindi che l'articolo 4 aggiunge all'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-*ter*, che estende anche in relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente e dal codice penale gli obblighi di informazione del Pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, l'informazione va trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, anche alla regione interessata dal reato ambientale (anche per permettere gli interventi di competenza). Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il successivo articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnico-Administrativa (UTA) istituita per l'emer-

genza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, invece, recano ulteriori disposizioni che riguardano rispettivamente la disciplina dei versamenti contributivi al personale a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali concernenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

Rileva quindi che l'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono ai commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS. Ricorda ancora che l'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la

cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). In particolare, il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera *a*) modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale», per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, eliminandosi quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione). La lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.; costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A. Ulteriori disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 7 sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario (prevedendo, alla lettera *g*), anche una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali), nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lettera *e*). Segnala peraltro che, con riferimento alla determinazione conclusiva della predetta conferenza dei servizi, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente, nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i

venti giorni successivi all'intesa. Aggiunge che il successivo articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente provvedimento) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto, mentre l'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale. Precisa al riguardo che nei casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di tali imprese, siano oggetto di ricorso al tribunale, nelle more della definizione del giudizio, i termini di durata del programma redatto dal Commissario straordinario sono prorogati ed è attribuito al medesimo commissario, il potere di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Luigi GALLO (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, evidenziando peraltro che il decreto-legge in esame si focalizza su un tema che seppure grave come quello della terra dei fuochi non esaurisce il dramma che la Campania vive per la questione dei rifiuti. Si domanda poi chi il Governo abbia ascoltato per intervenire in questo senso, visto che i cittadini campani coinvolti dal Movimento Cinque Stelle sul provvedimento in esame si sono dichiarati unanimemente contrari ad esso non ritenendolo esaustivo dell'emergenza complessiva del territorio. Si riferisce, per esempio, alle scelte di militarizzare in passato le discariche senza definire una puntuale normativa in materia di prevenzione e responsabilità per la situazione esistente. Auspica quindi che si

possa intervenire a correggere il provvedimento in discussione, nel senso da lui indicato.

Giuseppe BRESCIA (M5S) si associa a quanto evidenziato dal collega Gallo, rilevando l'esigenza di affrontare in maniera più adeguata anche la difficile situazione esistente all'Ilva di Taranto. Ritiene necessario che nel decreto-legge siano previste misure diverse da quelle previste dal Governo, soprattutto in riferimento al rilancio di una zona che potrebbe rappresentare una grande opportunità per quel territorio. Pensa a questo proposito a misure analoghe a quelle adottate in altri Paesi, come in Spagna, dove a Bilbao è stato trasformata un'area industriale dismessa nel museo Guggenheim, divenuto uno dei più importanti di quel Paese.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ritiene che la soluzione da perseguire sia anche quella di investire risorse private per i musei, seppure è convinto che soluzioni innovative come queste troverebbero la contrarietà in molti di coloro che prediligono solo contributi statali, come Settis e Montanari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45.

ALLEGATO

**Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 1092 Distaso.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2013 con le seguenti: a partire dal 2014.

1. 1. Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: pace aggiungere le parole: e contro il fenomeno della violenza politica.

1. 3. Rampi.

Al comma 2, dopo le parole: la prima assegnazione è fissata il 25 settembre, sostituire: 2013. con: 2014.

1. 2. Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: redazione del bando inserire le seguenti: , che dovrà ispirarsi a criteri, procedure e modalità basati sui principi di meritocrazia e trasparenza,.

1. 19. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono rese pubbliche, anche con la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 22. (nuova formulazione) Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	124
Sui lavori della Commissione	123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 13.35.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 gennaio 2014.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, comunica che sono state presentate circa 350 proposte emendative al disegno di legge C. 1885 (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Osserva, quindi, che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, con riferimento al provvedimento in esame, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Zolezzi 1.22, in quanto reca disposizioni dirette a potenziare gli studi epidemiologici, con particolare riferimento all'approntamento dei registri tumori e dei registri per le malformazioni congenite, in tutte le aree che a livello nazionale presentano criticità ambientali; Marzana 1.83, che prevede l'approntamento da parte di tutte le regioni di specifici sistemi di monitoraggio ambientale e per la gestione delle emergenze; gli analoghi Venittelli 1.57 e Terzoni 1.68, che estendono al territorio della regione Molise le attività di monitoraggio sui terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti di rifiuti; gli analoghi Zan 1.64, Micillo 3.22, Dorina Bianchi 3.32, Oliverio 3.34, nonché gli identici Catania 3.33 e Russo 3.41, che assegnano risorse allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e alimentari al fine di consentire il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato per le azioni di contrasto agli incendi boschivi; Zaratti. 1.65, che reca esoneri dal pagamento dei ticket sanitari per i residenti nelle aree interessate da particolari fenomeni d'inquina-

mento ambientale; Micillo 1.73, che reca il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nel territorio delle province in cui vi sono aree a rischio ambientale; Tagliatela 1.01, che reca l'istituzione del sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia; Fico 1.05, che prevede l'ammissione al programma « Zone franche urbane » dei comuni appartenenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi; Russo 1.06, che reca disposizioni dirette a consentire al Ministero per le politiche agricole la promozione di una misura nazionale a sostegno della competitività delle imprese agricole, con particolare riferimento alla promozione dell'imprenditoria giovanile; Russo 2.01 in quanto recante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella esecuzione di contratti pubblici, nonché nella erogazione di provvidenze pubbliche connesse all'attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate; Russo 2.05, in quanto recante la deroga al Patto di stabilità interno per i comuni di Napoli e di Caserta e per le province di Napoli e di Caserta, limitatamente alle spese per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi da inquinamento e per il pagamento degli straordinari al personale di polizia locale; Russo 2.07, in quanto reca l'autorizzazione ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e al contrasto delle attività criminali; Russo 2.08, in quanto reca l'autorizzazione per i comuni di Napoli e di Caserta e per le province di Napoli e di Caserta ad assumere personale di polizia locale in deroga alla normativa vigente per l'anno 2014 per esigenze di contrasto alla criminalità ambientale; gli identici Manfredi 3.100 e Di Lello 3.101, che recano novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) finalizzate a trasformare in delitti una serie di reati contravvenzionali in esso previsti; De Rosa 3.11, in quanto introduce l'istituto processualpenalistico del sequestro conservativo e preventivo in tutti procedimenti aventi ad oggetto i reati

previsti dal Codice ambientale; gli identici Di Lello 3.19 e Manfredi 3.20, in quanto introducono nel Codice ambientale il reato di disastro ambientale; Borghi 3.21, in quanto elimina l'istituto del silenzio assenso della prefettura in caso di richieste di comunicazioni antimafia in materia di appalti o concessione di servizio per la raccolta dei rifiuti; Zolezzi 3.23, in quanto reca una modifica alla fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 257 del Codice ambientale a carico di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee senza provvedere alla bonifica relativa bonifica; Manfredi 3.24, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 256-*sexies*, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*) e *h*) e all'articolo 256-*septies*, in quanto incidenti su condotte criminose afferenti in termini generali alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti; Zolezzi 3.35, che introduce il reato di falsificazione della documentazione prescritta in materia di classificazione dei rifiuti; Russo 3.04, che modifica i criteri di ripartizione territoriale del Fondo sanitario nazionale, tenendo anche conto delle particolari situazioni di criticità ambientale e sanitaria che si registrano in alcune aree del Paese; Dorina Bianchi 4.01 e l'analogo Mariani 9.02, in quanto recanti disposizioni organizzative per rafforzare alcune attività del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare; Grimoldi 4.02, in quanto prevede l'utilizzo dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito di procedimenti penali per traffico e smaltimento illegale di rifiuti per la bonifica dei siti inquinati su tutto il territorio nazionale; Manfredi 5.11, che prevede la possibilità di assunzioni di specifico personale da parte della società in house della regione Campania che svolge attività nel settore della bonifica di siti contaminati; Nesci 5.12, che prevede a carico dei commissari straordinari per la gestione delle emergenze rifiuti particolari forme di rendicontazione nei confronti dell'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti; Busto 5.13, in quanto reca

modifiche al Codice ambientale in materia di responsabilità dei soggetti tenuti a conservare apposita documentazione delle attività svolte in tema di gestione dei rifiuti; De Rosa 6.8, che prevede la soppressione della gestione commissariale per l'emergenza socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno; Dorina Bianchi 6.9, in quanto affida all'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, la realizzazione di progetti volti alla protezione dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio naturale, alla protezione del suolo e alla decontaminazione delle aree dismesse; Marzana 7. 27, che prevede disposizioni di ampliamento della gamma di sostanze inquinanti per le quali è obbligatorio fissare per legge valori limite di concentrazione nell'aria a fini di prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico; Zan 7.01, che ripristina la figura del Garante dell'autorizzazione integrata ambientale già prevista da precedenti provvedimenti d'urgenza per lo stabilimento Ilva di Taranto; Zaratti 7.02, che reca disposizioni di carattere generale in ordine alla redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale; De Lorenzis 7.04, che reca disposizioni dirette a integrare i contenuti del piano industriale di conformazione delle attività produttive relativamente alle imprese di interesse strategico nazionale la cui attività abbia arrecato danni all'ambiente; Cominelli 8.01, in quanto reca misure per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nei siti contaminati di Crotone e di Brescia; De Lorenzis, 8.02, che prevede compensazioni a favore delle popolazioni di Taranto e di Statte; Burtone 8.03, in quanto reca misure in favore della riqualificazione urbana di centri abitati siti in prossimità delle aree SIN o di impianti industriali a rischio; Dallai 8.04, che esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi; Dallai 8.05, che esclude dal patto di stabilità

interno le spese sostenute dal comune di Abbadia S. Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica del sito minerario dismesso ubicato nel territorio comunale; Nesci 8.06, che detta norme dirette a definire i contenuti e ad accelerare le procedure per il rilascio degli atti autorizzatori necessari ad avviare gli interventi di bonifica del sito inquinato di Crotona-Cassano-Cerchiara; De Lorenzis 9.01 che reca disposizioni dirette a pianificare progetti di riconversione e di riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto; Nesci 9.03, che prevede l'obbligo per le regioni di istituire un registro complessivo dei tumori al fine di raccogliere dati sulla salute e sui fattori di rischio della popolazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S), in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dal presidente, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'emendamento a sua firma 1.22, soprattutto con riferimento alle disposizioni in esso contenute che consentono la pubblicazione dei dati epidemiologici riferiti a tutti i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e relativi al periodo 2003-2009, peraltro già raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità. Ritiene, infatti, che nel momento in cui il Governo, con il provvedimento in questione, manifesta la volontà di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini che risiedono nelle aree a forte criticità ambientale, la possibilità di disporre di un quadro aggiornato dei fenomeni epidemiologici è sicuramente importante anche per utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse pubbliche allo scopo stanziato. Chiede altresì che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse anche in ordine agli emendamenti a sua prima firma 3.23 e 3.35, dalla cui approvazione deriverebbe l'effettivo rafforzamento dell'azione di repressione di alcuni reati ambientali particolarmente pericolosi e diffusi, a partire dalle aree della regione Campania oggetto del decreto-legge.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime perplessità sui criteri di giudizio usati dalla

presidenza nel rendere la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti. Ritiene, infatti, che dal titolo del provvedimento d'urgenza in esame emerge in modo chiaro che esso non ha ad oggetto solo le specifiche e ben individuate aree a forte criticità ambientale della regione Campania (Terra dei Fuochi) e della regione Puglia (Taranto), ma le emergenze ambientali in via generale. Conclude, quindi, chiedendo che si proceda ad un radicale mutamento delle valutazioni di inammissibilità espresse, le quali non dovrebbero mai essere dettate, come sembrerebbe nel caso di specie, da ragioni politiche.

Ermete REALACCI, *presidente*, in risposta al deputato Zaratti, sottolinea che, nel rendere la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti sopra riportati, la presidenza si è esclusivamente attenuta alla lettera e alla sostanza della norma di cui all'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento della Camera che, a tutela del principio della omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge, impone di dichiarare «inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

Enrico BORGHI (PD), condividendo quanto dichiarato dal presidente della Commissione, richiama tutti i colleghi a farsi carico di interpretare con scrupolo e con rigore la funzione legislativa, dal cui coerente esercizio dipende in misura non irrilevante l'autorevolezza e la credibilità della politica e delle istituzioni rappresentative, sottolineando, in particolare, l'incoerenza di chi qualche settimana fa, legittimamente, ha espresso critiche sull'eterogeneità dei provvedimenti legislativi e oggi critica invece il rigore con cui la presidenza applica le norme regolamentari dirette a salvaguardare l'omogeneità di contenuto del provvedimento all'esame della Commissione.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo per una precisazione, fa notare al collega Borghi che la responsabilità dell'eteroge-

neità di contenuto dei più recenti provvedimenti legislativi d'urgenza, a partire dal decreto-legge « Salva-Roma », non può che ricadere unicamente sulla maggioranza parlamentare e sul Governo.

Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine agli emendamenti a sua prima firma 1.06, 2.05 e 2.08, tutti coerentemente finalizzati a rafforzare le politiche di contrasto dei gravissimi fenomeni di sversamento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi e a realizzare concreti interventi a tutela di quelle aree e di sostegno alle produzioni agroalimentari.

Patrizia TERZONI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni precedentemente svolte dal collega Zaratti, invita la presidenza a rivedere i criteri di giudizio sull'inammissibilità degli emendamenti.

Mirko BUSTO (M5S), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalla presidenza, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine all'emendamento Terzoni 1.68, manifestando fin d'ora la disponibilità a rivederne i contenuti e a riferirlo alle aree oggetto del provvedimento d'urgenza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita la presidenza a valutare l'opportunità di riconsiderare le pronunce di inammissibilità relative agli emendamenti riferiti all'articolo 3, sia in quanto riferiti a una norma a valenza generale e applicabile su tutto il territorio nazionale, sia perché particolarmente utili a rafforzare l'azione di contrasto della criminalità ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto delle osservazioni svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, avverte che la presidenza si riserva di effettuare comunque un supplemento di istruttoria sugli emendamenti per i quali sarà avan-

zata la richiesta di riesame. Al riguardo, propone di fissare alle ore 17 di oggi pomeriggio il termine per la presentazione delle richieste di riesame del giudizio di inammissibilità.

La Commissione concorda.

Il ministro Andrea ORLANDO ringrazia, anzitutto, i deputati per l'attenzione prestata al provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, di cui è testimonianza anche la qualità e il contenuto delle proposte emendative presentate.

Esprime, inoltre, pieno apprezzamento non solo per le valutazioni espresse dal presidente della Commissione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, ma anche e soprattutto per le ragioni che ne sono alla base e dalle quali non può prescindere chiunque abbia a cuore l'autorevolezza e la credibilità delle istituzioni e della politica. Aggiunge, quindi, che nel decreto-legge in esame vi sono disposizioni dirette, non a fronteggiare tutte le emergenze ambientali e industriali presenti sul territorio nazionale, ma solo quelle specificamente indicate nel preambolo e nel testo del provvedimento d'urgenza, fatta eccezione per la norma che introduce il reato di combustione illecita di rifiuti che non poteva che essere di portata generale per motivi di legittimità costituzionale.

Quanto alle osservazioni di merito, manifesta fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere, ove correttamente riferite all'oggetto del provvedimento d'urgenza, le proposte emendative coerenti con le misure in esso contenute e idonee a implementarne gli effetti positivi, a partire da quelle a sostegno delle produzioni agricole e a tutela della salute dei cittadini nei territori considerati dal decreto legge. Conclude, quindi, manifestando l'ulteriore disponibilità del Governo a prendere in attenta considerazione le proposte emendative più generalmente dirette a rafforzare le politiche ambientali, ove le stesse siano riproposte dai presentatori, in occasione dell'esame del disegno di legge in materia ambientale (cosiddetto « collegato ambientale ») che il Governo si appresta a

presentare in Parlamento, ovvero in occasione dell'ormai prossimo esame, da parte dell'Assemblea della Camera, del testo unificato predisposto dalla Commissione Giustizia per l'inserimento dei reati ambientali nel Codice penale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento agli atti del Governo nn. 44, 53, 57, 69, all'esame della Commissione, per i

quali il termine per l'espressione del parere è fissato al 13 gennaio prossimo, chiede al Ministro dell'ambiente l'impegno del Governo ad attendere il parere parlamentare entro la fine del mese di gennaio, anche in considerazione del fatto che su taluni di tali atti non si è ancora pronunciata la Conferenza Stato-regioni.

Il ministro Andrea ORLANDO dichiara di accogliere la richiesta testè avanzata dal presidente, impegnandosi quindi a non adottare in via definitiva i richiamati atti del Governo in assenza del parere parlamentare.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini tecniche di cui al medesimo comma, un programma di « indagini dirette » sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste al successivo comma, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi e delle acque di falda, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more del completamento delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione vista l'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, risultanti tali a seguito delle indagini di cui all'articolo 1, comma 01, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, approva il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per lo svolgimento delle indagini dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui al comma 01 dell'articolo 1, a integrazione delle risorse di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014-2016. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione « ricerca e innovazione ».

1. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania effettuano, anche in via indiretta, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati ambientali disponibili e delle tecniche di telerilevamento, una mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura a rischio di contaminazioni imputabili a sversamenti e/o smaltimenti abusivi che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

- 1. 1.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, prima delle parole: Il Consiglio per la ricerca *aggiungere le seguenti:* La protezione civile, l'agenzia delle entrate.

- 1. 2.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, dopo le parole: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale *aggiungere le seguenti:* quale coordinatore degli interventi.

- 1. 3.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 1, dopo le parole: superiore di sanità *aggiungere le seguenti parole:* le Università italiane.

- 1. 4.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole: Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania *aggiungere le seguenti:* , i Dipartimenti Universitari di area agraria, sanitaria e ambientale delle Università della Campania.

- 1. 5.** Manfredi, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, dopo la parola: svolgono *aggiungere le seguenti:* sotto la direzione, il controllo e il coordinamento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 1. 6.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, sostituire le parole da: da adottare *fino a:* mediante combustione *con le seguenti:* da adottare entro quindici giorni dalla data in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, delle falde sottostanti e dei pozzi limitrofi, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

- 1. 7.** Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1 sostituire le parole da: le indagini tecniche *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le indagini tecniche per la mappatura, ricorrendo anche agli atti ed alla documentazione in possesso della magistratura, a tutte le banche dati disponibili accreditate, e mediante tutte le strumentazioni necessarie in dotazione dei corpi e degli enti, anche di telerilevamento e georadar, dei terreni, e delle acque di

falda, tramite accurato censimento dei pozzi, della regione Campania, indicando come prioritari quelli destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di tombamenti di rifiuti, sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante combustione.

1. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, dopo le parole: anche mediante strumenti di telerilevamento *aggiungere le seguenti:* in associazione ad indagini geofisiche ed analitiche da eseguire direttamente in campo.

1. 9. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole: anche mediante strumenti di telerilevamento, *aggiungere le seguenti:* ed utilizzo di georadar.

1. 10. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, dopo le parole: anche mediante strumenti di telerilevamento *aggiungere le seguenti:* e caratterizzazioni ambientali.

1. 11. Grimoldi.

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura » *con le seguenti:* « dei terreni destinati all'agricoltura rientranti nelle aree dei Comuni della regione Campania indicati nella Direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « agli enti di cui al comma 1 » *aggiungere le seguenti:* « ed al commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010 »;

c) al comma 5 sopprimere le parole da: « relativi ai terreni indicati » *fino a:* « terreni oggetto dell'indagine. »;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: « Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini di cui al comma 1, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono indicati i terreni rientranti nelle aree dei Comuni indicati nella Direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013 che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con il decreto di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate ».

1. 12. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: dei terreni *aggiungere le seguenti:* e delle falde.

1. 13. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole: destinati all'agricoltura, *aggiungere le seguenti:* o utilizzati ad uso agricolo anche temporaneo negli ultimi 20 anni.

1. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, dopo le parole: dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, *aggiungere le seguenti:* e a disca-

riche autorizzate e del parco Nazionale del Vesuvio e, dopo la parola: abusivi, aggiungere le seguenti: e autorizzati.

- 1. 15.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di accertare aggiungere le seguenti: contestualmente alla verifica e ricognizione di tutte le indagini già svolte nel tempo dagli enti incaricati,.

- 1. 16.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, dopo le parole: anche mediante combustione aggiungere le seguenti: previa verifica e ricognizione di tutte le indagini già svolte nel tempo dagli enti incaricati, ponendo la regione Campania responsabile dei relativi procedimenti, da rendersi pubblici e consentendo la partecipazione alla verifica di associazioni ambientaliste e l'accesso agli atti di tutti i soggetti portatori di diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi collettivi. I nuovi monitoraggi da eseguire devono tener conto delle enormi quantità di analisi, atti sia, per i tanti siti puntiformi, sia per territori di aree più vaste. Ogni ulteriore intervento deve tener conto ed analizzare tutto lo stato dell'arte pregresso. Solo in esito a questi studi di sintesi è possibile ipotizzare nuove attività.

- 1. 17.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni ed i relativi aggiornamenti sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via *web*. Contestualmente alle operazioni di cui al

presente comma, al fine di prevenire ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, gli enti territorialmente competenti possono adottare sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o la regolamentazione del traffico delle strade di accesso ai siti oggetto di abbandono e depositi illeciti di rifiuti. Gli enti locali, oppure il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ne ricorrano i presupposti, esercitano l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente paragrafo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

- 1. 18.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle indagini tecniche vengono considerati gli elementi conoscitivi già in possesso delle amministrazioni centrali e locali, compresi i dati sulla salubrità dei prodotti agricoli, considerando, al fine di determinare la reale contaminazione, i livelli di fondo naturale di alcuni microelementi presenti nei suoli e nelle falde.

- 1. 19.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità del presente comma sono utilizzate come dati di base le mappature delle aree contaminate già eseguite dalle istituzioni preposte; tali mappature sono verificate ed aggiornate. Per le attività di cui al primo periodo, gli Enti ivi indicati si avvalgono anche delle segnalazioni dei comuni e delle Aziende sanitarie locali delle aree interessate.

- 1. 20.** Dorina Bianchi, Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. I ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto interministeriale da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attivano un tavolo di lavoro tecnico-scientifico al fine di stabilire, entro 20 giorni, parametri analitici e precisi valori limite, per i suoli destinati alla produzione agricola e all'allevamento, e per le acque di falda da destinarsi a uso alimentare ed irriguo, che definiscano i vari gradi di rischio per la salute e per l'ambiente, attraverso cui catalogare univocamente e senza incertezze i terreni che verranno mappati o caratterizzati. Sulla base dei dati forniti dal tavolo tecnico il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali effettua la catalogazione dei terreni, individuando quelli utilizzabili per la produzione agricola alimentare.

1. **21.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania con ogni altra criticità ambientale a livello nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità analizza e pubblica i dati relativi allo studio epidemiologico « Sentieri » relativo a tutti i Siti di interesse nazionale a cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, aggiorna lo studio in questione per tutte le aree SIN sul territorio nazionale, stabilendo eventuali potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della

regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. **22.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Nei terreni risultati positivi alla valutazione di contaminazione, le autorità di cui al comma 1 provvedono ad effettuare una caratterizzazione chimica delle acque di falda sottostanti al fine di identificare i pozzi idrici non idonei all'estrazione a scopi irrigui e alimentari.

1. **23.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dei monitoraggi e della mappatura di cui al comma 1, e per una più celere individuazione dei terreni da destinare a coltivazioni *no food*, alla fito-bonifica e a specifiche filiere agro-energetiche e industriali, gli enti di cui al precedente comma devono prioritariamente utilizzare le analisi, atti, e caratterizzazioni già effettuate, relative a ben individuati territori di aree vaste, siti puntiformi, siti di interesse nazionale e regionale, anche individuati nei piani di bonifica approvati o in via di approvazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. **24.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori di cui al presente articolo, la regione Campania, nell'ambito dei vincoli derivanti dall'applicazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, effettua un programma straordinario di *screening* sanitario, nonché di accertamenti ed indagini diretti a tutelare la salute della popolazione residente, senza oneri a carico dei cittadini.

1. **25.** Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori di cui al presente articolo, la regione Campania, in deroga ai vincoli derivanti dall'applicazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, effettua un programma straordinario di *screening* sanitario, nonché di accertamenti ed indagini diretti a tutelare la salute della popolazione residente, senza oneri a carico dei cittadini.

1. **27.** Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di una più completa ricognizione delle fonti di contaminazione storica dei terreni, le indagini di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto delle risultanze di ogni altra pregressa attività di indagine compiuta su siti puntuali del territorio della regione Campania così come su aree più estese.

1. **26.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente
1-bis. Ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato « S.I.M.A.G.E. » (Sistema integrato

per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze) al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria. L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.

1. **83.** Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: possono avvalersi *con le seguenti:* devono avvalersi.

1. **29.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Il nucleo operativo ecologico a carabinieri per la tutela della salute *con le seguenti:* Tutte le forze dell'ordine e le polizie locali.

1. **30.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, dopo le parole Corpo forestale dello Stato *inserire le seguenti:* del CNR, dell'ENEA, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

1. **31.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 2, aggiungere prima delle parole: dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, *le seguenti* del Corpo delle Capitanerie di porto,.

1. **32.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2 dopo le parole: dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari *aggiungere le seguenti:* del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'agenzia delle entrate, dell'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici.

- 1. 33.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: della repressioni frodi dei prodotti alimentari *le seguenti parole:* dell'Istituto nazionale di economia agraria.

- 1. 34.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, dopo le parole: della repressioni frodi dei prodotti alimentari *aggiungere le seguenti parole:* dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

- 1. 35.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

- 1. 36.** Grimoldi.

Al comma 2, dopo le parole: organismi della regione Campania. *aggiungere le seguenti:* In particolare, l'INEA condurrà un'analisi sulle reali prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari della « Terra dei Fuochi », verificando le principali dinamiche del rapporto tra qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e qualità percepita dal consumatore elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il modello dovrà essere utilizzato anche per calibrare il *marketing* dei prodotti agroalimentari campani in vista di EXPÒ 2015 e supportare il *policy maker* regionale nell'elabo-

razione di sottoprogrammi tematici da finanziare con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

- 1. 84.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, dopo le parole: regione Campania *aggiungere le seguenti:* nonché dei documenti cartacei, fotografici e video forniti dai cittadini di propria iniziativa.

- 1. 37.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto degli enti di cui ai commi 1 e 2 e dei ministeri competenti, unifica, integra, rende organici e consultabili i dati di cui viene in possesso, al fine di creare un quadro generale della situazione campana realistico e analiticamente supportato.

- 1. 38.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le amministrazioni centrali e locali e ogni altro ente a carattere tecnico/scientifico in possesso di dati rilevanti in materia di inquinamento ambientale sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

- 1. 85.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì tenute a fornire ogni elemento, in loro possesso, in quanto utile alla ricostruzione della tipo-

logia di inquinamento da cui è interessato ciascun sito specifico, tutte le autorità giudiziarie che abbiano condotto indagini in merito.

1. **39.** Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È onere del Sindaco, quale responsabile della salute pubblica, richiedere presso le Autorità Giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti al proprio comune di proprie zone di competenza.

1. **86.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È facoltà del Sindaco, quale primo responsabile della salute pubblica locale, richiedere presso le Autorità Giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti alle proprie zone di competenza al fine di porre in essere ogni attività preventiva o riparatoria.

1. **40.** Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ai ministeri competenti e agli enti sovraordinati tutte le proprie attività svolte per la verifica e la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e i relativi

esiti e di esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso.

1. **87.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ogni 3 mesi ai ministeri competenti agli enti sovraordinati e ai cittadini tutte le proprie attività svolte per la verifica e la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e dai roghi tossici con i relativi esiti e di esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso. I ministeri renderanno pubblici questi dati integrandoli in un'unica piattaforma web di facile consultazione.

1. **41.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i titolari di diritti reali con le parole: i proprietari o i titolari di diritti reali.

1. **42.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 4 sostituire nel primo periodo: I titolari con: I proprietari e i titolari.

1. **43.** Silvia Giordano, Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Pisano, Sibia.

Al comma 4, dopo la parola: indagini aggiungere la parola: dirette.

1. **88.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai suddetti soggetti deve comunque essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni.

1. **44.** Pellegrino, Zaratti, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo: Qualora i soggetti di cui al primo periodo impediscano o oppongano resistenza all'accesso, le forze dell'ordine incaricate devono, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, procedere all'accesso forzato al solo fine di consentire l'effettuazione dei prelievi necessari alle analisi del suolo, delle acque e dei prodotti coltivati ove presenti.

1. **45.** Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, terzo e quarto periodo, dopo le parole: del mare e della salute *aggiungere le parole:* sentiti gli enti locali.

1. **46.** Pellegrino, Zaratti, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le seguenti parole: qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione *con le seguenti:* qualora sia stata poste in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.

1. **47.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. I titolari del possesso dei terreni destinatari di provvedimenti di interdizione

dalla produzione agroalimentare, laddove risultati estranei alla commissione dei delitti di cui al presente decreto, hanno diritto ad indennità da determinarsi secondo i criteri delle occupazioni temporanee previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001 per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere di bonifica. Tali disposizioni sono da inserire nel programma straordinario e urgente definito nel successivo articolo 2 comma 4.

1. **48.** Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della Salute e delle politiche agricole, adotta il decreto di cui all'articolo 241 del Decreto Legislativo 152/2006 relativo al regolamento per la bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente delle aree destinate alla produzione agricola.

1. **89.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle attività svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta metodologica sui protocolli da seguire per effettuare in sito la verifica della presenza di contaminanti nei suoli agricoli e nelle acque di irrigazione che per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimen-

tari ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 e sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

- 1. 90.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

Entro 90 giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, la Protezione civile, avvalendosi della collaborazione e gli enti di cui al comma 1 e con il supporto degli enti di cui al comma 2 del presente articolo, presenta ai ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte, delle indagini già in suo possesso e delle metodologie usate contenente anche soluzioni su possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva.

- 1. 49.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola: « sessanta » con la parola: « novanta »;

b) al primo periodo dopo le parole: « di cui al comma 1, gli enti » aggiungere la parola: « coordinati »;

c) al primo periodo sostituire le parole: « una proposta » con la parola: « soluzioni »;

d) al primo periodo dopo le parole: « possibili interventi di bonifica » aggiungere le parole: « sui tempi e sui costi »;

e) al primo periodo dopo le parole: « relativi ai terreni » aggiungere le parole: « e alle acque di falda ».

- 1. 50.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 5 dopo le parole: una relazione con i risultati delle indagini svolte inserire le seguenti: e le indagini già in proprio possesso.

- 1. 51.** Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 5, dopo le parole: una relazione con i risultati delle indagini svolte aggiungere le seguenti parole: e le indagini già in proprio possesso.

- 1. 91.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione con i risultati con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, aggiungere le seguenti: rendendo pubblici i criteri di definizione dei terreni prioritari e non prioritari.

- 1. 52.** Tino Iannuzzi, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 5, dopo le parole: una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate *aggiungere:* fendendo pubblici i criteri di definizione dei terreni prioritari e non prioritari.

- 1. 92.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5 dopo le parole: una relazione con i risultati delle indagini svolte *aggiungere le seguenti:* le indagini già in proprio possesso.

- 1. 53.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 5 dell'articolo 1, primo periodo dopo le parole: metodologie usate *aggiungere:* utilizzando in proposito, le attività analitiche e di indagine già svolte dagli organismi della Regione Campania.

- 1. 54.** Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: interventi di bonifica relativi ai terreni *aggiungere le seguenti parole:* e delle acque di falda di cui al comma 1-*quinquies*.

Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed acque di falda.

- 1. 55.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dalla medesima direttiva, *aggiungere le seguenti:* partendo dalla messa in sicurezza delle aree identificate già dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati.

- 1. 56.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono altresì, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Molise, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Molise destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione di cui al comma 5, secondo periodo, gli enti di cui al primo periodo, presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni della regione Molise. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo:

1) dopo le parole: comma 5 *aggiungere le seguenti:* e al secondo periodo del comma 5-*bis*;

2) dopo le parole: regione Campania *aggiungere le seguenti:* e della regione Molise.

- 1. 57.** Venittelli.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sulla base dei risultati delle indagini effettuate in sito secondo le metodiche di

cui al comma 5, atte a verificare la presenza di contaminanti nei suoli agricoli e nelle acque di irrigazione che per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari, entro i successivi quindici giorni, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

1. **93.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 6 dell'articolo 1, primo periodo, sostituire le parole: della regione Campania *con le seguenti:* dei 57 comuni delle provincie di Napoli e Caserta sottoscrittori dell'Accordo di Programma dell'11 luglio 2013.

1. **58.** Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 6 sostituire il periodo da: che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse *con il seguente:* che non possono essere destinati alla produzione agricola.

Conseguentemente al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: produzione agroalimentare *con le seguenti:* produzione agricola.

1. **59.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 6 primo periodo, dopo le parole: non possono essere destinati alla produzione agroalimentare *aggiungere le seguenti:* e le acque di falda non idonee ad usi alimentari ed irrigui, se non previa bonifica o indifferibilmente.

Conseguentemente sopprimere le parole da: ma esclusivamente *fino alla fine del comma.*

1. **60.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 6 dopo le parole: destinati alla produzione agroalimentare *aggiungere le seguenti:* , in relazione alla persistenza di contaminanti che, per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,.

- * 1. **61.** Manfredi, Tino Iannuzzi.

Al comma 6 dopo le parole: destinati alla produzione agroalimentare *aggiungere le seguenti:* , in relazione alla persistenza di contaminanti che, per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,.

- * 1. **94.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 6 dopo le parole: destinati alla produzione agroalimentare aggiungere le seguenti: , in relazione alla persistenza di contaminanti che, per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,.

- * **1. 62.** Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 6, alla fine del primo periodo, sostituire le parole da: ma esclusivamente fino a: a colture diverse con le seguenti: ma alle coltivazioni di essenze vegetali specificatamente per ciascun inquinante rilevato a seguito delle indagini tecniche compiute e finalizzate unicamente alla fitodepurazione e fito-estrazione per un periodo di tempo massimo strettamente necessario al completo risanamento.

- 1. 63.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 82.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione

dei rifiuti in aree a vocazione agricola, nonché dare attuazione a quanto previsto dal comma 2, il comma 263 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito come segue: « 263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo forestale dello Stato per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

- 1. 64.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I residenti nelle aree interessate da particolari fenomeni di inquinamento ambientale, comprese le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, sono esonerati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e ai ticket sui farmaci, per esami e accertamenti diagnostici finalizzati alla prevenzione.

- 1. 65.** Zaratti, Zan, Pellegrino, Scotto, Migliore, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) tiene un elenco di professionisti, di comprovate esperienza nel settore specifico e onorabilità, cui affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per i reati di cui all'articolo 4. Quando il pubblico ministero o il giudice ritengano di doversi avvalere della consulenza tecnica, affidano il relativo incarico fino a un massimo di due persone inserite nell'elenco e indicate dall'ISPRA. Quest'ultimo definisce i limiti di spesa per le prestazioni professionali connesse agli incarichi ovvero ne assevera la congruità.

* **1. 75.** Bindi, Bossa, Picierno, Fava, Tagliatela.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine, il seguente:

6-bis. L'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) tiene un elenco di professionisti, di comprovate esperienza nel settore specifico e onorabilità, cui affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per i reati di cui all'articolo 4. Quando il pubblico ministero o il giudice ritengano di doversi avvalere della consulenza tecnica, affidano il relativo incarico fino a un massimo di due persone inserite nell'elenco e indicate dall'ISPRA. Quest'ultimo definisce i limiti di spesa per le prestazioni professionali connesse agli incarichi ovvero ne assevera la congruità.

* **1. 66.** Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 245, comma 2.

* **1. 67.** Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni,

Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 245 comma 2.

* **1. 95.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro il 2014 vengono dettate le linee guida con le quali estendere il monitoraggio ai terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti della regione Molise e ai terreni della regione Campania e della regione Molise con destinazione diversa da quella della produzione agricola.

1. 68. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'eventuale perimetrazione dei terreni va realizzata per zone omogenee tenendo conto delle falde superficiali e dei canali utilizzati per le irrigazioni. Per tutte le aree destinate a produzione agroalimentare, per detti territori vanno definiti appositi protocolli di produzione e di commercializzazione che vanno garantiti come marchio territoriale comunale e regionale.

1. 69. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai titolari dei terreni che non abbiano responsabilità sulla compromissione ambientale dei terreni di cui al comma 6 è riconosciuto un sostegno economico per compensare l'interdizione della produzione agricola. Detti incentivi sono stabiliti con decreto ministeriale del Ministero degli interni da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 70.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I siti di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal corpo forestale.

- 1. 71.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire un'immediata e chiara comunicazione, indicando i terreni interdetti all'uso agricolo, le falde interdette all'uso alimentare ed irriguo, e i terreni da bonificare, anche attraverso la loro localizzazione all'interno di una mappa che sarà pubblicata, con annessa legenda, sui siti dei Ministeri interessati, sul sito della Regione e sui siti degli enti territoriali interessati.

- 1. 72.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma *6-bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.

- 1. 73.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dai commi 1, 5 e 6 del presente articolo al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, comma 1, del Codice Penale.

- 1. 74.** Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, definisce con apposito decreto i parametri di qualità delle acque destinate ad uso irriguo e le relative metodiche analitiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006. In attesa della definizione del suddetto decreto, i prodotti agroalimentari che risultano conformi ai criteri di salubrità e sicurezza alimentare stabiliti dalle leggi

europee e nazionali possono essere commercializzati. Le aziende che dimostrano di adottare adeguate procedure che riducano il rischio per la salubrità e sicurezza alimentare anche mediante analisi chimico fisiche dei prodotti e che utilizzano per l'irrigazione acque conformi ai parametri della legge n. 185 del 2003, possono continuare a produrre ed immettere il prodotto in commercio.

- 1. 76.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dai commi precedenti, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, d'intesa con le organizzazioni di categoria, approva un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture non food nei territori circoscritti, finalizzando l'uso delle stesse anche all'implementazione dell'utilizzo di sistemi a bio-masse per la produzione di energia.

- 1. 77.** Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La regione Campania al termine degli adempimenti previsti dai commi precedenti è impegnata ad attuare una specifica normativa atta a disegnare un sistema di tracciabilità assoluta dell'intera filiera agro-alimentare, dall'origine geografica del prodotto alla qualità del contesto ambientale.

- 1. 78.** Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 pubblicano e rendono consultabili sui rispettivi siti istituzionali i

dati e i risultati delle indagini e dell'attività di verifica, alle quali possono partecipare le associazioni ambientaliste e i soggetti portatori di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi collettivi che ne facciano formale richiesta alla Regione Campania. L'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai dati relativi alle attività di verifica è comunque garantito con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

- 1. 79.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito, infine, il seguente comma 5: «5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza Stato-regioni e sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'istituto nazionale di economia agraria, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

- * **1. 81.** Manfredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito, infine, il seguente comma 5: "5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza Stato-regioni e sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'istituto nazionale di economia agraria, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n.30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185". ».

* **1. 80.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito, infine, il seguente comma 5: « 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza Stato-regioni e sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'istituto nazionale di economia agraria, definisce, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

1. 96. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia).

Dopo l'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è inserito il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia.

1. È istituito il "Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia", finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, quale presupposto della tracciabilità e della salubrità dei suddetti prodotti e dei relativi processi di produzione.

2. Gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, sono effettuati dalle ASL mediante i Dipartimenti di prevenzione responsabili, con il supporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e delle Agenzie pro-

vinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) competenti per territorio, degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, competenti per territorio, e con la collaborazione delle Università e degli Istituti scientifici e di ricerca operanti sul territorio, sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Le certificazioni sono rilasciate dalle ASL secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I prodotti provenienti da terreni che abbiano conseguito la certificazione di qualità possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.

Il decreto di cui al secondo periodo del comma 2 prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per sistemi analoghi.

4. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che intendano sottoporsi agli accertamenti, ai monitoraggi, ai controlli e alle analisi periodiche di cui al comma 2.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1. 01. Tagliatela.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Tracciabilità dei prodotti agricoli).

I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1, e i loro intermediari, qualora

vengano riscontrati livelli di contaminazione biologica o chimico-fisica non a norma nei terreni, nelle falde o nei pozzi, hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e agli enti competenti, gli acquirenti con cui sono venuti in contatto negli ultimi 5 anni per la commercializzazione dei propri prodotti. L'obbligo di cui al presente comma è esteso anche ai proprietari dei terreni limitrofi. La Commissione trasmette l'elenco degli acquirenti al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno, nonché all'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità.

1. 02. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Trasparenza).

L'ISPRA e l'ARPAC sono tenute alla pubblicazione, sui propri portali internet, dei dati raccolti in tempo reale.

Gli enti suddetti sono tenuti inoltre a rendere pubblici, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sempre sui propri portali informatici, tutte le mappe, le analisi, i monitoraggi e i dati relativi all'intero territorio campano degli ultimi 25 anni, nonché le modalità della loro raccolta, relative al monitoraggio di terreni, pozzi e falde.

1. 03. Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Inabilitazione all'esercizio di attività d'impresa commerciale).

Ai soggetti responsabili dei reati di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del reato previsto all'articolo 3 del presente decreto, accertati con condanna di primo grado dall'autorità giudiziaria, si applica la pena accessoria prevista dall'articolo 216 del regio decreto n. 267 del 1942. La pena si estende anche agli eventuali mandanti dei reati summenzionati condannati in primo grado. Se il fatto costituisce più grave reato, ovvero se reiterato nonostante sentenza definitiva, l'inabilitazione si intende perpetua.

1. **04.** Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Ammissibilità dei Comuni nella Terra dei Fuochi al programma «Zona Franca Urbana»).

I Comuni, la cui proprietà ricade sulle aree individuate dal procedimento di mappatura di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, sono ammessi al programma «Zone Franche Urbane» disciplinate dall'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 341 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 2 comma 562 della legge n. 244 del 2007, le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione si estendono alle imprese già esistenti nell'area della cd. Terra

dei Fuochi, ossia quelle individuate nell'omonimo decreto.

1. **05.** Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

In deroga al comma 2 lettera *f-bis* e comma *2-bis* dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la competenza sulle operazioni di verifica e bonifica delle aree ex Sin «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino Idrografico del fiume Sarno ed "Aree del Litorale Vesuviano» sono nazionali.

1. **07.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge promuove, d'intesa con la conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una misura nazionale nel quadro dei programmi di sviluppo rurale 2014/2020, definita «terra dei fuochi» e finalizzata alla concentrazione dell'ammontare massimo di risorse finanziarie disponibili sulle misure dirette alle imprese agricole a partire da quelle per incrementare la competitività delle imprese medesime, per favorire i giovani imprenditori agricoli e l'ingresso di giovani imprenditori in aree demaniali, per sostenere con aiuti comunitari il settore circoscrivendo il campo dei beneficiari soltanto agli imprenditori agricoli a titolo princi-

pale ed ai coltivatori diretti, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, al fine di realizzare un modello agricolo economicamente e ambientalmente sostenibile e valorizzare le produzioni di qualità.

2. Il Piano conterrà inoltre misure:

a) di sostegno alle aziende agricole penalizzate nelle attività di produzione e/o commercializzazione;

b) per la realizzazione di sistemi di adduzione, by-pass e collettori idrici;

c) per la promozione e valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali;

d) di sostegno alle imprese agricole insistenti in aree interdette alle produzioni agroalimentari e che abbiano convertito le produzioni verso colture diverse.

1. **06.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesare, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, *e al comma 3 sopprimere le parole:* La segreteria di Comitato di cui al comma 1.

2. **1.** Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: azioni e interventi di *aggiungere:* prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,.

2. **2.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1 dopo le parole: interventi di monitoraggio *aggiungere le seguenti:* anche di radiazioni nucleari.

2. **3.** Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela e bonifica nei terreni *aggiungere le seguenti:* e acque di falda.

2. **4.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, dopo le parole: Regione Campania *aggiungere le seguenti:* impedendo la costruzione di nuovi inceneritori.

2. **5.** Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania *con le seguenti:* e dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato.

2. **6.** Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturale *aggiungere le seguenti:* , Ministro della difesa.

2. **8.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dal Presidente della Regione Campania *con le seguenti:* Il Presidente

della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del comitato.

- 2. 7.** Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dal presidente della Regione Campania *con le seguenti:* , dal presidente della regione Campania e da almeno tre rappresentanti di associazioni locali registrate che si occupano attivamente della questione rifiuti e bonifiche e che ne facciano richiesta alla Regione Campania. A tal fine la Regione e tutti i comuni coinvolti pubblicheranno avviso sul proprio sito. I rappresentanti dei cittadini saranno scelti tra quelli che ne abbiano fatto richiesta con pubblico sorteggio.

- 2. 9.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto Comitato, nel termine perentorio di 30 giorni emanerà una specifica direttiva con la quale definirà gli indirizzi operativi da attuare.

- 2. 10.** Castiello, Russo, Carfagna, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni ed interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della coesione territoriale e d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio che la presiede da

cinque esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali, nell'ambito degli specialisti di epidemiologia, discariche, terreni contaminati, biobonifiche, marketing territoriale, da un rappresentante ciascuno dell'ordine nazionale degli ingegneri, degli agronomi, dei medici, dei medici veterinari e dei geologi. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni o compensi a qualsivoglia titolo.

- 2. 11.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2 dopo le parole: di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* previa dettagliata rendicontazione riepilogativa delle attività di indagine già svolte.

- 2. 12.** Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2 dopo le parole: di cui al comma 1, *inserire le seguenti:* previa dettagliata rendicontazione riepilogativa delle attività di indagine già svolte.

- 2. 13.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 2, dopo le parole: al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni *inserire le seguenti:* e di prevenzione del traffico illecito dei rifiuti.

- 2. 14.** Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: di monitoraggio e tutela nei terreni aggiungere le parole: e acque di falda.

2. 15. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

All'articolo, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « e della regione Campania », aggiungere le seguenti: « nonché l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010. n. 3891. »;

b) al comma 4, dopo le parole: « enti di cui all'articolo 1, comma 1, » aggiungere le seguenti: « nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891 »;

c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: « ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400. »;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis: « Contestualmente all'adozione del programma straordinario e urgente, si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ad incaricare gli enti ed i soggetti di cui al precedente comma 4 di dare attuazione al programma, alla luce delle direttive fornite dagli organi collegiali suddetti, volte ad assicurare – anche via web – la comunicazione istituzionale nelle varie fasi di avanzamento degli interventi, a garantire il collegamento e il raccordo tra le pubbliche

amministrazioni, gli enti e ogni altro soggetto – istituzionale e non – coinvolto sul territorio campano per l'esecuzione del presente decreto, a tenere costantemente aggiornata la mappa ambientale del territorio, come definita all'articolo 1, proponendo ai soggetti competenti i provvedimenti di natura cautelare e di urgenza a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, a promuovere azioni specifiche per la riconversione dei terreni agricoli in funzione della compatibilità ambientale e unitaria, favorendo momenti di confronto pubblico sulle attività avviate e in corso.

2. 16. Manfredi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano alla Commissione almeno tre rappresentanti di associazioni locali registrate che si occupano attivamente della questione rifiuti e bonifiche e che ne facciano richiesta alla Regione Campania. A tal fine la Regione e tutti i comuni coinvolti pubblicano un avviso sul proprio sito. I rappresentanti dei cittadini sono scelti tra quelli che ne abbiano fatto richiesta con pubblico sorteggio. Ogni richiedente può presentare una sola richiesta.

2. 19. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-bis. La Commissione di cui al comma precedente è composta, altresì, da rappresentanti delle associazioni territoriali.

2. 18. Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Ai lavori della Commissione, di cui al comma 2, partecipa una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentanti indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime parere obbligatorio, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, ma non vincolante, preliminarmente a tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentata dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La consulta si autodetermina con l'istituzione di un proprio statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e inleggibilità di cui al Capo II del d.lgs. n. 267 del 2000.

2. 20. Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,
Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi
Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano,
Sibilia.

Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. La Commissione di cui al comma precedente è composta, altresì, da

5 rappresentanti delle associazioni territoriali.

2. 17. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro,
Petrenga, Sarro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Commissione riferisce ogni sei mesi al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma, nonché alle competenti commissioni parlamentari.

2. 21. Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,
Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi
Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano,
Sibilia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:

La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque entro 30 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto al parere vincolante da parte degli Enti locali, delle associazioni non governative e dei comitati civici presenti nei Comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni.

2. 22. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,
Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi
Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano,
Sibilia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:

La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque non oltre 45 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto a referendum consultivo, senza quorum, deliberato dai Consigli dei Comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni, a norma dell'articolo 8 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000.

2. 24. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 *inserire le seguenti:* e garantendo procedure di consultazione pubblica.

***2. 17.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, *aggiungere le seguenti:* e garantendo procedure di consultazione pubblica.

***2. 30.** Tino Iannuzzi, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De-

caro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Morretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: della salute, alla sicurezza, alla bonifica *inserire le parole:* e delle acque di falda per uso alimentare e/o irriguo.

2. 26. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazione agricole maggiormente rappresentative,.

2. 29. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e assicura la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo.

***2. 31.** Bindi, Picierno, Bossa, Fava, Tagliatela.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e assicura la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo.

***2. 32.** Di Lello, Pastorelli.

Al comma 4, dopo le parole: dell'articolo 1, comma 6, *inserire le seguenti:* Il Programma straordinario ed urgente prevede, altresì, in ragione della Vis (Valutazione di impatto sanitario) la definizione, per le

province di Napoli e di Caserta, dei tempi per:

a) la dismissione degli impianti non più compatibili con l'ecosistema dei territori, con la sicurezza di cittadini e dei lavoratori;

b) l'adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale;

c) le misure atte a consentire la realizzazione di nuovi impianti produttivi.

2. 33. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 4, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, *aggiungere le seguenti:* La Commissione deve, inoltre, prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agro ecologici, attraverso piante bonificanti come il vetiver e la canapa indiana.

2. 34. Zaccagnini.

Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 1, comma 6 *aggiungere il seguente periodo:* La Commissione realizza un rapporto puntuale in merito alle aree in precedenza sede di caratterizzazione ed eventualmente di bonifica, alle opere di bonifica eseguite, ai risultati dei biomonitoraggi eseguiti in precedenza, alle spese sostenute nei diversi siti ed operazioni. Tali risultati sono resi pubblici sul sito web del ministero.

2. 35. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2. 36. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, sopprimere le parole: ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

***2. 27.** Grimoldi.

Al comma 4 sopprimere le parole: ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

***2. 28.** Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, sostituire alle parole: all'articolo 11, *le parole:* all'articolo 5 comma (i).

2. 37. Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con la seguente:* ogni 90 giorni.

2. 39. Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni 60 giorni.

2. 38. Sibia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 4, inserire alla fine il seguente periodo: In caso di mancato adempimento

di quanto previsto dal presente comma al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, comma 1, del Codice Penale.

2. 40. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Fra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuati prioritariamente le società partecipate della regione, che operano in tali ambiti.

2. 41. Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.

2. 42. Zaratti, Zan, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nell'attuazione del programma non può operare con poteri straordinari ed urgenti che derogano norme e leggi vigenti.

2. 43. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle

risorse finanziarie impiegate e quelle ancora disponibili.

2. 44. Tino Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Braga, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Commissione presenta una relazione trimestrale alle Commissioni parlamentari competenti sull'andamento delle attività di mappatura, bonifica e rivitalizzazione economica previste dal decreto.

2. 45. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, approva il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare il potenziamento del programma degli interventi finalizzati alla tutela della salute di cui al

comma 4, la Regione Campania, entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente Decreto, ad integrazione della programmazione di cui al Piano Sanitario Regionale e nel rispetto degli obblighi derivanti dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, adotta – con riferimento alle aree individuate con direttiva interministeriale del 23 dicembre 2003 – un programma straordinario ed urgente di interventi di prevenzione primaria e secondaria, anche mediante programmi di diagnostica precoce senza oneri di compartecipazione della popolazione interessata.

4-ter. L'efficacia e la sostenibilità delle misure di cui al comma 4-bis sono assicurate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

2. 47. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I terreni della Regione Campania indicati dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 1, quelli ricadenti nei Comuni firmatari del Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013, nonché quelli ricadenti nelle ex aree dei siti di interesse nazionale (SIN) denominate Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7 dell'11 gennaio 2013, sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini del programma di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. 48. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel limite delle con le parole: anche con le.

2. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi

Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 5, dopo le parole: per il 2014 si provvede, aggiungere le seguenti: nell'ambito dei proventi dei beni mobili confiscati a seguito di condanne per traffico e smaltimento illegale dei rifiuti, nonché.

2. 51. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 5, dopo le parole: per il 2014 si provvede, aggiungere le seguenti: con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione « ricerca e innovazione », nonché.

2. 52. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 5, dopo le parole: si provvede, inserire le seguenti: con fondi derivanti dalla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione e.

2. 53. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, dopo la parola: renderanno, inserire la seguente: ulteriormente.

2. 54. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 49. Grimoldi.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: utilizzando, a tal fine, una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza statale.

2. 55. Tino Iannuzzi, Manfredi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

2. 56. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché con le somme a qualunque titolo sequestrate alla criminalità organizzata.

2. 57. De Rosa, Busto.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i suddetti oneri si deroga al pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione II comma.

2. 58. Tofalo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 4, con particolare riferimento allo stato dei lavori e dei progetti per la bonifica dei siti inquinati ed all'utilizzo delle risorse impiegate e di quelle disponibili.

2. 59. Tino Iannuzzi, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De-

caro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Morretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili ed i proventi di attività finanziarie confiscati, a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono ad un apposito fondo costituito presso la regione Campania per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione.

2. 60. Tino Iannuzzi, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Morretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Parte di queste risorse dovranno essere stanziata ai fini dell'esecuzione di analisi tossicologiche a campione per le comunità che vivono tra Napoli e Caserta, autorizzando contributi ventennali a favore della Regione Campania con incremento del Fondo Sanitario nazionale. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto superiore di sanità, predispone un piano di riparto e le linee guida per identificare i parametri da monitorare.

2. 61. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: comma 1.

- 2. 62.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i suddetti oneri si deroga al pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione II comma.

- 2. 63.** Tofalo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania presenta annualmente al Parlamento una relazione con la rendicontazione delle risorse effettivamente destinate alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati.

- 2. 64.** Grimoldi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con opportuna riprogrammazione delle misure con minori capacità di spesa del PSR 2007-2013.

- 2. 65.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme e delle iniziative indicate in precedenza sono utilizzate anche le risorse finanziarie derivanti dall'utilizzo, anche attraverso programmi mirati di dismissione, dei beni confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Campania.

- 2. 66.** Castiello, Russo, Carfagna, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate).

1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'ambiente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata

nelle opere e negli interventi di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente, delle politiche alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta

una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.

2. 01. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il Ministero dell'ambiente nell'ambito del proprio sito istituzionale prevede una apposita sezione ove pubblicare ogni documento concernente, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla privacy, le attività del Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio, le attività della Commissione ai sensi del comma 2 articolo 2 della presente legge ed ogni altra iniziativa o documentazione circa i decreti di cui al comma 6 articolo 1 e di ogni attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.

2. 02. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

È istituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato presieduto da un delegato del Ministro dell'ambiente e composto da un rappresentante del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero degli interni, dal Ministero della difesa, da un rappresentante della Regione Campania, da un rappresentante della Provincia di Napoli e da uno della Provincia di Caserta, da cinque rappresentanti dell'Anci Campania, da cinque componenti in rappresentanza delle associazioni ambientaliste riconosciute, da cinque componenti in rappresentanza dei comitati locali di lotta contro le ecomafie.

Il comitato ha accesso a tutti gli atti in essere per le procedure di monitoraggio, bonifica e screening e ne garantisce adeguata diffusione anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale a ciò dedicato.

Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso gettone o rimborso in qualsivoglia forma.

2. 03. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I comuni delle province di Napoli e di Caserta e le Province di Napoli e Caserta possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, limitatamente alle spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento e necessarie per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi derivanti dall'inquinamento e per il pagamento degli straordinari, per le attività di contrasto alla criminalità ambientale, alle forze della polizia locale, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

2. 05. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I proventi derivanti dai beni mobili e immobili confiscati alle associazioni criminali campane sono versati al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

2. 06. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Per l'anno 2014, per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, con particolare riguardo al crimine ambientale, alla repressione delle frodi e della violazione degli obblighi fiscali, nonché alla tutela del patrimonio agro forestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza ed il Corpo forestale dello Stato, il Corpo delle Capitanerie di Porto sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro il limite di spesa di venti milioni di euro.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di venti milioni di euro.

2. 07. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I comuni delle province di Napoli e di Caserta e le province di Napoli e di Caserta per le esigenze connesse ad un più efficiente contrasto alla criminalità ambientale sono autorizzati in deroga alla normativa vigente per l'anno 2014 ad assumere personale della polizia locale fino al raggiungimento del parametro come

previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regione Campania n. 12 del 13 giugno 2003.

2. 08. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « l'arresto da » di sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 2, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a quattro anni »;

c) al comma 3, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

e) al comma 5, secondo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro »;

f) al comma 7, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. »;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

h) al comma 10, le parole da « l'ammenda » fino alla fine sono sostituite da « la multa da 2 mila a 20 mila euro. »;

i) al comma 11, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 3 anni. »;

l) al comma 12, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

m) al comma 13, le parole da « dell'arresto » fino ad « anni » sono sostituite con le seguenti « della reclusione da uno a tre anni »;

n) al comma 14, primo periodo, le parole da « l'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro.

02. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « multa »;

c) al comma 2, le parole da « sanzione amministrativa » fino alla fine del comma sono sostituite da « la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « dell'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a 2 anni »;

* **3. 100.** Manfredi, Bindi, Bossa, Fava, Picierno, Tagliatalata.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 2, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a quattro anni »;

c) al comma 3, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

e) al comma 5, secondo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro »;

f) al comma 7, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. »;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

h) al comma 10, le parole da « l'ammenda » fino alla fine sono sostituite da « la multa da 2 mila a 20 mila euro. »;

i) al comma 11, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 3 anni. »;

l) al comma 12, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

m) al comma 13, le parole da « dell'arresto » fino ad « anni » sono sostituite con le seguenti « della reclusione da uno a tre anni »;

n) al comma 14, primo periodo, le parole da « l'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro.

02. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « multa »;

c) al comma 2, le parole da « sanzione amministrativa » fino alla fine del comma sono sostituite da « la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « dell'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a 2 anni ».

***3. 101.** Di Lello, Pastorelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 1, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: abbandona o.

3. 1. De Rosa, Busto.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole aree non autorizzate.

3. 2. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni: con le seguenti: da tre a sette anni e al secondo periodo le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.

3. 4. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,
Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi
Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano,
Sibilia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica.

3. 3. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Chi si associa allo scopo di commettere il delitto di rogo di rifiuti ovvero chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da nove a quindici anni. La pena è aumentata di un terzo se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis.

3. 5. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,

Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 900 ad euro 9000 colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. 6. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di
Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, To-
falo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 255, comma 1, aggiungere le seguenti: e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259.

3. 7. Manfredi.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 2, sopprimere le parole: in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. 37. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali dei delitti in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001, ovvero le sanzioni accessorie dell'interdittiva alla partecipazione agli appalti pubblici, dell'interdizione dell'esercizio

dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzazione di beni o servizi.

- 3. 8.** Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, commi 3, 4 e 5, sostituire le parole: delitti e fatti con le seguenti: il delitto e il fatto.

- 3. 9.** Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 4, dopo le parole: aumentata aggiungere le seguenti: di un terzo.

- 3. 10.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152, il Pubblico Ministero o il Giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo di cui agli articoli 316-bis e 321 c.p.p. dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati nella misura ritenuta adeguata, rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Ai suddetti reati si applica l'articolo 322-ter c.p..

- 3. 11.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi

Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: I mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di rifiuti inceneriti in aree o in impianti non autorizzati sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al comma 1 e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

- 3. 12.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di trasporto. Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, le parole: Non si applica la confisca nel caso in cui la condotta di cui al comma 3 sia tenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.

- 3. 13.** Manfredi.

Al comma 1, capoverso ART. 256-bis, comma 5, primo periodo, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere le seguenti: esclusi quelli per violazioni formali che non comportano un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente.

- 3. 14.** Carrescia.

Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: compartecipe del reato con le seguenti: concorrente nel reato.

- 3. 15.** Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature.

3. 16. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Non costituisce incenerimento di rifiuti ma utilizzazione in agricoltura l'abbruciamento controllato in sito di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica agronomica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi incontrollati o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali; tali abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni:

1. l'abbruciamento sia effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale;

2. le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sullo stesso terreno;

3. lo spessore delle ceneri distribuite non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego e comunque non oltre 72 ore;

4. siano rispettate le norme contro gli incendi boschivi;

5. il terreno interessato dall'abbruciamento al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, non sia o non siano stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. 17. Carrescia.

Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Non costituisce illecito smaltimento di rifiuti o combustione illecita di rifiuti la bruciatura controllata sui campi dei residui vegetali delle lavorazioni agricole, quali sfalci, paglia, potature, se effettuata secondo le direttive impartite dalle Regioni o dai Comuni.

3. 18. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto il seguente:

ART. 256-ter. (*Disastro ambientale*). Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

1-ter. All'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Inquinamento. Bonifica ambientale* »;

b) al comma 1, le parole da: « l'arresto da » di sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

c) al comma 2, le parole da: « l'arresto da » di sino a: « euro » sono sostituite da: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

1-quater. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da: « dell'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro ».

1-quinquies. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 euro »;

e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 euro »;

f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 500 a 2 mila euro »;

g) al comma 4, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il

fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore »;

h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: « la sanzione amministrativa » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda da mille a 5 mila euro »;

i) al comma 7, primo periodo, le parole da: « la sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 2 mila a 10 mila euro »;

j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da: « alla sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla multa »;

k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola: « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: « delle violazioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati »; conseguentemente, al secondo periodo, la parola: « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

1-sexies. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: « i proventi » sono aggiunte le seguenti: « delle pene e ».

1-septies. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

a) 263-bis. (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;

b) 263-ter. (Confisca per equivalente). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;

c) 263-quater. (Causa di non punibilità). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi.

1-octies. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, lettera *b)*, sostituire l'alinea con il seguente: *b)* per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.

* 3. 19. Di Lello, Pastorelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto il seguente:

ART. 256-ter. (*Disastro ambientale*). Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

1-ter. All'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Inquinamento. Bonifica ambientale* »;

b) al comma 1, le parole da: « l'arresto da » di sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

c) al comma 2, le parole da: « l'arresto da » di sino a: « euro » sono sostituite

da: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

1-quater. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da: « dell'ammonda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro ».

1-quinquies. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 euro »;

e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 euro »;

f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 500 a 2 mila euro »;

g) al comma 4, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 20 mila a 100 euro e

con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore »;

h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: « la sanzione amministrativa » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda da mille a 5 mila euro »;

i) al comma 7, primo periodo, le parole da: « la sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 2 mila a 10 mila euro »;

j) al comma 9-*bis*, primo periodo, le parole da: « alla sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla multa »;

k) al comma 9-*bis*, secondo periodo, la parola: « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

l) al comma 9-*ter*, primo periodo, le parole: « delle violazioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati »; conseguentemente, al secondo periodo, la parola: « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

1-sexies. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: « i proventi » sono aggiunte le seguenti: « delle pene e ».

1-septies. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

a) 263-*bis*. (*Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi*). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-*bis*, 256-*ter*, 257, 259 e 260-*bis*, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;

b) 263-*ter*. (*Confisca per equivalente*). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256,

256-*bis*, 256-*ter*, 257, 259 e 260-*bis*, si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter* del codice penale;

c) 263-*quater*. (*Causa di non punibilità*). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-*bis*, 256-*ter*, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi.

1-octies. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, lettera *b)*, sostituire l'alinea con il seguente: *b)* per i reati di cui agli articoli 256, 256-*bis* e 256-*ter*.

* **3. 20.** Manfredi, Bindi, Bossa, Picierno, Fava, Tagliatela.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 156 del 2006 è aggiunto il seguente:

ART. 256-*ter*.

1. In caso di appalto o concessione del servizio di raccolta di rifiuti non si applicano gli articoli 89, commi 1 e 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. 21. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 263 è sostituito dal seguente:

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma « Inter-

venti per soccorsi» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo forestale dello Stato per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 22. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Di Maio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole da: « con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno » sino alle parole: « ventiseimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila ad euro un milione »;

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno » sino alle parole: « ventiseimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da cinquanta-mila euro a cinquecentomila euro »;

il comma 2 è sostituito dal seguente: « Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena di cui al primo capoverso del comma primo è aumentata di un terzo »;

al comma 3, le parole: « per la contravvenzione » sono sostituite dalle se-

guenti: « per il delitto », e le parole: « può essere subordinato » sono sostituite dalle parole: « deve essere subordinato »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti parole: « salva la responsabilità amministrativa per danno ambientale degli amministratori e dipendenti pubblici, da denunciare da chiunque ne abbia conoscenza, presso la Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio. ».

3. 23. Zolezzi, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 256-ter.

(Seppellimento e occultamento di rifiuti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sotterra, o comunque occulta senza autorizzazione rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata su aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui siano seppelliti o comunque occultati rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1 (le condotte di reato di cui all'articolo) 256, 259 in funzione del successivo seppellimento, o occultamento.

ART. 256-quater.

(Detenzione e lo gestione di sito su cui siano avvenuti abbruciamenti e/o seppellimenti e occultamenti).

1. Salvo i casi di concorso nel reato, colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le

condotte di cui agli articoli 256-*bis* e 256-*ter* è punito con la reclusione da due a cinque anni nel caso in cui i rifiuti non siano pericolosi, da tre a sei anni nel caso in cui i rifiuti siano pericolosi.

2. Se la condotta di cui al comma che precede è soltanto colposa, la pena è ridotta di un terzo.

ART. 256-*quinquies*.

1. La pena di cui agli articoli 256-*bis*, 256-*ter*, 256-*quater* è aumentata di un terzo se i delitti siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, in vicinanza di falde acquifere, in prossimità di campi coltivati o comunque a destinazione agricola e vicino a centri abitati.

2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Non è punibile colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui ai numeri 256-*bis*, 256-*ter*, 256-*quater*, se, prima dell'intervento della autorità giudiziaria e comunque prima della potenziale contaminazione del sito, ne fa denuncia e ne dispone la bonifica.

ART. 256-*sexies*.

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cin-

quanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con-

segue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa a pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del veicolo.

ART. 256-septies.

1. In caso di appalto o concessione del servizio di raccolta di rifiuti non si appli-

cano gli articoli 89, comma 1 e 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la bonifica dei siti inquinati o contaminati ai sensi degli articoli precedenti non vanno conteggiate in sede di bilancio ai fini del cosiddetto patto di stabilità.

3. 24. Manfredi.

(Inammissibile limitatamente all'articolo 256 sexies, comma 1, lettere d), e) g) e h) e all'articolo 256 septies)

Sopprimere il comma 2.

3. 25. Zaratti, Zan Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

Al comma 2, sostituire le parole da: di criminalità organizzata fino alla fine del comma con le seguenti: di criminalità ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sentiti le autorità e le istituzioni di provenienza, della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari.

3. 26. Zaratti, Zan Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

Al comma 2, inserire dopo le parole: finanziarie disponibili inserire le seguenti: un contingente massimo di 850 unità.

3. 38. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Al comma 2, dopo le parole: finanziarie disponibili inserire le seguenti: un contingente massimo di 800 unità.

3. 27. Corda, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di effettuare il monitoraggio, sorveglianza, prevenzione e controllo in sicurezza effettuare il monitoraggio, sorveglianza, prevenzione e controlli in sicurezza del territorio i prefetti delle province della regione Campania, sono altresì autorizzati a ricorrere all'uso dei droni militari già nella disponibilità dell'Università Federico II di Napoli.

- 3. 28.** Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella, Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

2-ter. Il personale di cui al medesimo comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'intero e della difesa. La predetta indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

- 3. 39.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Nel corso delle operazioni di pattugliamento e di perlustramento i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

- 3. 29.** Artini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale MILITARE di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per una sola volta per un periodo non superiore a mesi sei, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e la presentazione di una dettagliata relazione sulla efficacia della missione e le eventuali criticità riscontrate alla luce di quanto accaduto nel periodo precedente.

- 3. 30.** Basilio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate nel presente comma, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli

orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale indicato, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

***3. 31.** Sani, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate nel presente comma, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale indicato, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo

rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

***3. 40.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, nonché dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto legge, il comma 263 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito come segue: « 263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

****3. 32.** Dorina Bianchi, Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, nonché dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto legge, il comma 263 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito come segue: « 263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

****3. 34.** Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, nonché dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto legge, il comma 263 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito come segue: « 263. Per garantire

il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

****3. 33.** Catania, Matarrese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, nonché dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto legge, il comma 263 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito come segue: « 263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

- *3. 41.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Presso la prefettura di Napoli è istituito il Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti nei territori delle province di Napoli e di Caserta.

Il Comitato ha il compito di monitorare i casi di incendi dei rifiuti, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative dirette a contrastare tale fenomeno.

Il Comitato è presieduto dal prefetto di Napoli ed è composto da un rappresentante dell'amministrazione della prefettura di Napoli, da un rappresentante della prefettura di Caserta, da un rappresentante della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, da un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché da un rappresentante delle Forze armate, e dai procuratori della Repubblica competenti per territorio.

- 3. 42.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, falsifica, in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta concernente la natura o la classificazione di rifiuti, o i test di biomonitoraggio su acque, suoli e prodotti ortofrutticoli o piante, è punito con la reclu-

sione da 2 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.

- 3. 35.** Zolezzi, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.

- 3. 36.** Tofalo, De Rosa, Busto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A far data dalla entrata in vigore della presente legge e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro degli Interni, gli operatori delle polizie locali, dei comuni delle province di Napoli e di Caserta e delle polizie provinciali di Napoli e di Caserta agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente alle province di Napoli e di Caserta.

- 3. 43.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

La regione Campania, anche ad integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta specifici interventi di prevenzione primaria e secondaria, in particolare me-

dianche programmi di diagnostica precoce, senza oneri di compartecipazione a carico della popolazione interessata.

- 3. 01.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

La Regione Campania ad integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta specifici interventi anche rimodulando il piano sanitario regionale, già approvato in sede nazionale, al fine di migliorare la programmazione delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alle aree interessate ed alle patologie ingravescenti.

- 3. 02.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

Le acque a destinazione irrigua devono avere, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella dell'allegato al Decreto 2 maggio 2006 in attuazione dell'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 3. 03.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con cadenza annuale, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferi-

mento alle condizioni del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere, della salute degli abitanti delle province di Napoli e di Caserta e dello stato di avanzamento delle attività di bonifiche con puntuale rendicontazione delle spese con particolare riferimento alle misure in materia di tutela dell'ambiente, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti.

- 3. 05.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Ai fini della determinazione della quota capitaria, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 con attenzione particolare alla popolazione residente, ai tassi di mortalità della popolazione, ai bisogni sanitari ed agli indicatori epidemiologici territoriali rispetto a particolari situazioni territoriali.

- 3. 04.** Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Petrenga, Sarro.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: o da leggi speciali.

- 4. 1.** Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* , la Regione, nonché l'ISPRA, l'ARPAC, il locale comando NOE,.

4. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche quando *fino a:* custodia cautelare.

4. 4. Carrescia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: reati indicati nel secondo periodo *con le parole:* reati indicati nei periodi precedenti.

4. 3. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

***4. 5.** Dorina Bianchi, Garofalo.

Al comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

***4. 6.** Matarrese, D'Agostino, Causin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni organizzative per rafforzare alcune attività del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare).

1. Al fine di razionalizzare e potenziare le attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione ai compiti e finalità prioritari delle disposizioni del presente decreto-legge, si dispongono le seguenti misure:

a) all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento

nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. »

b) all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dell'articolo 19 » sostituire le parole: « comma 5-bis » con: « commi 3 e 5-bis »;

2) la parola: « sei » è sostituita dalla parola: « sette »;

2. L'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è soppresso. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare si provvede all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale entro il 30 aprile 2014.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. 01. Dorina Bianchi, Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. I proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti sono utilizzati da parte dello Stato per la bonifica dei siti inquinati sul territorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto stabilisse le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. 02. Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Presidente della giunta regionale e i sindaci dei Comuni nei cui territori si sono verificati i reati, informati in maniera tempestiva dai Ministri competenti, nell'ambito delle rispettive competenze adottano immediatamente con ordinanza tutte le misure necessarie, anche a carattere straordinario ed urgente, per impedire il verificarsi del pericolo o l'aggravarsi del pregiudizio all'ambiente, alla salute umana o alla sicurezza agroalimentare.

ART. 4-ter.

In caso di mancato rispetto dell'articolo precedente da parte della Regione e dei Comuni, i Ministri competenti, previa diffida ad adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, adottano con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia.

4. 03. Sibilìa, Busto, Daga, De Rosa, Manino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Grimoldi.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

- 5. 2.** Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo,
Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi
Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano,
Sibilia.

Sopprimere il comma 1.

- 5. 3.** Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 4.** Grimoldi.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 5.** Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.

- 5. 6.** Grimoldi.

Sopprimere il comma 5.

- * **5. 7.** Zaratti, Zan, Pellegrino.

Sopprimere il comma 5.

- * **5. 8.** Grimoldi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 15 Maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali continuano a produrre effetti, fino ai 31 Dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del

21 Agosto 2010 e fino al 31 Dicembre 2014 le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 Dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

Il Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui sopra, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio Decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletarsi.

- 5. 9.** Manfredi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6. Il denaro e beni mobili provento di confisca penale e di prevenzione disposti dall'autorità giudiziaria del distretto di Napoli sono destinate alle opere di bonifica dei territori di pertinenza dello stesso distretto e confluiscono in apposito fondo costituito presso il commissariato di governo ex opcm 3849/10 ».

- 5. 10.** Manfredi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A. società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziare e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.

5. 11. Manfredi.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:

6. Al fine di verificare in dettaglio le uscite pubbliche per la gestione del ciclo dei rifiuti nelle realtà territoriali sottoposte a provvedimenti governativi di commissariamento, nel termine di 90 giorni dal suo insediamento la competente commissione parlamentare d'inchiesta dovrà ricevere dagli uffici interessati ogni dato di spesa circa le attività del commissario. Per controllare il bilancio tra produzione e smaltimento dei rifiuti al fine di prevenire attività illecite e pericolose per la salute e i territori, ogni regione dovrà istituire un

registro a riguardo, con l'obbligo, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, di fornire i dati raccolti alle procure territoriali e alla commissione di cui al periodo precedente.

5. 12. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolizzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

6. All'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) dopo la lettera *b*) aggiungere le lettere *c* e *d*:

c) nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al comma precedente ossia che il produttore non sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi (sei mesi per le spedizioni transfrontiere di rifiuti) dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine non abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario, il produttore è considerato responsabile e punibile:

1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da quattromilaseicento euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

d) Le pene di cui al comma *c*) si applicano in maniera cinque volte superiore nel caso sia accertata uno smaltimento illegale dei rifiuti.

5. 13. Busto, De Rosa, Tofalo.

(Inammissibile)

ART. 6.

L'articolo 6 è soppresso.

- 6. 1.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1, dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è abrogato.

- 6. 2.** Zaratti, Zan, Pellegrino.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) *al comma 1, primo periodo le parole: non oltre i sei anni sono sostituite dalle seguenti: non oltre i quattro anni.*

- 6. 3.** Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1 al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari ».

- 6. 4.** Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 », con le parole: « poteri di sostituzione di cui al citato articolo 20, comma 4, primo periodo, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 ».

- 6. 5.** Zaratti, Zan, Pellegrino.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il primo periodo.

- 6. 6.** Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Zolezzi, Vignaroli, Micillo, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire le parole da: I commissari fino a: l'ANAS; con le seguenti: I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento e esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: e la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli enti suddetti, a valere sulle somme stanziare per gli interventi.*

- 6. 7.** Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi,

Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Considerata l'inefficacia dell'attuale commissariamento per l'emergenza socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno, la gestione Commissariale è soppressa. Le competenze nonché le risorse assegnate passano sotto la competenza della Regione Abruzzo.

6. 8. De Rosa, Micillo, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, verrà affidata la realizzazione dei progetti volti alla protezione dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio naturale, alla protezione del suolo e alla decontaminazione delle aree dismesse, previsti al l'obiettivo tematico 6, di cui all'articolo 5 del Nuovo regolamento europeo, recante disposizioni specifiche sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – per il periodo 2014-2020. Le aree di emergenza ambientale indicate dalle disposizioni del presente decreto legge verranno indicate come destinazione prioritaria delle risorse relative, nei documenti di programmazione oggetto di negoziati tra la Commissione Europea, l'Italia e le regioni interessate per la definizione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi.

6. 9. Dorina Bianchi, Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi », inserire il seguente periodo: « Alla scadenza della gestione commissariale statale le risorse finanziarie e contabili relative agli impegni assunti e alle spese sostenute sono trasferite nei corrispettivi bilanci regionali al fine di concludere ogni procedimento di liquidazione ».

6. 10. Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

ART. 7.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) il comma 1-ter è abrogato.

7. 1. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **7. 2.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **7. 3.** Silvia Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Pisano, Sibia.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultima periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano ».

7. 4. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare, aggiungere le parole: d'intesa con il Ministro della Salute

7. 5. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a) al secondo periodo apportare le seguenti modificazioni: sostituire la parola: sette con la parola: quindici 2) sopprimere le parole da: decorsi fino alla fine della lettera.

7. 6. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi

Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole da: decorso fino alla fine della lettera.

7. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e comunque entro il 28 febbraio 2014.

7. 8. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1 lettera a), terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e costituisce parte integrante del piano ambientale.

7. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera: a-bis) al comma 7, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il riesame è disposto anche quando risultino altrimenti delle criticità in ambito sanitario ».

7. 10. Zolezzi, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **7. 11.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **7. 12.** Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole da: fatta salva a: 125.

- 7. 13.** Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: autorizzazione integrata ambientale, aggiungere le seguenti: limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.

- 7. 14.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **7. 16.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **7. 17.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- ** **7. 18.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

- ** **7. 58.** Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per la parte riconducibile alle sue emissioni.

- 7. 19.** Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, alla lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da: e comunque *fino a:* gestione commissariale.

2) *sostituire la parola:* avviati con realizzati;

3) *sostituire le parole:* il 70 con le seguenti: l'80;

4) *sopprimere le parole da:* fermo restando *fino alla fine del periodo.*

- 7. 21.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e comunque non abbia registrato *fino a:* gestione commissariale;*

- ***7. 20.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole *da*; , e comunque non abbia registrato fino a: gestione commissariale;.

***7. 22.** Carrescia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni *con le seguenti*: siano applicate le tempistiche di attuazione delle prescrizioni già indicate dall'AIA in vigore.

7. 23. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle *con le seguenti*: a tutte le.

7. 24. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni *con le seguenti*: 70 per cento del volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni.

7. 26. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Laquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: 70 con la cifra: 100.

7. 25. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

a-bis) Al fine di ampliare la gamma di sostanze nocive inquinanti, al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, dopo la parola: « PM10 » aggiungere le seguenti: « acido solfidrico (H₂S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

Conseguentemente, all'allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (tabella 1) per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.

7. 27. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: avviati con la seguente: conclusi.

7. 28. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- * **7. 29.** De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- * **7. 30.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: delle misure di risanamento ambientale e sanitario, con le seguenti: delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

- 7. 31.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di sessanta giorni *con le parole:* entro il termine di trenta giorni, 2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* entro novanta giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni 3) al secondo periodo sostituire le parole: entro quarantacinque giorni *con le seguenti:* entro venti giorni.

- 7. 32.** Chiarelli.

Al comma 1, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al quinto periodo, dopo le parole:* si intendono resi in senso *sostituire la parola:* favorevole *con la parola:* sfavorevole;

2) *sopprimere il settimo periodo;*

3) *sopprimere il nono periodo.*

- 7. 33.** De Rosa, Busto, Daga, Mancino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi

Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera e), ottavo periodo, sostituire le parole: preposte alla tutela ambientale, culturale con le parole: preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale.

- 7. 34.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo:

« A tali procedimenti semplificati non possono essere sottoposte le autorizzazioni in materia di gestione rifiuti, per le quali rimarranno in vigore i termini ed i procedimenti previsti dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152 ».

- 7. 35.** Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo:

L'esecuzione delle opere previste all'interno di aree ricadenti nella proprietà aziendale, che non siano state ancora oggetto di caratterizzazione di suolo e falde, potranno essere avviate solo al completamento di quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati e comunque non senza l'effettuazione di una messa in sicurezza.

- 7. 36.** Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- * **7. 37.** Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- * **7. 38.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti aggiungere la parola: non.

- 7. 39.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per quanto concerne le prescrizioni che hanno subito modifiche o integrazioni o che, comunque, sono incluse nei Piani di cui ai commi 5 o 6.

- 7. 40.** Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, dopo l'appro-

vazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

1-ter. Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma precedente nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi ri-

spetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nel piano industriale.

7. 52. Matarrese, D'Agostino, Causin.

Sostituire la lettera g) con la seguente:

g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. 1. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, c.c. e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, c.c., ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando (aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di

nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per (ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali

reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale ».

7. 41. Il Relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata, le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme

necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale. »;

2) *dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

g-bis) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma precedente nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nel piano industriale. ».

* **7. 42.** Matarrese, D'Agostino, Causin.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela

ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata, le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale. »;

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma precedente nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nel piano industriale. ».

* 7. 43. Abrignani.

Al comma 1, lettera g), sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: ove il titolare dell'impresa o socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme equivalenti dalla vendita dei beni e delle proprietà dell'impresa, dell'amministratore o del socio di maggioranza. Le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'Aia, non saranno comunque restituite anche in caso di proscioglimento processuale fino a che non sarà completata la bonifica di tutti i siti contaminati dell'impresa commissariata.

7. 44. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, sopprimere le parole: nei limiti di quanto costituisce aspetto di sequestro.

7. 45. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

11-ter. Qualora non fossero sufficienti le risorse di cui al precedente comma 11-bis, o non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie agli investimenti per l'attuazione dell'AIA e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al

Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.

11-*quater*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma: « 8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207. ».

7. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g-bis) al comma 5, le parole « sentito il commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il commissario straordinario e gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata »;

7. 47. Pastorelli.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g-bis) al comma 6, dopo le parole « acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, » sono inserite le seguenti: « anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata »;

7. 48. Pastorelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-*quinquies*, è aggiunto il seguente: 2-*sexies* (*Provvedimenti in ambito sanitario per i cittadini di Taranto e Statte*) – 1. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge, è prevista, a spese dell'azienda, l'esenzione del *ticket* sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei Comuni di Taranto e Statte.

7. 49. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*. – (*Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto*). – 1. Il comma 1, articolo 2-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono vigenti le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

7. 01. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*. – (*Valutazione del danno sanitario*). – 1. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di etti al comma 1, articolo 1-*bis*, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.

- 7. 02.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Riconversione area produttiva dell'acciaio).* – 1. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito in legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'Acciaio

da adottare dal Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 231, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

- 7. 04.** De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 1, sostituire le parole: dei commi che seguono con le seguenti: dei seguenti commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), sostituire dalle parole: ne dà comunicazione alle parole: in contraddittorio prima con le seguenti: provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso art. 2-quinquies, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e.

- 8. 1.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: né dà comunicazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: provvede all'avvio e recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento.

- 8. 2.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), dopo le parole: alla rimozione, aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e bonifica del luogo in cui sono stati ritrovati i rifiuti.

- 8. 3.** De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di ritrovamento di rifiuti, ne viene data immediata comunicazione agli enti locali e territorialmente competenti sulla natura del rifiuto, dove è stato ritrovato e tramite mezzo stampa e apposita documentazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene informata la popolazione.

- 8. 4.** De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e.

- 8. 5.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies sopprimere il comma 4.

- 8. 6.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso, art. 2-quinquies dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal presente articolo, devono esser documentate e facilmente rintracciabili sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 8. 7.** Duranti, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibia.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commis-

sario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato,

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.

8. 01. Cominelli, Braga, Berlinghieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Compensazioni verso i cittadini di Taranto e Statte).

1. A decorrere dalla data di conversione in Legge del presente Decreto-Legge:

a) i costi del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto, riciclo, recupero e smaltimento degli RSU (rifiuti solidi urbani) e assimilati, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;

b) i costi dovuti al servizio idrico integrato sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;

c) i costi del servizio di energia elettrica e fornitura di gas, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;

d) è disposta l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale per gli anni 2014, 2015, 2016 per i cittadini residenti nei quartieri di Taranto Tamburi, Paolo VI, Borgo, Città Vecchia e per i cittadini residenti nel comune di Statte. I corrispettivi degli importi dovuti all'esenzione del pagamento per i cittadini, saranno a carico dell'Ilva spa.

8. 02. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure in favore riqualificazione urbana di centri abitati e quartieri in prossimità aree Sin o impianti industriali a rischio).

1. È possibile a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge attivare misure di riqualificazione urbana in favore di centri abitati e o quartieri ricadenti in aree sin e/o in prossimità di impianti industriali a rischio o dal forte impatto ambientale.

2. A tale scopo è istituita presso il Ministero delle Infrastrutture una apposita Commissione affinché d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali interessate possano essere valutati progetti sperimentali di recupero ambientale e urbanistico, di aree e quartieri in cui sono presenti evidenti criticità legate alla presenza di particolari cicli industriali, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti.

3. I comuni e le amministrazioni interessate entro 90 giorni presentano alla Commissione di cui al comma precedente i progetti candidati alla sperimentazione per la loro valutazione.

4. A tale scopo sono destinati per l'anno 2014 2 milioni di euro a valere sui POR 2014-2020.

8. 03. Burtone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per interventi di bonifica).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei

siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 04. Dallai, Cenni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune di Abbadia San Salvatore per intendenti di bonifica).

1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 05. Dallai, Cenni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

Con riferimento ai rifiuti pericolosi non depositati in discarica derivanti dalle aree ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura comprese nel Sito d'interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara nell'elenco di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, nel termine di 90 giorni il Governo predispone con la Regione Calabria una procedura operativa per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi di rimozione degli strati superficiali del suolo. Detta procedura prevede l'obbligo di analisi radiometriche e chimico-biologiche da parte dell'Arpacal.

8. 06. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, capoverso art. 65-bis, comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi:

«In ogni caso i commissari straordinari devono chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a fare l'inventario. A tale operazione essi procedono, secondo le norme stabilite dal

codice di procedura civile, presenti o avvisati l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda e il comitato di sorveglianza, con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che ne redige processo verbale. Il giudice può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario ed, in ogni caso, nomina uno stimatore per la valutazione dei beni dell'azienda. Prima di chiudere l'inventario i commissari straordinari invitano l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. L'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda consegna ai commissari straordinari e deposita presso la cancelleria del tribunale, ai fini di quanto previsto nei periodi precedenti, le scritture contabili e i documenti indicati nell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari ai fini della vendita di aziende o rami di aziende e al fine di garantire la continuità aziendale, resta ferma la responsabilità, anche amministrativa contabile, per i relativi fatti commessi dai medesimi e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili dell'impresa in amministrazione straordinaria. Anche nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, resta ferma l'applicazione dell'articolo 43. La responsabilità derivante dai suddetti comportamenti, atti e provvedimenti costituisce giusta causa di revoca dell'incarico dei commissari straordinari.».

9. 2. Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, capoverso 65-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge n. 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 2013, n. 125, è abrogato l'articolo 12.

9. 3. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, capoverso 65-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sostituire la cifra: « 50.000 », con la cifra: « 500.000 ».

9. 1. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Al comma 1, capoverso 65-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 12 comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore del presente decreto-legge » aggiungere le seguenti: « e solo dopo aver eseguito tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e codici CER già smaltite nelle suddette discariche, ».

9. 4. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Pianificazione economica alternativa dei Comuni di Taranto e Statte).

1. Al fine di fronteggiare un'eventuale disapplicazione dell'AIA o di problemi dovuti al mercato dell'acciaio, o di altri problemi che dovessero portare alla perdita di occupazione, e comunque per fronteggiare il grave stato di crisi occupazionale della città di Taranto e Statte, entro 60 giorni dalla conversione dal decreto, al fine di pianificare progetti di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 129 del 2012, recante « disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto », convertito senza modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, il Ministero dello sviluppo economico convoca a Taranto una « procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto » della durata di 24 mesi. Alla suddetta procedura, che dovrà essere convocata ogni 2 settimane a Taranto, parteciperanno almeno un rappresentante per il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Difesa, le commissioni Ambiente, Attività Produttive, Trasporti, Finanza della Camera dei Deputati e le commissioni Ambiente, Industria, Infrastrutture e Trasporti del Senato della Repubblica, le organizzazioni sindacali, la Regione Puglia, i Comuni di Taranto e Statte, l'ISPRA, l'ARPA Puglia, l'autorità portuale di Taranto, le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani di Taranto, le associazioni ambientaliste e i comitati di Taranto, il CNR, il CETRI-TIRES e l'ISDE. 2. L'obiettivo della « procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di

crisi industriale complessa di Taranto » sarà quello di definire una proposta di pianificazione economica delle aree in oggetto di attività alternative alle categorie di impianti relativi alle attività industriali ricomprese nell'Allegato V del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 5 e che possa essere nel pieno rispetto ambientale e della salute delle popolazioni. 3. Tutto il materiale prodotto e la documentazione depositata dai soggetti coinvolti durante la « procedura » nonché i meccanismi decisionali di scelta e selezione, saranno consultabili su apposita sezione del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. 4. Al fine di garantire e favorire la partecipazione della cittadinanza nell'indirizzo politico sui progetti proposti nell'ambito della « procedura », si dovranno indire nell'arco dei 24 mesi su menzionati, dei referendum di consultazione popolare senza *quorum*, congiuntamente nei Comuni di Taranto e Statte e contestualmente, tramite l'utilizzo di apposite pagine web, si dovrà garantire la possibilità di proponimento di progetti da parte dei cittadini residenti in Italia.

9. 01. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilìa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni organizzative per rafforzare alcune attività del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare).

1. Al fine di razionalizzare e potenziare le attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione ai compiti e finalità prioritari delle presenti disposizioni si dispongono le seguenti misure:

a) all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. »

b) al terzo periodo dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « dell'articolo 19 » sostituire le parole: « comma 5-bis » con: « commi 3 e 5-bis ».

c) al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « sei » è sostituita dalla parola: « sette », conseguentemente l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è soppresso. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare si provvede all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale entro il 30 aprile 2014.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. 02. Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni hanno l'obbligo di istituire un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neopla-

sia, rendendole disponibili per studi e ricerche. Detto registro servirà a raccogliere i dati relativi alle malattie tumorali dei residenti negli ambiti di cui al comma precedente e le informazioni su ogni singolo tipo di tumore negli ambiti medesimi.

9. 03. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zollezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

(Inammissibile)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> (C. 1864 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1864</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	198
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni formulate sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) prende atto con soddisfazione che alcune delle questioni sollevate nel corso della discussione sono state recepite nella proposta di parere come osservazioni. Ritiene che il relatore avrebbe più opportunamente potuto formulare delle condizioni, attesa la rilevanza di garantire risorse certe e adeguate all'attuazione del piano industriale per l'AIA, di prevedere azioni di semplificazione che non vadano a detrimento delle garanzie poste a tutela della salute e dell'ambiente, di adottare misure che garantiscano i requisiti minimi connessi alla

qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento; ritiene che tale ultima osservazione andrà recepita dalla Commissione competente nel senso di sopprimere l'inciso relativo al non peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale (articolo 7, comma 1, lettera *d*). Lamenta al contempo che nella proposta di parere non sia stata inserita alcuna osservazione relativa alla sospensione dell'apparato sanzionatorio e altresì manchi qualsiasi notazione critica relativamente al fatto che si conceda al gruppo Riva una sorta di « sconto » rendendo possibile l'attuazione di solo il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'AIA. Per questi motivi, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Luigi LACQUANITI (SEL) osserva che il provvedimento in esame presenta un carattere composito e alcuni elementi positivi, soprattutto in riferimento al tentativo di dare una risposta alle esigenze di continuità aziendale con la previsione all'articolo 9 di alcune misure a favore di imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione controllata. Sottolinea tuttavia che le misure di semplificazione introdotte dal decreto in esame hanno rotto il delicato equilibrio raggiunto con il precedente decreto sull'Ilva (n. 61 del 2013) fra la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Osservando peraltro che la proposta di parere sembra voler segnalare ed indicare la necessità di un superamento dei limiti indicati, dichiara comunque il voto di astensione del proprio gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), pur esprimendo un giudizio complessivamente contrario sul provvedimento in esame, ringrazia il relatore per la proposta di parere che ha recepito nelle osservazioni alle lettere *a*) e *c*) indicazioni formulate nel suo intervento di ieri. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere, preannunciando un voto contrario nel merito del provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime rammarico per il fatto che la X Commissione non abbia potuto approfondire in sede referente il merito del provvedimento, come avvenuto per il precedente decreto-legge n. 61 del 2013 assegnato congiuntamente alle Commissioni Ambiente e Attività produttive. Ringrazia il relatore per aver recepito nella sua proposta di parere le indicazioni provenienti dalle diverse componenti politiche della Commissione e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1864).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta di ieri.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con condizione sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (M5S), nel ringraziare il relatore per aver previsto nella proposta di relazione una condizione volta a prevedere adeguate garanzie di capacità finanziaria per i soggetti autorizzati a svolgere attività di prospezione, nonché l'immediata utilizzabilità delle risorse in caso di incidenti

rilevanti, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1836.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1864 (*vedi allegato 3*).

Mara MUCCI (M5S) esprime soddisfazione per il recepimento nelle osservazioni della proposta di relazione di alcune in-

dicazioni contenute nel suo intervento di ieri e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1864.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo);

valutati in particolare gli articoli 7, 8 e 9, concernenti la complessa situazione dello stabilimento dell'ILVA di Taranto;

esprimendo forte disagio per la considerazione che le disposizioni recate dai suddetti articoli vanno ad incidere su norme già esaminate dalla X Commissione, in congiunta con la VIII Commissione, in sede primaria e non in sede consultiva;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di predisporre una normativa organica in materia di amministra-

zione straordinaria delle imprese in crisi, anziché intervenire in maniera emergenziale e sporadica su questioni critiche nel momento in cui esse si manifestano;

b) in relazione alla modifica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7, valuti la Commissione competente che la norma possa garantire risorse certe e idonee per l'attuazione del piano industriale per l'AIA e che tali risorse siano effettivamente destinate all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria;

c) in un quadro più generale, si assicuri la Commissione di merito che le misure di semplificazione e sburocratizzazione previste dagli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto, dirette a favorire la gestione commissariale, non vadano a detrimento delle garanzie poste a tutela della salute e dell'ambiente;

d) valuti la Commissione di merito la necessità del rafforzamento degli obiettivi connessi alla progressiva adozione delle misure di tutela ambientale e sanitaria, in particolare dei requisiti minimi connessi alla qualità dell'aria nella zona esterna dello stabilimento.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, esaminato il disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

ricordando che allo scopo di velocizzare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle novità apportate dall'Unione europea nella precedente legislatura si è provveduto, con la legge n. 234 del 2012, ad aggiornare la strumentazione a disposizione e considerando che a causa sia del termine della legislatura, che della pubblicazione di numerose ulteriori diret-

tive si è resa necessaria l'adozione di un'ulteriore disegno di legge di delegazione europea nel secondo semestre 2013,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi il Governo provveda a definire misure volte a garantire la sussistenza e l'adeguatezza della capacità finanziaria dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di prospezione e ricerca nonché la sua immediata utilizzabilità in caso di incidenti rilevanti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive;
esaminato il disegno di legge C 1864, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis »;

considerato che esso costituisce una novità derivante dall'aggiornamento degli strumenti a disposizione del legislatore nazionale per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dell'Unione europea;

in particolare, lo strumento della legge europea è finalizzato a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione;

considerato in particolare che si è valutato come opportuno fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte residua di precontenzioso e contenzioso prima dell'inizio del semestre di presidenza italiano,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 19 concernente l'integrazione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, si preveda che l'accesso alle informazioni e ai documenti acquisiti nell'esercizio dei poteri di indagine dell'Autorità sia garantito, ove richiesto, ai membri del Parlamento; si preveda altresì che di tali attività sia dato sinteticamente conto anche nell'ambito della relazione annuale al Parlamento;

b) in relazione all'articolo 20, e in considerazione dell'opportunità di incentivare l'utilizzo di carburanti a basse emissioni inquinanti, valuti il Governo modalità che prevedano la possibilità di introdurre punti di distribuzione *self service* di metano e GPL in luoghi idonei a rispondere alla normativa vigente in termini di sicurezza, in analogia a quanto già previsto in alcuni Paesi dell'Unione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	200
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudò, C. 1896 Tripiedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	201
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato adot-

tato come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, l'ulteriore nuovo testo unificato dei provvedimenti in titolo, elaborato dal Comitato ristretto sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Governo, e che, in quella occasione, si è convenuto di rinviare al corrente mese di gennaio il seguito dell'esame, anche in modo da valutare la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, tenuto conto che non sembrano essere sopraggiunti ulteriori elementi di novità rispetto alle questioni già poste nelle sedute precedenti, peraltro ampiamente valutate anche nell'ambito del Comitato ristretto, giudica opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, che mirino ad un miglioramento del testo in esame.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA fa presente che il Governo non ritiene, al

momento, di dover svolgere proprie specifiche considerazioni sul provvedimento all'esame della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base, per le ore 12 di lunedì 13 gennaio.

La Commissione conviene.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti abbinati e si è convenuto di rinviare alla corrente settimana la deliberazione della Commissione circa l'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, propone di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, il testo della proposta di legge C. 1253 Giorgia Meloni, tenuto conto che tale provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in « quota opposizione ». Ritiene, peraltro, che tale testo possa costituire una valida base di partenza per l'elaborazione di un provvedimento il più possibile efficace, dovendosi

comunque considerare come un testo aperto al contributo emendativo di tutti i gruppi.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – la proposta di legge n. 1253 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare la proposta di legge n. 1253 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Davide TRIPIEDI (M5S), fatto presente che il suo gruppo non giudica pienamente convincente il testo della proposta di legge testé adottato come testo base, del cui contenuto si riserva di svolgere un adeguato approfondimento nei prossimi giorni, dichiara che si sarebbe aspettato una maggiore attenzione nei confronti del provvedimento presentato dal suo gruppo, a fronte dell'indiscutibile chiarezza e completezza del suo articolato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevato che il contenuto della proposta di legge n. 1253 dovrebbe essere ben noto ai membri della Commissione, essendo il suo esame iniziato da diverse sedute, ritiene, in ogni caso, che l'iter parlamentare sia ancora aperto al contributo da parte di tutti i gruppi, che, qualora lo ritengano opportuno, potranno formulare apposite proposte di modifica, sotto forma di emendamenti, al testo assunto come base per il seguito dell'esame.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, propone, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di

legge n. 1253, adottata come testo base, sia fissato alle ore 18 di lunedì 13 gennaio.

La Commissione conviene.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva e si è concordato di rinviare alla corrente settimana l'avvio del dibattito.

Preso atto, tuttavia, che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo la relazione introduttiva e si è convenuto di rinviare alla corrente settimana l'avvio del dibattito.

Preso atto, tuttavia, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 203

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 204

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 204

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (*Seguito dell'esame e rinvio*) 207

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio nella seduta del 17 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del relatore e che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Pertanto, non potendo la Commissione pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, e ricordato altresì che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014, il rappresentante del Governo ha espresso la disponibilità a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento prima che sia stato espresso il parere parlamentare.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del relatore e che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Pertanto, non potendo la Commissione pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, e ricordato altresì che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014, il rappresentante del Governo ha espresso la disponibilità a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento prima che sia stato espresso il parere parlamentare.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere sulle parti di competenza riguardanti il provvedimento in titolo.

Fa presente inoltre che tale provvedimento potrebbe essere calendarizzato per l'avvio dell'esame in Assemblea per gli inizi della prossima settimana e che comunque ciò sarà stabilito nella riunione della Conferenza dei rappresentanti di gruppo che avrà luogo domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 17,40.

Paola BRAGANTINI, *relatore*, evidenzia che il provvedimento in titolo è un decreto-legge di particolare rilevanza, che reca, da una parte, misure volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato « Terra dei fuochi », e, dall'altra, norme tese a fornire una soluzione a taluni problemi applicativi del decreto-legge n. 61 del 2013 relativamente al commissariamento dell'ILVA di Taranto.

Si sofferma, quindi, specificamente sulle disposizioni che in qualche misura incidono sulle competenze della XII Commissione, richiamando innanzitutto l'articolo 1, recante interventi per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania attraverso la mappatura e il monitoraggio dei terreni agricoli. Al riguardo, rileva che lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Si prevede che con una direttiva interministeriale – da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, siano definiti gli indirizzi comuni e le priorità sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.

Fa presente che la predetta direttiva è stata effettivamente emanata dai ministri competenti in data 23 dicembre 2013.

Rileva quindi che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, gli enti precedentemente citati possono avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Istituto geografico militare oltre che di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania. Osserva poi che, in particolare, l'accesso ai terreni privati da parte degli enti preposti alle indagini è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Comando carabinieri per la tutela della salute.

Fa presente che i commi 3 e 4 stabiliscono, poi, obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni,

rispettivamente a carico delle amministrazioni centrali e locali e dei privati; la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma a colture diverse, può essere disposta in due casi: con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare; con decreti dei citati ministri su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare.

Osserva altresì che il comma 5 prevede la presentazione, da parte dai suddetti enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute: la prima deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale; la seconda relazione deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro quindici giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministeri, siano indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.

Richiama poi l'articolo 2, laddove si prevede l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroali-

mentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Si prevede che tale Commissione sia composta da rappresentanti dei diversi Ministeri interessati tra cui il Ministero della salute (articolo 2, comma 2).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, alla predetta Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori.

Un'altra disposizione che reputa opportuno citare è quella recata dall'articolo 4, che aggiunge all'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-ter, che estende anche in relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) e dal codice penale gli obblighi di informazione del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, l'informazione va trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, anche alla regione interessata dal reato ambientale. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il PM deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguarda, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Evidenzia come tale disposizione sia finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Ricorda altresì le altre disposizioni volte ad affrontare sotto vari profili l'emergenza sanitaria, ambientale, economica e della legalità nella regione Campania, che concernono rispettivamente: l'introduzione del reato di combustione illecita dei rifiuti e il ricorso a personale

militare delle Forze armate (articolo 3); la proroga al 31 dicembre 2015 dell'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania (articolo 5); ulteriori emergenze ambientali in Campania (articolo 5, commi 4 e 5). L'articolo 6, poi, contiene norme sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.

Come già accennato, fa presente che gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge riguardano soprattutto l'emergenza connessa con lo stabilimento ILVA di Taranto.

In particolare, l'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Più dettagliatamente, il comma 1, alla lettera a) modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale ». Ricorda che tale piano è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta di un comitato di tre esperti nominati dallo stesso Ministro, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.; costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rinnovo, il riesame o l'ag-

giornamento dell'A.I.A. Ulteriori disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lettera *e*).

Quanto all'articolo 8, esso introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 9, infine, con norma di carattere generale, integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle considerazioni svolte nonché dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente che il gruppo MoVimento 5 Stelle reputa tutt'altro che soddisfacente il provvedimento in esame, che reca interventi di carattere localistico, riferiti soprattutto alla cosiddetta « Terra dei fuochi » e all'ILVA di Taranto, anziché predisporre misure dirette a fronteggiare in maniera organica e programmatica le diverse emergenze ambientali e industriali esistenti nel Paese. Evidenzia, inoltre, come il Governo in un arco temporale assai ristretto sia intervenuto più volte nei confronti dell'ILVA, segno evidente dell'inadeguatezza delle misure già approvate per fare fronte ai pericoli, per l'ambiente e per la salute, connessi all'attività del predetto stabilimento industriale.

Per quanto concerne specificamente le competenze della XII Commissione, ritiene che il coinvolgimento del Ministero della

salute non sia affatto sufficiente, tenuto conto della gravità della situazione, anche sotto il profilo della tutela della salute, venutasi a creare nelle suddette aree territoriali.

Per le ragioni esposte, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al decreto-legge in oggetto, a meno che il testo non sia modificato in modo sostanziale presso la Commissione di merito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto di poter essere audita presso la Commissione affari sociali sul tema della responsabilità professionale del personale sanitario. Al riguardo rileva che, pur essendosi concluso il ciclo delle audizioni programmate senza che la predetta Conferenza, nonostante sia stata inviata, vi abbia preso parte in quanto non aveva ancora avuto modo di approfondire questo tema – ciò che è poi effettivamente accaduto in seguito –, sa-

rebbe in ogni caso opportuno accogliere la richiesta avanzata, considerato quanto sia importante conoscere l'opinione delle regioni su tale materia.

Pertanto, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta – che sarà indivi-

duata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nel corso della quale saranno auditi rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

La seduta termina alle 14.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
D.L. 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento</i>) ..	211

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	211
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	212
Su un lutto del deputato Di Stefano	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

D.L. 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 dicembre scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato, con la relazione introduttiva, lo scorso 17 dicembre. Nella giornata di ieri, si è poi svolta l'audizione informale delle organizzazioni agricole.

Nell'invitare la Commissione a fornire indicazioni e proposte utili alla predisposizione del parere, ricorda che presso la Commissione di merito sono stati presentati numerosi emendamenti; le organizzazioni agricole hanno poi espresso apprezzamento per il provvedimento, chiedendo tuttavia alcune puntuali modifiche.

A suo giudizio, il parere della Commissione, che auspica unitario, potrebbe riprendere alcune delle indicazioni e proposte sinora emerse. In particolare, con riferimento alla mappatura dei terreni, ritiene necessario raccomandare che i soggetti competenti, prima di procedere ad ulteriori attività tecniche, acquisiscano i dati e le risultanze delle indagini già svolte in passato e già in possesso delle amministrazioni pubbliche e soprattutto della regione Campania. Occorre infatti evitare il rischio di replicare, in modo dispendioso, attività già svolte.

Altra questione riguarda la classificazione dei terreni che, come impostata, sembra basata su una mera presunzione di rischio invece che su un'effettiva attività di analisi dei dati. A tal proposito, Coldiretti chiede di prendere in esame la sicurezza dei prodotti agricoli per arrivare a definire la idoneità del terreno all'attività agricola.

Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea l'importanza del decreto-legge, che tuttavia rischia di assumere aspetti discriminatori per il territorio interessato.

Con riferimento alle questioni poste dalle organizzazioni agricole, ritiene opportuno evitare che la pratica di bruciatura dei residui vegetali sia assimilata penalmente ai roghi illegali di rifiuti, anche se si tratta di una pratica che sarebbe opportuno sostituire con altre forme di trattamento più sostenibili. Per quanto riguarda le acque, sottolinea che si deve tener conto del fatto che nelle aree vulcaniche alcune sostanze

sono presenti ordinariamente in misura maggiore. Di rilievo appare anche il fatto che terreni inidonei possono generare prodotti agricoli sicuri e terreni non inquinati possono generare prodotti inquinati. Vi è poi la questione della inidoneità del terreno come conseguenza automatica del non aver consentito l'accesso al fondo. Segnala quindi il problema delle bonifiche che possono risultare a carico di proprietari non responsabili della relativa contaminazione. Infine, sottolinea l'esigenza di evitare che l'inidoneità all'uso agricolo dei terreni sia un incentivo per altri usi non auspicabili, come l'installazione di centrali a biogas.

Mino TARICCO (PD) fa presente che il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti sulle questioni di interesse agricolo, anche al fine di recepire i suggerimenti formulati nel corso delle audizioni delle organizzazioni di categoria. Altre indicazioni, di carattere più generale, più difficilmente hanno potuto essere tradotte in puntuali emendamenti, anche per la ristrettezza del tempo a disposizione.

In ogni caso, giudica rilevante la constatazione che alcune problematiche si pongono in termini o con effetti analoghi anche in altre realtà territoriali, tanto che andrebbe valutata la possibilità di far diventare l'intervento normativo in esame in un provvedimento di carattere generale, utilizzabile anche in altri situazioni.

Richiama quindi l'attenzione su una questione sulla quale la Commissione ha più volte avuto occasione di pronunciarsi, ovvero il regime dei residui delle lavorazioni agricole, che dal punto di vista normativo se non utilizzati sono qualificati come rifiuti, con la conseguenza che la relativa bruciatura rischia di essere sanzionata penalmente. Occorre pertanto definire, in via generale, il regime giuridico proprio di tali residui. Analogamente, occorre precisare sul piano giuridico la differenza tra acqua potabile e acqua ad uso irriguo, con una definizione valida in via generale.

Paolo RUSSO (FI-PdL), rilevando che i gruppi si sono trovati costretti a presen-

tare autonomamente gli emendamenti presso la Commissione Ambiente, ritiene opportuno che almeno alcune proposte di modifica siano rafforzate da un parere unitario della Commissione Agricoltura.

In primo luogo, condivide la necessità di precisare che la norma penale di cui all'articolo 3, relativa alla combustione illecita di rifiuti, non si applica alla normale pratica agricola della bruciatura dei residui vegetali. Inoltre, occorre porre il tema delle risorse finanziarie per l'agricoltura, anche finalizzate all'approvvigionamento idrico. Infine, ritiene necessario definire parametri certi per l'utilizzazione ad uso irriguo delle acque e per la definizione dei terreni come idonei alla produzione agroalimentare.

Giovanna PALMA (PD) condivide le indicazioni del deputato Russo, condividendo altresì la prospettiva di un parere unitario della Commissione.

In particolare, giudica necessario definire parametri certi per definire l'idoneità dei terreni e delle acque irrigue. Si dichiara altresì favorevole a precisare che la pratica agricola della bruciatura del materiale vegetale non è soggetta alla sanzione penale di cui all'articolo 3.

Luca SANI, *presidente e relatore*, si riserva di predisporre, sulla base del dibattito svoltosi, una proposta di parere che la Commissione potrebbe deliberare nella seduta di domani.

Con riferimento ad alcune valutazioni oggi svolte, fa presente che riterrebbe opportuno considerare gli aspetti emergenziali del decreto-legge, senza intervenire su aspetti ordinamentali. In particolare, ricorda che la legge prevede che gli oneri di bonifica ricadano sul proprietario, ove non sia individuato un diverso responsabile dell'inquinamento.

Paolo RUSSO (FI-PdL) richiama l'attenzione su un'ulteriore questione di rilievo segnalata dalle organizzazioni agricole, che hanno chiesto che i decreti interministeriali che dichiarano l'inidoneità dei terreni alla produzione agroali-

mentare siano emanati solo a seguito di analisi e indagini dirette, svolte sul campo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento).

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, sentito il relatore, si rende opportuna una più approfondita valutazione degli emendamenti. Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori con la predisposizione di un testo unificato, che nella seduta del 17 dicembre scorso è stato adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame. Ricorda inoltre che oggi, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Considerato il numero di emendamenti, fa presente l'opportunità di rinviare il relativo esame ad altra seduta.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, propone di procedere ad un primo esame degli emendamenti presentati in sede di Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che in sede di assegnazione il Presidente della Camera ha rilevato la mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, che è stato successivamente espresso ed è in corso di trasmissione.

Veronica TENTORI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo nasce dall'esigenza di adeguare il decreto legislativo 21 maggio 2004, 151, che aveva recepito e trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2001/112/UE relativa ai succhi di frutta, alla nuova normativa dettata dalla direttiva 2012/12/UE. Tale direttiva introduce alcune novità importanti a seguito dell'adeguamento delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del *Codex Alimentarius* relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) e del Codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

La nuova direttiva, infatti, vieta principalmente l'aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta. Inoltre, l'allegato I, parte II, punto 2, della direttiva rinvia alla normativa europea in merito all'aggiunta di vitamine e minerali, con l'eliminazione di ogni forma di discrezionalità da parte degli Stati membri e introduce il divieto di aggiunta di zuccheri a tutti i tipi di succo di frutta e non solo a quelli di pera ed uva.

In merito a questo ultimo punto, si prevede che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. L'informazione al consumatore circa l'assenza di zuccheri nei succhi di frutta potrà apparire sull'etichetta fino al 28 ottobre

2016.con dicitura « dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti ».

Tra le altre modifiche, evidenzia poi la parte inerente la denominazione di vendita, secondo cui se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta »;

Infine, tra le principali novità segnala anche che nell'allegato II anche il pomodoro viene inserito nella categoria dei frutti e quindi il suo succo è sottoposto alle regole definite dall'applicazione della disciplina in esame.

Illustrando in dettaglio lo schema di decreto legislativo, precisa che l'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n.151 del 2004, prevedendo al comma 1 che il riferimento all'Allegato I del comma 1, che individua l'ambito di applicazione del decreto, sia limitato alla parte I, concernente i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrati, il succo di frutta estratto con acqua, i succhi di frutta disidratati o in polvere e i nettari di frutta. Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'allegato I introdotto dalla direttiva 2012/12/UE è ora composto di due parti. Al comma 2, sono inseriti due nuovi commi all'articolo 1. Il comma 1-*bis*, recependo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della direttiva 2012/12/UE, prevede che ai prodotti in esame si applichino anche le altre norme europee in materia alimentare e in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il comma 1-*ter* richiama l'applicazione delle definizioni contenute nell'Allegato II, come novellato dalle disposizioni della nuova direttiva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 151, che stabilisce quali ingredienti, e in che misura, possono essere aggiunti ai succhi e ai nettari di frutta. Il nuovo articolo 2, così come risultante dalla modifica, rinvia al nuovo allegato I, parte II, punto 2, della direttiva in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del del decreto legislativo n. 151, rinviando a quanto previsto nel punto 3 della parte II dell'Allegato I in merito ai trattamenti cui possono essere sottoposti i prodotti in esame.

L'articolo 4 apporta talune modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151, relativo alle denominazioni di vendita e ad altre indicazioni. In particolare: sopprime la lettera *a*), che prevede l'indicazione in etichetta, per i succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, della definizione aggiuntiva di « zuccherato » o con « aggiunta di zuccheri » (la soppressione è giustificata dal divieto introdotto dalla direttiva 2012/12/UE di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta); sostituisce il comma 4, eliminando la previsione riguardante l'obbligo di indicare in etichetta del succo di frutta concentrato la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, in ragione del divieto introdotto con la direttiva in esame; sostituisce in parte il comma 6, meglio specificando che se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti (nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta »); aggiunge un nuovo comma 6-*bis* che rinvia a quanto previsto nell'Allegato I, parte II, punto 1, la composizione di ciò che può assumere la denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta.

L'articolo 5 apporta talune modifiche tecniche all'articolo 6, relativo alle sanzioni, sostituendo, ai commi 1 e 2, i riferi-

menti normativi con quelli relativi agli allegati (relativi agli ingredienti autorizzati e ai trattamenti e alle sostanze autorizzate.) In caso di violazione delle predette disposizioni è previsto il pagamento di una somma da tremila a novemila euro. Viene, poi, inserito un nuovo comma 3-*bis* con il quale viene assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a novemila euro colui che contravviene alle indicazioni previste dai commi 6 e 6-*bis* dell'articolo 4, rispettivamente, modificati ed introdotti dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 modifica le norme transitorie del decreto legislativo n. 151 del 2004, prevedendo che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. Fino al 28 ottobre 2016 l'indicazione « dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti » può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti.

L'articolo 7 dispone la sostituzione degli allegati al decreto legislativo n. 151, attuando così quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della direttiva 2012/12/UE.

Con l'articolo 7-*bis* viene introdotta inoltre una norma di delegificazione per il futuro adeguamento degli allegati tecnici.

L'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti necessari con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, evitando nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'articolo 9 dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Gli allegati del decreto legislativo n. 151/2004 vengono sostituiti tutti dagli allegati contenuti nella direttiva 2012/12/UE. L'Allegato I, contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. L'Allegato II definisce nel dettaglio i contenuti delle definizioni delle materie prime, con la specifica nuova previsione che anche il pomodoro è considerato un frutto ai fini dell'applicazione della disci-

plina in esame. L'Allegato III indica talune denominazioni specifiche, aggiuntive a quelle dell'allegato I. L'Allegato IV contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta. L'Allegato V reca l'indicazione dei valori Brix minimi per succo e purea di frutta ricostituiti.

Ricorda infine che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2013. Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013 n. 96 (legge di delegazione europea 2013), allo scopo di inserire, con la tecnica della novella, le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/UE, formalmente integrandole in un'unica, coerente ed organica disciplina normativa. Tuttavia, lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). È previsto in ogni caso un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014.

Filippo GALLINELLA (M5S) nel rilevare che lo schema di decreto legislativo inasprisce le sanzioni, ritiene necessario prevedere, nei confronti di chi commette infrazioni, che oltre alle sanzioni sia reso pubblico il nome dell'azienda produttrice.

Per quanto riguarda le denominazioni di vendita, giudica opportuno precisare la composizione dettagliata dei succhi di

frutta misti, per una più completa informazione del consumatore, particolarmente importante nel caso di allergie.

In merito alla questione delle bevande al gusto di frutta, ricorda che la normativa europea non consente di innalzare il contenuto minimo obbligatorio di frutta naturale. In questi casi, tuttavia, si dovrebbe almeno evitare che il consumatore sia tratto in inganno da denominazioni che richiamano la frutta, anche quando la stessa non è presente o è presente in quantità minima.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Segnala quindi che il deputato Agostini, oggi presente, non ha potuto registrare la sua presenza per motivi tecnici.

Su un lutto del deputato Di Stefano.

Luca SANI, *presidente*, rivolge a nome della Commissione tutta e suo personale le più sentite condoglianze al collega Fabrizio Di Stefano, per il grave lutto che lo ha colpito: la perdita del padre.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 216

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 217

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 218

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 218

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 218

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ricorda come il M5S sia particolarmente impegnato sul provvedimento in esame ed abbia a tal fine avviato un processo partecipativo, anche mediante la consultazione dei cittadini, che porterà alla definizione di diverse proposte emendative.

Rileva quindi che il provvedimento appare superficiale e non sufficiente ad af-

frontare pienamente la drammatica situazione della 'Terra dei fuochi'; ricorda, a titolo di esempio, che il decreto non reca previsioni in materia di analisi delle falde o di registro dei pozzi.

Osserva infine come lasci perplessi il fatto che in Commissione Ambiente risultino depositate proposte emendative a firma dei deputati Paolo Russo e Luigi Cesaro, proprio coloro che tale situazione hanno contribuito a determinare.

Ribadisce pertanto lo scetticismo del suo gruppo sui contenuti del provvedimento in esame.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, fa presente come la XIV Commissione debba concentrare la propria attenzione sulla compatibilità delle disposizioni introdotte con la normativa dell'Unione europea, anche alla luce delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia. In tal senso si riserva di formulare, nella prossima seduta della Commissione, una proposta di parere.

Sottolinea quindi come il decreto legge in discussione costituisca il primo intervento messo in atto per sanare la gravissima situazione determinatasi in Campania, e come tale rappresenta a suo avviso un elemento di forte positività, al di là degli aspetti che possono essere perfezionati.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) riterrebbe opportuno non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Annalisa PANNARALE (SEL) ritiene a sua volta opportuno un supplemento istruttorio, non certo perché sia in discussione il parere favorevole sul provvedimento, ma al fine di consentire il migliore recepimento possibile di una direttiva di particolare rilievo. Auspica che un utile contributo al dibattito possa essere rappresentato dalle osservazioni formulate dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), trasmesse dall'Associazione tutti i colleghi.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, conferma che terrà conto di tutti i contributi pervenuti, ivi comprese le importanti indicazioni formulate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) riterrebbe opportuno non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Elvira SAVINO (FI-PdL) si associa alla richiesta avanzata dal collega Prataviera,

al fine di permettere una adeguata istruttoria dello schema di decreto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, sottolinea il rilievo del provvedimento, anche con riferimento a procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con riguardo a situazioni analoghe a quelle in discussione. Condivide pertanto l'opportunità di un supplemento di analisi e si riserva di formulare una articolata proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame amplia da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, nonché dei produttori dei fonogrammi, ai fini del recepimento di parti della direttiva 2011/77/UE, inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che ha modificato la direttiva 2006/116/UE.

Come indicato nel considerando n. 5 della direttiva, infatti, gli artisti, interpreti o esecutori, in genere iniziano la loro carriera in giovane età, per cui la durata della protezione fissata in 50 anni è insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita – costringendo taluni a trovarsi di fronte a un calo

di reddito negli ultimi anni – oltre che a limitare l'uso discutibile delle loro esecuzioni quando sono ancora in vita.

Al riguardo ricorda che i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore riguardano i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori (si veda l'articolo 80 della legge 633/1941), ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

Con riferimento alle prescrizioni in materia di diritto d'autore recate dalla direttiva, la relazione illustrativa evidenzia che le stesse (articolo 1, n. 1 e, in parte, n. 3), relative alle composizioni musicali con testo create da soggetti diversi relativamente al testo e alla musica, non richiedono recepimento, in considerazione di prescrizioni analoghe già recate dall'articolo 26 della L. 633/1941. Il termine di durata dei diritti di utilizzazione dell'opera originariamente recato dall'articolo 26 della L. 633/1941 è stato anch'esso elevato a 70 anni dall'articolo 17, co. 1, della L. 52/1996.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° novembre 2013. Ciò ha determinato, tra l'altro la previsione di applicazione retroattiva delle disposizioni introdotte dallo schema in esame.

Per quanto concerne, invece, il termine per l'esercizio della delega conferita dalla L. 96/2013, fissato al 4 dicembre 2013, si evidenzia che lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, co. 3, della L. 234/2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In

base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).

L'articolo 1 dello schema di decreto riguarda la durata dei diritti del produttore di fonogrammi. Esso novella l'articolo 75 della L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. b), della direttiva. In particolare, confermando che la durata dei diritti del produttore di fonogrammi è di 50 anni dalla fissazione, dispone che, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono 70 anni dopo (e non più 50 anni dopo) la data della prima pubblicazione lecita. Inoltre, introduce la previsione che, nel caso in cui non sono effettuate pubblicazioni lecite, ma comunicazioni lecite al pubblico, i diritti scadono 70 anni dopo la prima di esse.

I diritti degli artisti interpreti o esecutori sono regolati dagli articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 4 riguarda la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. Esso novella l'articolo 85 della L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. a), della direttiva. In particolare, conferma che la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori è di 50 anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione, mentre specifica che la previsione (già vigente) in base alla quale, ove una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, il medesimo termine di 50 anni decorre dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita, è applicabile solo alle fissazioni con mezzo diverso dal fonogramma.

Parallelamente, introduce la previsione secondo cui, nel caso di fissazione in un fonogramma, i diritti durano 70 anni a decorrere dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita al pubblico.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 84-bis nella L. 633/1941, recependo l'articolo 1,

punto 2, lett. c), par. da 2-ter a 2-sexies, della direttiva che, come risulta dai considerando da n. 10 a n. 14 della stessa, recano « misure di accompagnamento » necessarie per garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. In particolare, per gli artisti interpreti o esecutori il cui contratto di trasferimento o cessione preveda il diritto ad una remunerazione non ricorrente, dispone che:

lo stesso artista ha diritto ad una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ciascun anno completo successivo al cinquantesimo dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Il diritto in questione è irrinunciabile;

l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare è pari al 20 per cento del ricavo – prima della detrazione delle spese (considerando n. 11 della direttiva) – che il produttore di fonogrammi ha percepito nell'anno precedente dalla riproduzione, distribuzione, messa a disposizione, del fonogramma;

il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare è amministrato dalle società di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi, in possesso dei requisiti di cui al DPCM 19 dicembre 2012 che, si ricorda, è stato emanato in attuazione dell'articolo 39, co. 2 e 3, del decreto-legge 1/2012 (L. 27/2012) al fine di liberalizzare il settore;

i produttori di fonogrammi, su richiesta degli artisti o delle società intermediarie dei diritti connessi, devono fornire le informazioni necessarie per garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare. Per gli artisti interpreti o esecutori che hanno diritto a pagamenti ricorrenti dispone, invece, che, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al

pubblico, dai pagamenti non è detratto nessun pagamento anticipato, né alcuna deduzione prevista contrattualmente.

L'articolo 3 inserisce l'articolo 84-ter nella L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. c), par. 2-bis, della direttiva. Si tratta di un'ulteriore misura volta a garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. In particolare, esso dispone che se, decorsi 50 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua prima comunicazione lecita al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non lo mette a disposizione del pubblico su filo o senza filo, in modo che ogni utente possa accedervi dal luogo e nel momento scelti, l'artista interprete o esecutore può recedere dal contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi.

In particolare, il recesso – che è un diritto irrinunciabile e che determina la decadenza dei diritti del produttore sul fonogramma – può essere esercitato se quest'ultimo, entro un anno dalla comunicazione dell'intenzione dell'artista di recedere, non mette in vendita un numero sufficiente di copie e non mette il fonogramma a disposizione del pubblico. Ove un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di più artisti, essi possono recedere dai contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti, in conformità con quanto dispone l'articolo 10 della medesima L. 633/1941. Se uno o più artisti rifiutano ingiustificatamente di recedere, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da parte degli artisti richiedenti.

L'articolo 5, che recepisce l'articolo 1, punto 3, par. 5, della direttiva (come risultante dalla rettifica ante indicata), dispone che le disposizioni della L. 633/1941 novellate e quelle introdotte dallo schema si applicano, oltre che alle fissa-

zioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi alla data del 1° novembre 2013, anche a quelli per i quali, alla medesima data, l'artista interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi erano protetti ai sensi delle disposizioni previgenti.

L'articolo 6, recependo l'articolo 1, punto 4, par. 1, della direttiva, reca misure transitorie inerenti i contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma. In particolare, prevede che, salvo che il contratto disponga diversamente, i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del provvedimento continuano a produrre i loro effetti anche nel periodo di estensione della durata della protezione, di cui allo schema in esame.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, punto 4, par. 2, della direttiva – che concede agli Stati membri la facoltà di disporre in tal senso –, prevede

che i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto che prevedono la remunerazione ricorrente dell'artista possono essere rinegoziati dalle parti, dopo 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dopo la sua lecita comunicazione al pubblico, a vantaggio dello stesso artista. Se la rinegoziazione non ha esito positivo, può essere promossa la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della L. 633/1941.

L'articolo 7 dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	222
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	231
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. S. 951 e S. 1082 (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	233
Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, nel ricordare che l'esame è stato introdotto nella precedente seduta dalla senatrice Cantini, la quale, in qualità di relatrice, ha riferito sui contenuti del

provvedimento, comunica che la stessa ha fatto pervenire ieri alla presidenza la richiesta di essere esonerata dall'incarico, spiegando di non condividere nel merito la proposta di legge in esame.

Quindi, dopo aver avvertito che per le fasi successive di esame assumerà egli stesso le funzioni di relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*). Con riguardo alla prima condizione, sottolinea che la previsione di apposite risorse per le autonomie territoriali e per gli enti del servizio sanitario nazionale a fronte di nuove funzioni ad essi attribuiti è un'esigenza più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale. Quanto alla seconda condizione, rileva la necessità che nel testo si precisi quali siano le istituzioni cui, ai sensi dell'articolo 5, spettano gli oneri per il trasporto delle salme e per la loro tumulazione o eventuale cremazione, anche perché, qualora fossero le regioni,

sarebbe necessario, trattandosi di un profilo organizzativo attinente a materie di legislazione concorrente, prevedere la loro intesa sulla definizione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto per questa finalità. Quanto infine alla terza condizione, questa intende segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere quanto meno un coinvolgimento delle regioni nell'individuazione delle strutture cui compete la conservazione e l'utilizzazione delle salme a fini di ricerca, essendo la ricerca scientifica una materia di legislazione concorrente; e questo è tanto più necessario in quanto si prevede che possano essere individuate quali centri di riferimento anche le aziende ospedaliere di alta specialità.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), dopo aver osservato, con riferimento alla rimessione dell'incarico da parte della relatrice Cantini, che il provvedimento in esame può effettivamente suscitare perplessità o quanto meno interrogativi sotto il profilo etico, sottolinea come la Commissione parlamentare per le questioni regionali sia in ogni caso chiamata ad esprimere un parere non nel merito, del testo, bensì soltanto per i profili di propria competenza. Ciò premesso, giudica favorevolmente la proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

S. 951 e S. 1082.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chia-

mata ad esprimere alla 1^a Commissione del Senato il parere sui progetti di legge S. 951 e S. 1082. Quindi, introducendo l'esame, riferisce che i due provvedimenti – sostanzialmente identici in quanto l'unica differenza è che il primo determina la data di entrata in vigore della legge, mentre il secondo non prevede nulla al riguardo, rinviando così alla disciplina ordinaria – dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine; i due provvedimenti incaricano conseguentemente il Governo di adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie all'attuazione dello spostamento del comune in questione da una regione all'altra.

Ricorda che il distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione a un'altra regione è espressamente consentito dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che detta una specifica disciplina procedurale al riguardo. Per la precisione, l'articolo prevede che la legge della Repubblica possa consentire che un comune che ne abbia fatto richiesta sia staccato da una regione e aggregato a un'altra. A questo fine, oltre all'iniziativa del comune interessato, che deve fare richiesta di spostamento, la Costituzione esige l'approvazione dello spostamento da parte della maggioranza della popolazione del comune interessato, la quale si esprime con *referendum*; esige inoltre che siano sentiti i consigli regionali. La scarna disciplina dettata dall'articolo 132 della Costituzione è stata integrata dalla legge n. 352 del 1970, che, al capo III, ha disciplinato più in dettaglio la procedura in questione. Tra l'altro, la legge citata, all'articolo 45, quarto comma, prevede che sia il ministro dell'interno a presentare al Parlamento il progetto di legge di distacco-aggregazione, e questo dopo che la popolazione interessata si sia espressa favorevolmente nel *referendum*. Nella prassi delle Camere è peraltro ammessa anche l'iniziativa parlamentare di questo tipo di leggi, soprattutto in mancanza di quella del Governo.

Sottolinea che si tratta di una procedura che è stata di fatto attivata soltanto negli ultimi dieci anni, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2004, e che fino ad oggi ha portato soltanto in un caso all'effettiva approvazione di una legge per lo spostamento di comuni da una regione all'altra: si tratta della legge 3 agosto 2009, n. 117, con la quale sono stati trasferiti dalle Marche all'Emilia Romagna otto comuni dell'Alta Valmarecchia.

Fa presente che, ai fini dell'esame parlamentare di un disegno di legge di distacco-aggregazione di enti locali, quel che innanzitutto rileva è l'avvenuto svolgimento con esito favorevole del referendum prescritto dalla Costituzione. Nel caso di specie, il referendum è stato indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007 e si è svolto, con esito favorevole alla proposta di distacco-aggregazione, il 9 e 10 marzo 2008. Ne dà notizia la *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008.

Rileva che un altro presupposto essenziale per consentire il distacco-aggregazione di un ente locale è – come detto – che siano stati sentiti i consigli regionali. Quanto a questo passaggio, occorre precisare che né l'articolo 132 della Costituzione, né la citata legge n. 352 precisano in quale fase debbano essere sentiti i consigli regionali né da parte di quale soggetto; per la precisione, la legge n. 352 omette del tutto di menzionare la necessaria audizione dei consigli regionali. In passato è stato per lo più il Governo a chiedere i pareri delle regioni coinvolte dalla variazione di confini, ma esistono precedenti di richiesta del parere da parte delle Camere, ad esame parlamentare già avviato: più precisamente si tratta di precedenti che riguardano la Camera dei deputati e che si riferiscono a provvedimenti che non sono poi giunti al Senato.

Quanto al caso di specie, osserva che non risulta che le regioni interessate siano state propriamente «sentite», nel senso che il loro parere sia stato formalmente richiesto dal Governo o dalle Camere. Peraltro, i consigli regionali di entrambe le

regioni hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole. In particolare, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

A sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

Osserva poi che nel caso di specie la variazione dei confini regionali conseguente allo spostamento del comune di Sappada investe sia una regione a statuto ordinario, il Veneto, sia una regione a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia. È stato discusso in dottrina e nelle aule parlamentari se in questi casi si possa procedere con legge ordinaria, come sembra essere previsto dalla lettera del secondo comma dell'articolo 132, o si debba invece procedere con una legge costituzionale, e questo in considerazione del fatto che i confini delle regioni a statuto speciale sono individuati negli statuti, che sono leggi costituzionali.

Al riguardo riferisce che non esistono precedenti di approvazione di leggi di

distacco-aggregazione che coinvolgono i confini di regioni a statuto speciale. Peraltro, nella XV e nella XVI legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera ha esaminato progetti di legge per il distacco-aggregazione del comune di Lamon dal Veneto al Trentino Alto Adige, altra regione a statuto speciale. In quella occasione l'orientamento del Governo e della Commissione affari costituzionali fu nel senso che si dovesse procedere con una legge costituzionale. In particolare, nella XV legislatura il Governo (Prodi II) ha presentato un disegno di legge costituzionale per il distacco del comune di Lamon (atto Camera n. 1427). Nella XVI legislatura, il provvedimento per il distacco del comune di Lamon è stato ripreso e la Commissione affari costituzionali ha riferito all'Assemblea su due proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare (n. 455 e n. 1698).

Ciò premesso, rileva che nel caso di specie la questione relativa al tipo di legge da utilizzare è stata affrontata nel dibattito svoltosi nella Commissione di merito. In particolare, il relatore, aderendo alla tesi sostenuta dai presentatori dei progetti di legge in titolo ed esposta nelle relazioni di accompagnamento degli stessi, ha espresso l'avviso che non sia necessaria una legge costituzionale in quanto il secondo comma dell'articolo 132 non lo richiede. A sostegno di questa interpretazione è stata citata la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, la quale ha stabilito che la procedura di distacco-aggregazione di cui all'articolo 132 della Costituzione si applica a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale.

In conclusione, formula, con riguardo ad entrambi i testi, che, come detto, sono sostanzialmente identici per quel che concerne i profili di attenzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) nelle cui premesse sono riassunte le considerazioni fin qui svolte.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che, per quanto di competenza della Commissione, rileva in modo particolare la

circostanza che i consigli regionali, sebbene non siano stati propriamente «sentiti», hanno comunque espresso il loro orientamento sulla richiesta del comune di Sappada.

Condivide, inoltre, la scelta della relatrice di accennare soltanto nelle premesse alla questione del tipo di fonte da utilizzare, senza entrare nel merito della stessa e anzi prendendo atto della valutazione compiuta al riguardo dalla Commissione di merito; infatti, trattandosi di una questione di fonti, e non di rapporti tra Stato e regioni, spetta senza dubbio alla Commissione affari costituzionali decidere in merito.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) ritiene che il parere della Commissione non dovrebbe prendere posizione a favore della tesi che per lo spostamento di un comune da una regione a statuto ordinario ad una regione a statuto speciale si possa impiegare una legge ordinaria, anziché una legge costituzionale. Si tratta infatti, a suo avviso, di un punto tutt'altro che certo.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sottolinea che la proposta di parere della relatrice non prende posizione in merito alla questione, limitandosi ad evidenziare, nelle premesse, che la Commissione affari costituzionali del Senato, che è organo pienamente competente a decidere in merito, ha espresso a questo riguardo una valutazione in qualche modo difforme da quella compiuta, peraltro in precedenti legislature, dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime l'avviso che – nonostante quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 66 del 2007 menzionata nella proposta di parere, la quale, per inciso, è stata pronunciata su un conflitto di attribuzione che vedeva come parte ricorrente la sua regione di appartenenza, la Valle d'Aosta – modificare i confini regionali con un procedimento diverso da quello previsto per le revisioni statutarie costituisca una

alterazione del rapporto pattizio tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut), premesso che il voto del suo gruppo sarà favorevole sulla proposta di parere della relatrice, esprime perplessità sulla possibilità che singoli comuni passino da una regione all'altra, domandandosi cosa accadrebbe se tutti i comuni di una regione a statuto ordinario chiedessero, un po' alla volta, di passare entro i confini di una regione a statuto speciale.

Renato BALDUZZI, *presidente*, rileva che la questione posta dal senatore Candiani investe non tanto il provvedimento in esame, quanto l'articolo 132 della Costituzione, di cui però non si può, in questa sede, che prendere atto. Osserva peraltro che il predetto articolo prevede tanti e tali presupposti per il distacco-aggregazione di un ente locale da rendere improbabile che la sua applicazione diventi generalizzata.

Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, sollevata da ultimo anche dal senatore Laniece, ribadisce che essa investe un profilo di competenza delle Commissioni affari costituzionali, nel quale, a suo giudizio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali non dovrebbe entrare.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatore*, con riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Candiani, osserva che ogni singolo caso di spostamento di comuni deve essere valutato per sé. Quanto al caso in esame, è da dire che sussiste un ampio consenso dei territori, considerato che il consiglio comunale ha avanzato la richiesta, la popolazione ha manifestato la propria volontà ad ampia maggioranza con il referendum e i consigli regionali delle due regioni interessate si sono pronunciati favorevolmente. Per quanto riguarda invece la questione della fonte da utilizzare, si tratta di una scelta che compete alla Commissione affari costituzionali.

Il deputato Michele MOGNATO (PD) ricorda che le richieste di distacco-aggre-

gazione di comuni da una regione all'altra, e soprattutto da regioni a statuto ordinario a regioni a statuto speciale, sono andate crescendo negli ultimi anni e che molte di esse provengono da comuni della sua regione, il Veneto. A suo avviso, si dovrebbe affrontare il problema con misure di sostegno a favore dei comuni montani ed invita la relatrice a valutare la possibilità di fare un riferimento a questo nelle premesse del parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che il problema evidenziato dal deputato Mognato pone indirettamente la questione se abbia senso mantenere oggi un regime di autonomia ordinaria accanto a regimi di autonomia speciale.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), con riferimento alla questione se per il distacco-aggregazione di un comune da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale si debba usare la legge ordinaria o quella costituzionale, sottolinea l'importanza di valorizzare gli istituti di democrazia diretta e di evitare quindi di introdurre aggravamenti procedurali che rischiano di ostacolare l'attuazione della volontà espressa con un *referendum* dalle popolazioni interessate.

Il deputato Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) rileva come, a parte il rispetto del procedimento costituzionale, si debba tenere conto dell'ampio consenso della popolazione e delle istituzioni interessate, le quali aspettano che la loro richiesta sia attuata. Ricorda che sono molti i comuni italiani che hanno chiesto di cambiare regione e che attendono che il Parlamento decida.

Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, è personalmente dell'avviso, alla luce del dettato dell'articolo 132, secondo comma, e della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, che non occorra una legge costituzionale.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOL (PD) condivide la proposta di parere della relatrice, ritenendo che la questione del

tipo di fonte da utilizzare sia di competenza della Commissione affari costituzionali e che, nel merito dello spostamento del comune di cui si tratta, si debba tenere conto, per quanto di competenza della Commissione, non solo del risultato favorevole del referendum, ma anche del fatto che i consigli regionali si sono espressi a favore. Quanto ad una riflessione più generale sul rapporto tra autonomia ordinaria e autonomie speciali, ritiene che sia importante, ma che non possa essere svolta in questa sede.

Michele DELL'ORCO (M5S), pur esprimendo il timore che possa scatenarsi una corsa dei comuni di confine a chiedere il distacco-aggregazione verso regioni a statuto speciale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, motivato dal fatto che la sua parte politica è a favore degli istituti di democrazia diretta e ritiene quindi importante assecondare la volontà della popolazione interessata.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), nel preannunciare che il voto del suo gruppo sarà comunque favorevole, si dice convinto che il parere della Commissione dovrebbe pronunciarsi anche sulla questione se debba essere usata la legge ordinaria o quella costituzionale.

Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) ritiene che, a parte le questioni più generali, sia importante rispettare la volontà delle comunità locali, anche perché non solo non è accettabile che i confini tra le popolazioni siano imposti per legge, ma non è neanche possibile, visto che i cittadini possono scegliere di cambiare residenza e di trasferirsi in altra regione.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) sottolinea come, al di là delle questioni procedurali, debbano essere tenute in considerazione anche le numerose ragioni di merito a favore dello spostamento del comune di Sappada che sono evidenziate nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge in esame e che si

basano su analisi geografiche, storiche, etnico-culturali e socio-economiche, la cui fondatezza è confermata dall'esito del referendum e dalla posizione delle regioni. Si tratta di ragioni delle quali, a suo parere, il Parlamento deve prendere atto.

Renato BALDUZZI, *presidente*, con riferimento all'ultimo intervento del senatore Dalla Zuanna, premesso che, come detto, reputa preferibile che la Commissione, anche per una ragione di garbo istituzionale, non prenda posizione sulla questione della fonte, trattandosi di un profilo che non attiene al rapporto tra Stato e regioni e quindi alla competenza della Commissione, chiede alla relatrice quale sia il suo orientamento.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatore*, conferma la sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma della legislazione in materia portuale.

S. 120 e S. 370.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 8^a Commissione del Senato il parere sui profili di competenza dei disegni di legge S. 370 e S. 129, che recano una riforma della legislazione in materia portuale. Considerato peraltro che la Commissione di merito, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha adottato come testo base il testo del disegno di legge S. 370, avverte che la sua relazione si concentrerà su quest'ultimo.

Introduce quindi l'esame, chiarendo innanzitutto che il provvedimento ripropone integralmente i contenuti di un testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura

e trasmesso alla Camera, dove la IX Commissione trasporti ne ha iniziato l'esame senza concluderlo (C. 5453).

Il testo prospetta una revisione complessiva della legge di riforma della legislazione portuale (legge n. 84 del 1994) e si prefigge tra l'altro – secondo la relazione di accompagnamento – di rivedere il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di porti alla luce del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, che, all'articolo 117, terzo comma, attribuisce questa materia alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

In generale, sono previste nuove disposizioni sulla classificazione dei porti e sui requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (artt. 1, 2, 7 e 12). Viene rivista la procedura di adozione del piano regolatore portuale (artt. 3 e 4). Si introducono alcune modifiche nell'organizzazione delle Autorità portuali (artt. 8, 9, 10 e 11). Si interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità portuali (articolo 17) e sulle fonti di finanziamento delle Autorità stesse (artt. 14, 18 e 19).

Con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni e alla nuova classificazione dei porti, l'articolo 1 distingue tra i profili della sicurezza in ambito portuale, che sono demandati alla legislazione esclusiva dello Stato, e gli altri profili relativi alla vita portuale. L'articolo detta quindi criteri per la ripartizione di compiti e funzioni tra le autorità portuali (che peraltro non sono costituite in tutti i porti, come si dirà) e l'autorità marittima.

L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei porti. L'attuale classificazione dei porti si basa su due categorie: la categoria I, che comprende i porti finalizzati per la difesa; e la categoria II, che comprende gli altri porti. Questi sono a loro volta ripartiti in tre classi: la classe I, che comprende i porti di rilevanza economica internazionale; la classe II, che comprende i porti di rilevanza economica nazionale; e la classe III, che comprende i porti di rilevanza economica regionale o interregionale. La nuova classificazione proposta è invece in tre categorie: la categoria I, con i porti finalizzati alla

difesa; la categoria II, con i porti di rilevanza nazionale e internazionale (che fonde la vecchia categoria II, classi prima e seconda); e la categoria III, che comprende i porti di rilevanza regionale ed interregionale. I porti di categoria I sono individuati con decreto del ministro della difesa, i porti di categoria II sono individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I porti di categoria III sono tutti gli altri porti.

È previsto che i porti di categoria I siano amministrati direttamente dallo Stato. I porti di categoria II sono amministrati dalle Autorità portuali di cui alla legge n. 84 citata. La disciplina dei porti di categoria III è invece affidata alla legislazione regionale sulla base dei principi individuati dalla legge statale, e precisamente dal medesimo articolo 2 (al comma 4 del capoverso) del provvedimento.

Peraltro, l'articolo 7 elenca individualmente i porti amministrati da un'Autorità portuale, facendo riferimento alle Autorità portuali esistenti al momento della definizione del testo. Nel contempo, l'articolo prevede che possano essere istituite nuove Autorità portuali e indica i requisiti che il porto deve avere, oltre al procedimento da seguire per l'istituzione dell'Autorità.

In particolare – con una innovazione rispetto alla legislazione vigente – si prevede che l'istituzione di nuove Autorità avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previa acquisizione del parere parlamentare. Se il possesso dei requisiti viene meno per cinque anni – e non più tre anni, come oggi – l'Autorità portuale viene soppressa e il porto passa in categoria III.

L'articolo 12 prevede che le Autorità portuali possano – d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati – costituire « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

L'articolo 3 interviene anche sulla procedura di adozione del piano regolatore portuale. Si distingue tra porti di categoria

I, II e III. In particolare, nei porti di categoria II, dove è costituita l'Autorità portuale, il piano regolatore è adottato da questa, con il procedimento previsto dall'articolo 3, che modifica la disciplina attuale prevedendo un iter molto complesso, che coinvolge, oltre alle Autorità portuali, tutti i livelli di Governo. Per i porti di categoria III si prevede che sia la regione a disciplinare il procedimento di adozione del piano regolatore, garantendo la partecipazione dei comuni e delle province interessati.

Tornando al piano regolatore portuale nei porti di categoria II, la disciplina attuale si limita a prevedere che l'Autorità portuale adotti il piano d'intesa con i comuni interessati, che sia espresso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che sia esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo prevede invece la sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica VAS. Si prevede inoltre l'intesa dei comuni interessati. Ove l'intesa con i comuni non sia raggiunta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare – su proposta della regione interessata – una conferenza di servizi che assume le sue determinazioni a maggioranza. Dell'adozione del piano è data notizia sulla « Gazzetta ufficiale » e sul « Bollettino ufficiale » della regione ed entro i trenta giorni successivi gli interessati possono far pervenire le loro osservazioni all'Autorità portuale, che può compiere le sue controdeduzioni nei trenta giorni successivi. L'approvazione finale del piano spetta alla regione. La stessa procedura è seguita per le varianti al piano regolatore.

Quanto all'organizzazione delle Autorità portuali, gli articoli 8, 9, 10 e 11 elevano da quattro a cinque anni di durata il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 8 detta una nuova procedura per la nomina del presidente dell'Autorità portuale. Nella attuale procedura di nomina si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini il

presidente dell'autorità portuale d'intesa con la regione, scegliendolo nell'ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle Camere di commercio interessate. Il Ministro può richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare autonomamente il presidente. La procedura proposta prevede invece che sia il presidente della regione interessata a sottoporre un candidato alla guida dell'Autorità portuale, senza dover scegliere dalla terna, ma comunque consultandosi con comuni, province e Camere di commercio interessate. Sul nome del candidato si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture, che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene manifestato un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo candidato. Se anche su questo nominativo non si raggiunge l'intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, che decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Questo prevede che il Governo possa promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è comunque esclusa l'applicazione delle disposizioni (i commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) che consentono al Consiglio dei ministri di procedere anche senza l'intesa.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina della concessione, da parte dell'Autorità portuale, di aree e banchine. Rispetto alla disciplina vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità

portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica. Si prevede poi che la durata della concessione — che attualmente è rimessa a un apposito decreto ministeriale — sia decisa dall'Autorità portuale o, per i porti di categoria III, dalla regione o dall'ente territoriale competente, i quali devono comunque tenere conto del programma di investimenti del concessionario. Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare.

Quanto alle fonti di finanziamento delle Autorità portuali, l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle Autorità i diritti di porto. L'articolo 18 prevede che non concorrono a formare il reddito delle Autorità portuali le entrate delle Autorità tipizzate dalla legge, fatte salve alcune.

L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Oltre a questo, si segnala che l'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo tra le altre cose il parere della Commissione VIA-VAS in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge n. 84 del 1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali, anche attraverso il rilascio di concessioni di beni demaniali fino ad un massimo di sessanta anni. L'articolo 13 introduce, nell'ambito del controllo sulle Autorità portuali eser-

citato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle Autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati. Viene invece soppressa l'approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa. L'articolo 15 estende le competenze dell'autorità marittima al controllo e alla regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi ed istituisce una nuova tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio.

L'articolo 16 prevede che in ciascun porto l'impresa autorizzata eserciti direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.

L'articolo 20 introduce un secondo comma all'articolo 1161 del codice della navigazione prevedendo la nuova ipotesi sanzionatoria pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle Autorità portuali.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo. Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (nuovo testo unificato C. 100 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, come risultante dall'approvazione di un ulteriore emendamento del relatore (26 novembre 2013);

rilevato che:

il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;

la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attengono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni « tutela della

salute » e « ricerca scientifica e tecnologica » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem*, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegna la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4, comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate « istituzioni in cui hanno sede » i centri che hanno preso in consegna le salme;

peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle salme di cui al citato articolo 5 sono a

carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lett. c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose, appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;

2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di

cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni: nel caso in cui si tratti delle regioni, si preveda, all'articolo 7, comma 1, lettera c), che le misure volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8 sono adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

3) considerato che la « ricerca scientifica e tecnologica » è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si rimetta alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, o comunque si preveda che l'individuazione dei predetti centri, da parte del ministro della salute, avvenga, per ciascun territorio regionale, d'intesa con la regione competente.

ALLEGATO 2

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (S. 951 e S. 1082).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati congiuntamente i disegni di legge S. 951 e S. 1082, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, i quali, con identica formulazione, dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;

rilevato che:

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che « Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra »;

la popolazione interessata, nel referendum svoltosi il 9 e 10 marzo 2008, ha approvato la proposta di distacco-aggregazione con la prescritta maggioranza, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008;

i consigli regionali delle regioni interessate si sono espressi a favore del distacco-aggregazione: in particolare, il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché « procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme

previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia »; a sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che « dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia »;

rilevato altresì che:

la Commissione affari costituzionali della Camera, discutendo, nella XV e nella XVI legislatura, la richiesta di distacco-aggregazione del comune di Lamon da una regione a statuto ordinario, il Veneto, ad una regione a statuto speciale, il Trentino Alto Adige, ha esaminato progetti di legge costituzionale (XV legislatura, C. 1359; XVI legislatura, C. 455 e C. 1698) e che, nella XV legislatura, il Governo ha

ritenuto di presentare, per il distacco-aggregazione di Lamon, un disegno di legge costituzionale (C. 1427);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione promosso dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ha chiarito che per la variazione dei confini delle regioni a statuto speciale si applica la disciplina procedurale di cui al secondo comma dell'articolo 132, e non quella prevista dallo statuto speciale per la revisione dello statuto stesso, senza peraltro affrontare la questione del tipo di fonte da utilizzare (se la legge ordinaria o costituzionale);

il secondo comma dell'articolo 132, a differenza del primo comma, che disciplina la creazione di nuove regioni, non prevede espressamente l'utilizzo della legge costituzionale;

la questione del tipo di fonte da utilizzare per il distacco-aggregazione rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, che l'ha valutata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale, Giovanni Legnini (*Svolgimento e conclusione*) 235

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.35

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale, Giovanni Legnini.

(*Svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini, per la disponibilità dimostrata.

Giovanni LEGNINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale*, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'opportunità offerta-

gli di intervenire nell'indagine conoscitiva, svolgendo un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini per la relazione svolta, soffermandosi sull'importanza strategica dei temi trattati nella seduta odierna e dichiarando aperta la discussione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Mino TARICCO (PD) e Mara MUCCI (M5S).

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il Sottosegretario Legnini ad intervenire.

Giovanni LEGNINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Legnini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	236
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	236
Audizione di rappresentanti di Donne in quota (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per Confindustria Radio Televisioni l'avvocato Rodolfo De Laurentiis; per Donne in quota la dottoressa Donatella Martini; per Fondazione Pangea la dottoressa Claudia Signoretti.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rodolfo DE LAURENTIIS, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio ROSSI (PI), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Lello CIAMPOLILLO (M5S), la senatrice Laura PUPPATO (PD) e il deputato Mario MAZZITI (PI).

Rodolfo DE LAURENTIIS, *presidente di Confindustria Radio televisioni*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi del senatore Maurizio ROSSI (PI) e del deputato Michele ANZALDI (PD), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'avvocato De Laurentiis, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Donne in quota.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Donatella MARTINI, *presidente di Donne in quota*, e Claudia SIGNORETTI,

Fondazione Pangea, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Donatella MARTINI, *presidente di Donne in quota*, e Claudia SIGNORETTI, *Fondazione Pangea*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Martini e la dottoressa Signoretti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	238
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

Mercoledì 8 gennaio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 dicembre 2013, ha deliberato di svolgere le audizioni del Direttore del Direttore del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Ambasciatore Giampiero Massolo e del Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) Gen. C.A. Arturo Esposito. Le audizioni si svolgeranno, in forma segreta, mercoledì 15 gennaio.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

gruppi ha deliberato di effettuare una missione in Sicilia da svolgere, tendenzialmente, all'inizio del mese di febbraio.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione della dottoressa Giuliana Merola, magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, della dottoressa Edi Ragaglia, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona, della dottoressa Kate Tassone, magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per le quali la presidenza ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva della Commissione, le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione del dott. Piergiuseppe D'Innocenzo, del dott. Riccardo Guido, della prof. Angela Napoli e del dott. Stefano Fumarulo, per i quali sono state avviate, ove necessario, le procedure di cui sopra.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul tema del regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento anche alle modalità di attuazione di tale regime carcerario nei confronti del detenuto Salvatore Riina.

Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (SEL), Giulia SARTI (M5S), e i senatori Rosaria

CAPACCHIONE (PD), Salvatore Tito DI MAGGIO (PI) e Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Tamburino per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito e conclusione della discussione di carattere generale sullo schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
<i>ALLEGATO (Possibile intervento di riforma regolamentare MoVimento 5 Stelle)</i>	22

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale ordinario di Avellino nell'ambito del procedimento civile intentato dall'onorevole Edmondo Cirielli nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 12) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
<i>ALLEGATO (Note integrative del relatore)</i>	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

AVVERTENZA	73
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell'Associazione amici dei bambini (AiBi)	77
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato media e minori, sulla tutela dei minori nella programmazione, nelle trasmissioni e nella pubblicità dei media audiovisivi	78
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	79
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Emendamenti C. 631-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	81
AVVERTENZA	81

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Esame emendamenti C. 631 ed abb./A	83
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (<i>Deliberazione</i>)	83
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
Audizione di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, e di rappresentanti Unione delle camere penali italiane (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	83

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	85
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno <i>standard</i> per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	86
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Nuovo testo C. 1843. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95

INTERROGAZIONI:

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni	96
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	97

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	103
5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ...	100
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (Seguito dell'esame e rinvio)	109
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	117
Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (Seguito dell'esame e rinvio)	112

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	112
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	112
AVVERTENZA	116

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	124
Sui lavori della Commissione	123

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> (C. 1864 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1864</i>)	195
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	198
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	200
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	201
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

XII Affari sociali**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	203
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	204

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	204
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
D.L. 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento</i>) ..	211

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	211
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	212
Su un lutto del deputato Di Stefano	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	216
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	217
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	218

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	218
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	231
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. S. 951 e S. 1082 (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	233
Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale, Giovanni Legnini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	236
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	236
Audizione di rappresentanti di Donne in quota (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente	238
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,20

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0001520